



GREENPEACE

LEGAMBIENTE

Gentile dottore
Giacomo Meschini
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Roma, 13 settembre 2021
Prot. DG 253/2021

Oggetto: trasmissione nei termini delle Osservazioni delle associazioni di protezione ambientale riconosciute Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia sul cosiddetto “Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee” (PiTESAI)

Trasmettiamo le Osservazioni (**Allegato n. 1**) delle associazioni di protezione ambientale riconosciute Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia sul cosiddetto “Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee” (PiTESAI), redatte e inviate all’Autorità competente nei termini, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli artt.10, 13 e 14 del D.lgs, n. 152/2006, a seguito dell’Avviso al pubblico del 15 luglio scorso.

Come si potrà vedere dalle Osservazioni allegate contestiamo la natura di Piano della Proposta di PiTESAI e i contenuti del Relativo Rapporto Ambientale, posti alla base della procedura di VAS:

- ✓ in quanto la genericità e lacunosità delle analisi dello stato attuale e degli scenari futuri non consentono di valutare quali siano gli obiettivi di sostenibilità ambientale e valutare gli impatti significativi sull’ambiente, come richiesto dal D.lgs, n. 152/2006, né svolgere la Valutazione di Incidenza, come richiesto dal DPR n. 357/1997 e dalle Nuove Linee Guida VINCA del 28/12/2019;
- ✓ in quanto non si fornisce un quadro chiaro e definito delle aree di riferimento dove sia consentito svolgere le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, né dei tempi, modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi delle installazioni, come richiesto dall’art. 11-ter del decreto legge n. 135/2018.

Inoltre, per completezza di informazione, con riguardo al perfezionamento della procedura, prima del termine del 30/9 stabilito per l’adozione del PiTESAI, rimandiamo alla Lettera (**Allegato n. 2**) inviata il 9 settembre scorso (Protocollo DG 252/21) al Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

Con i migliori saluti,

Donatella Bianchi – presidente WWF Italia

Stefano Ciafani – presidente Legambiente nazionale

Giuseppe Onufrio – direttore Generale Greenpeace Italia

GREENPEACE



**Le Osservazioni di Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia
nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
sul Piano per la Transizione Energetica Sostenibile – PiTESAI
ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 152/2006**

Roma, 13 settembre 2021

Indice

1- Considerazioni generali introduttive	pag. 3
2- Obiettivi e scelte energetico-climatiche e il PiTESAI	pag. 11
3- La Pianificazione dello Spazio Marittimo e il PiTESAI	pag. 21
4- Vincoli Assoluti e Relativi di Esclusione	pag. 25
5- Inquadramento e riferimenti cartografici della VAS	pag. 27
6- La attività minerarie e l’Ambiente Marino e Costiero	pag. 34
7- Inquadramento degli aspetti geologici del PiTESAI	pag. 39
8- Le attività minerarie a terra: Focus Basilicata	pag. 43
9- La Valutazione di Incidenza	pag. 48

Composizione del **gruppo di lavoro** che ha redatto le Osservazioni: **Luigi Agresti**, direzione Programma WWF Italia; **Silvano Focardi**, già professore di Ecologia Università di Siena; **Anna Giordano**, ornitologa e esperta VINCA WWF Italia; **Silvio Greco**, biologo marino; **Alessandro Gianni**, direttore Campagne Greenpeace Italia; **Antonio Lanorte**, presidente Legambiente Basilicata; **Stefano Lenzi**, responsabile Ufficio Relazioni Istituzionali WWF Italia; **Giuseppe Mastrolorenzo**, primo ricercatore - Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (con osservazioni espresse a titolo personale); **Andrea Minutolo**, responsabile Scientifico Legambiente; **Massimiliano Varriale**, Clima e Energia WWF Italia; **Andrea Zanella**, esperto Pesca e Pianificazione Spaziale Marittima WWF Italia.

1 - Considerazioni generali introduttive

Il presente documento contiene le Osservazioni delle associazioni di protezione ambientale riconosciute Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia sul cosiddetto “Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee” (PiTESAI), redatte e inviate all’Autorità competente nei termini, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale strategica, ai sensi degli artt.10, 13 e 14 del D.lgs. n. 152/2006, a seguito dell’Avviso al pubblico del 15 luglio scorso.

Prima di procedere alle considerazioni di dettaglio relative alle scelte climatico ed energetiche e alle ricadute sulle componenti ambientali intendiamo compiere alcune considerazioni generali introduttive sulla procedura adottata e sulla natura della documentazione sottoposta a VAS.

Validità della procedura VAS

Come è noto, la norma di riferimento che stabilisce quali siano le modalità di adozione e approvazione del PiTESAI è l’articolo 11-ter del decreto legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019. Norma che è stata modificata con la legge n. 8/2020 che tra l’altro ha previsto che il Piano debba essere approvato con decreto ministeriale entro il 30 settembre 2021 (comma 1 dell’art. 11-ter).

La norma vigente prevede, altresì, che l’approvazione del Piano sia preceduta dall’adozione dello stesso, previo svolgimento della procedura di VAS e acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata per le aree su terraferma (comma 3 dell’art. 11-ter).

E’ opportuno a questo punto ricordare che, dato l’estremo ritardo con cui è stata aperta la procedura rispetto alle scadenze indicate dalla norma, il termine per la presentazione delle Osservazioni nell’ambito della procedura di VAS è il 14 settembre 2021, termine oltre il quale (e dunque, entro il 30 settembre) si dovrebbe procedere in soli 16 giorni a:

- l’adozione del c.d. Piano, previo perfezionamento della procedura VAS;
- l’acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata per le attività a terra e,
- la sua approvazione.

Posto che si ritiene altamente improbabile se non impossibile che - anche solo considerando i tempi necessari alla sua adozione previa intesa con la Conferenza Unificata - si possa arrivare all’approvazione del PiTESAI entro il 30 settembre, bisogna anche e soprattutto ricordare che la VAS certo non si conclude con il semplice adempimento formale dell’invio delle Osservazioni da parte del pubblico, come giustamente richiamato nel terz’ultimo e penultimo periodo a pagina 11 della Sintesi Non Tecnica (SNT).

Infatti, è la stessa SNT che a pagina 11 riprende correttamente quanto stabilito dall’art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. precisando che:

“1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'art. 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo art. 32 (1) ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.”

E, a scanso di equivoci, sempre a pag. 11 della SNT penultimo periodo si precisa che il parere motivato *costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione.*

D’altra parte, è l’art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 che, con riguardo ai compiti dell’autorità competente per lo svolgimento della VAS, precisa alla lettera c) che questa, nel parere motivato,

debba tenere in considerazione quanto contenuto nelle osservazioni emerse nella fase di consultazione e dei pareri dei soggetti competenti:

“c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;”.

Ed è, poi, l'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 a precisare che la decisione conclusiva della VAS su un piano o programma avviene a seguito del perfezionamento del processo che acquisisce e valuta la documentazione presentata nella fase di consultazione del pubblico:

“1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.”

Risulta, quindi, evidente che il processo di VAS sul PiTESAI, aperto con l'Avviso al pubblico del 15 luglio 2021, è, ad avviso delle nostre associazioni, viziato sin dalla sua origine e può essere considerato allo stato attuale sostanzialmente invalido, perché sia i tempi di adozione che di approvazione del Piano non tengono conto dei tempi necessari per arrivare alla redazione da parte dell'Autorità competente di un parere motivato che tenga conto delle osservazioni presentate dal pubblico.

Il PiTESAI presentato in VAS è un Piano?

Questione dirimente da prendere subito in considerazione è se il c.d. PiTESAI - redatto nella sua qualità di autorità procedente e proponente dalla DGISSEG del Ministero della Transizione Ecologica e posto alla base della procedura di VAS insieme alla altra documentazione richiesta (SNT e Rapporto Ambientale) - risponda a quanto stabilito nella normativa di riferimento (decreto legge n. 135/2018) e nel Testo Unico Ambientale (D.lgs. n. 152/2006).

E' necessario ricordare che, secondo quanto stabilito all'art. 11-ter, comma 1 del decreto legge n. 135/2018, il PiTESAI dovrebbe avere il fine di:

“...individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle stesse.”

Quadro definito di riferimento, che, secondo quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo 11-ter, dovrebbe tenere conto e quindi descrivere: a) le caratteristiche territoriali, sociali ed economiche; b) le interferenze con le attività di trasporto marittimo e della pesca; c) indicare i tempi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi delle installazioni:

“2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonche' tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni.”

Sotto altro profilo e con riferimento, invece, al TUA, bisogna anche stabilire se il c.d. PiTESAI, posto alla base della procedura di VAS in esame, consenta, come stabilisce l'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/2006, di conseguire l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di valutare, prima dell'approvazione del piano o del programma, gli impatti significativi sull'ambiente:

“2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”

Bisogna valutare, altresì, se il c.d. PiTESAI consenta di compiere la contestuale valutazione di incidenza, come stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera b) dello stesso TUA:

“2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi (...) b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”

Ora, risulta evidente, per stessa ammissione dell'autorità proponente e come meglio argomentato qui di seguito, che il documento presentato alla base della procedura di VAS non soddisfa nessuno dei requisiti e delle caratteristiche proprie del PiTESAI ai sensi della normativa di settore, né quelle di un piano o programma, ai sensi del TUA ma, semplicemente, *“si pone come un atto di indirizzo generale al fine di guidare la gestione delle procedure”* (come chiarito a pagina 41 della SNT).

E' certo, come vedremo qui di seguito, facendo solo alcuni esempi delle contraddizioni, lacune, delle omissioni più macroscopiche della documentazione sottoposta a VAS, che il PiTESAI presentato dall'autorità procedente/proponente in alcun modo può considerarsi un documento che consenta di *“affrontare la transizione energetica con un approccio strategico territoriale per garantire la migliore sostenibilità intra ed intergenerazionale (...) contribuendo ad armonizzare e rendere equilibrato il percorso verso la decarbonizzazione della società italiana, tutelando contemporaneamente l'ambiente, l'economia e la società (...)*” (pag. 31 del Rapporto Ambientale).

Ma richiamiamo già in questa nostra introduzione alcuni dei maggiori limiti della documentazione presentata alla base della procedura di VAS per evidenziare la distanza che, a nostro parere, esiste con gli obiettivi indicati dalla normativa vigente.

Le “scelte” del PiTESAI

Qui di seguito, prima delle Conclusioni, richiameremo in breve quali sono i maggiori limiti delle mancate *scelte* operate dal PiTESAI per capire se queste rispondano a quanto dettato dal D.lgs. n. 152/2006, per la procedura VAS, e dal decreto legge n. 135/2018 per gli obiettivi del Piano.

Carenze e contraddizioni dei Criteri ambientali

Nella Sintesi Non Tecnica si richiamano (a pag. 25) tre criteri di selezione delle aree (geologico, minerario e geo-amministrativo) per poi passare ad approfondire i criteri ambientali ai fini dell'esame delle particolari sensibilità e vincoli ambientali in coerenza con le varie forme di tutela, derivanti dalle norme vigenti ambientali e di settore (da pag. 27 a 35 della SNT), che meglio dovrebbero essere specificate e approfondite nel Capitolo 2.3.1 del Rapporto Ambientale.

Ma quando si va ad approfondire quanto contenuto nella documentazione posto alla base della procedura di VAS si scopre che:

- ✓ nel Capitolo 2.3.1 e nella relativa Tabella, seppur essi siano genericamente richiamati a pagina 5 e 6 della SNT o a pagina 28 della Proposta di Piano, non c'è una specifica e necessaria identificazione degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall'Europa e di quanto si dovrebbe fare per ridurre nel nostro Paese la dipendenza dai combustibili fossili per garantire la transizione ecologica a cominciare dalla necessaria riduzione delle attività di estrazione di gas e petrolio. In assenza dell'attesa revisione del PNIEC – Piano nazionale Integrato Energia e Clima, adottato dal governo nel 2019 ed ora in corso di aggiornamento (come si ricorda a pag. 24 del Rapporto Ambientale), il semplice richiamo all'obiettivo della decarbonizzazione e quindi della neutralità climatica al 2050 (vedi ad es. a pag. 13 della SNT e a pagina 28 della Proposta di Piano) risulta essere solo pro-forma perché non diventa uno dei criteri ambientali principe per procedere alla progressiva riduzione delle aree dove sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, come conferma anche il fatto che non si faccia alcun riferimento a come si intendano conseguire nel nostro Paese gli obiettivi intermedi, in coerenza con l'European Green Deal e con la Climate Law, e come specificato ad ultimo nel *Fit for 55 Package* che indica l'obiettivo della riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas serra al 2030.
- ✓ nella Tabella 2.3.1 si procede alla descrizione dei vincoli, suddividendoli in vincoli *assoluti*, *relativi di esclusione*, *relativi di approfondimento*, stabilendo che quelli *relativi di esclusione* (vedi pagina 35 del Rapporto Ambientale) *comportino* l'esclusione, mentre nello stesso RA e negli altri documenti sottoposti a VAS viene dichiarato che questi *suggeriscono* l'esclusione (pagina 192 del RA, pagina 26 della SNT, pagina 164 della Proposta di Piano): con la conseguenza della incertezza relativa, ad esempio, alla piena tutela di aree fondamentali per fermare e invertire la curva della perdita della biodiversità, incluse tra i *vincoli relativi*, ma tutelate da convenzioni internazionali, come le aree umide (Convenzioni di Ramsar), da direttive comunitarie, come i siti della Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Uccelli), o individuate dalle normative nazionali, come le aree marine di reperimento, ai sensi della legge n. 394/1991 e della legge n. 979/1981 (vedi punti 7, 9 e 10 della Tabella 2.3.1).

Mancanza di indicazioni di Piano

Notiamo, inoltre, che la documentazione alla base della procedura di VAS non presenta alcuna sostanziale indicazione che sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità attesi dalla proposta di Piano, né presenti scelte che consentano di valutare gli impatti significativi di queste sull'ambiente.

Infatti, la documentazione presentata in VAS:

- ✓ manca di descrivere quali effetti abbiano gli obiettivi intermedio e finale, al 2030 al 2050, di decarbonizzazione stabiliti in ambito UE sul settore dell'estrazione degli idrocarburi nel nostro Paese e, come si pensi quindi di assicurare la transizione ecologica. Nei Capitoli 26 e

27 della Sintesi Non Tecnica appendiamo - a conferma che la Proposta di Piano non è altro che un documento di indirizzo - che, solo per citare gli aspetti più rilevanti: nelle *aree idonee* individuate sulla base dei criteri ambientali, sociali ed economici dopo il PiTESAI sarà possibile presentare nuove domande di permesso di prospezione e di ricerca solo se finalizzate alla ricerca di giacimenti di gas - lettera a) del Capitolo 26 della SNT- e che, approvato il Piano, riprendono le attività esplorative e i relativi procedimenti compresi quelli di VIA, prosegue l'iter amministrativo delle istanze di concessione. Le concessioni vigenti o in fase di proroga, se produttive, proseguono fino all'esaurimento del procedimento - lettere da b) a d) del Capitolo 26 della SNT -; mentre nelle *aree non idonee* che siano però prive di titoli minerari, non si accetteranno nuove istanze di permesso e le aree terrestri e marine oggi aperte saranno riperimetrate, i permessi di prospezione vigenti sono revocati e i permessi di ricerca vigenti vengono revocati se totalmente ricadenti in aree non idonee. Per le istanze di concessione in corso di istruttoria alla data di approvazione del PiTESAI si segue il criterio di *sostenibilità economica* - lettere da a) a d) del Capitolo 27 della SNT -.

- ✓ non prevede - come ci sarebbe atteso da un Piano coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione - alcun blocco definitivo (dopo l'approvazione del Piano) delle istanze di prospezione e ricerca degli idrocarburi, già presentate e che sono state "sospese" per effetto dell'art. 11-ter, comma 4 del decreto legge n. 135/2018 che ne ha bloccato i procedimenti amministrativi "*ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale*". Come si legge nei Capitoli 3.3.1 e 3.3.1.b, ci si limita a constatare, rispettivamente, che: al 30 giugno 2021, le istanze di permesso di prospezione in mare, di cui è in corso la valutazione ambientale sono 5, le istanze di permesso di ricerca in mare sono 24 (di cui per alcune è in corso la VIA) ed 1 è la istanza di concessione di coltivazione; sempre al 30 giugno 2021, le istanze di permesso di ricerca e in terra sono 59 (di cui 9 in Sicilia), le istanze di permesso di prospezione nessuna, le istanze di concessione di coltivazione a terra sono 7 (di cui 2 in Sicilia).
- ✓ non fornisce alcuna indicazione strategica univoca nella Proposta di Piano anche sulla dismissione o il possibile riutilizzo delle piattaforme. Anzi, in maniera inconcludente e contraddittoria: 1. da un lato, ci si limita a richiamare il rispetto le procedure derivanti dal DM 15 febbraio 2019 "Linee Guida per la dismissione mineraria delle Piattaforme" e l'elenco delle tre piattaforme *da rimuovere senza possibilità di riutilizzo* che sono state sinora individuate e delle altre tre piattaforme, per le quali, seppur in dismissione mineraria, è stato individuato un *possibile riutilizzo* (Capitolo 2.2.4, pagine 141 e 142 della Proposta di piano); 2. dall'altro, si richiama la "Proposta di Memorandum", mai pienamente attuata (se si escludono le procedure relative alle 6 piattaforme appena richiamate), che portò alla definizione di dichiarazione, mai resa pubblica, del dicembre 2018 sottoscritta allora da MiSE, MATTM, MIBAC ed Assomineraria, su richiesta delle nostre Associazioni (Greenpeace Italia, Legambiente e WWF) in cui veniva definito un programma di dismissione di 34 piattaforme per l'estrazione degli idrocarburi in mare (Capitolo 3.3.4.a, pagine da 142 a 144 della Proposta di Piano), che è rimasto, nella sostanza, disatteso.
- ✓ non propone la cancellazione di nessuna delle Zone Marine (come descritte nel Capitolo 2.1.3 del Rapporto Ambientale) aperte inizialmente con la legge n. 613/1967 (Zone da A ad E) o istituite con successivi DM (Zone F e G), la cui perimetrazione è stata ridefinita conclusivamente con il Decreto ministeriale del 9 agosto 2013, a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi nelle 12 miglia dalle coste e dal perimetro esterno delle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali o di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali (modifica introdotta nel 2010 all'articolo 6, comma 17 del D.lgs. n. 152/2006). Non si propone nemmeno la cancellazione della Zona E (definita ex novo nella sua attuale collocazione dall'ultimo DM del 2013) nel Mar Balearico ad ovest della Sardegna rispondendo alle esigenze di

conservazione dei cetacei che transitano o sono presenti in questa zona, anche al di là dell'area del Santuario "Pelagos" e dalla ZPE (istituiti espressamente a loro tutela). Esigenze ribadite nel corso del tempo dall'autorità competente del Ministero dell'Ambiente, oggi MiTE, che ha sempre dato parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale a qualsiasi istanza di prospezione degli idrocarburi nella Zona E, ribadendo la necessità di tutela dei mammiferi marini e richiamando *la specifica e documentata sensibilità* dell'area in questione (vedi Allegato 1 al Rapporto Ambientale - "Analisi dei provvedimenti negativi e archiviati di competenza statale 1989 al 2019").

Il PiTESAI e gli altri Piani

Per quanto riguarda la preminenza sul PiTESAI della modifica del PNIEC e quindi alla necessità che gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, sino al conseguimento della neutralità climatica, fossero chiaramente esplicitati e ricompresi nella Proposta di Piano sottoposta a VAS abbiamo detto più sopra; ma si deve anche aggiungere che non si comprende perché sia stata avviata una procedura di valutazione ambientale di un piano settoriale come il PiTESAI in assenza della Pianificazione dello Spazio Marittimo - PSM (prevista dalla Direttiva 2014/89/UE, recepita dal nostro Paese con il D.lgs. n. 201/2016) che doveva essere adottata dal nostro Paese entro il marzo 2021.

Come viene correttamente ricordato nel Capitolo 2.1.4 del Rapporto Ambientale (pagine da 23 a 25) senza che però ancora una volta venga tratta alcuna conseguenza rispetto alla situazione attuale o venga data alcuna chiara indicazione per il futuro, la PSM deve procedere, secondo la normativa vigente, a prevedere *lo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di un approccio ecosistemico, allo scopo di garantire che la pressione collettiva di tutte le attività umane in mare sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento del buono stato ecologico del mare e delle zone costiere* (pag. 24, terzo periodo RA).

Ancora una volta nella documentazione presentata in VAS ci si limita a ricordare (pag. 24 quarto e quinto periodo del Rapporto Ambientale) che è stato costituito un tavolo tecnico interministeriale per l'attuazione della direttiva e la definizione della PSM. Come si può vedere non viene in alcun modo affrontata e risolta la palese contraddizione di avere illogicamente aperto una procedura di VAS su un piano settoriale che prevede l'estrazione di idrocarburi in mare, senza che siano seriamente valutate le compatibilità tra lo svolgimento di questa attività con gli altri usi economico-sociali delle risorse marino-costiere del Paese (trasporto marittimo, pesca e acquacoltura e turismo).

Conclusioni

A conclusione di queste considerazioni generali introduttive e prima di entrare nel merito, qui di seguito, delle Osservazioni di dettaglio nell'ambito della procedura di VAS in corso, si osserva, quindi, che a giudizio delle associazioni Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia:

- a) non ci sono i tempi per un regolare svolgimento della procedura di VAS che tenga conto delle Osservazioni proposte durante la fase di consultazione del pubblico al momento della redazione del Parere Ambientale e prima dell'adozione e poi dell'approvazione del PiTESAI;
- b) la proposta di PiTESAI e l'altra documentazione presentata nell'ambito della procedura di VAS non soddisfa: 1. né quanto previsto all'art. 11-ter del decreto legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, in cui viene stabilito che detto Piano dovrebbe avere il fine di "*...individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.*"; né quanto stabilito al comma 2

dello stesso articolo 11-ter nel quale si stabilisce che: “2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni.”;

- c) data l'indeterminatezza delle scelte descritte in quella che viene definita una proposta di Piano, ma che altro non è - come esplicitamente ammesso dallo stesso soggetto proponente - se non un generico atto di indirizzo, non è in alcun modo possibile procedere ad una Valutazione Ambientale Strategica che, come previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/2006, ha lo scopo di conseguire l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di valutare, prima dell'approvazione del piano o del programma, gli impatti significativi sull'ambiente;
- d) pur nell'indeterminatezza delle scelte – come risulta anche dall'analisi compiuta qui di seguito nelle Osservazioni di dettaglio e con riferimento anche all'Allegato VI del Rapporto Ambientale – non sono stati verificati (come stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera b) dello stesso D.lgs. n. 152/2006) i possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e, quindi, svolgere una regolare Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, notando, oltretutto come nella proposta di Piano e nel Rapporto Ambientale non siano state prese in nella fase di Scoping, considerazione le raccomandazioni della Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale del MiTE e le osservazioni di altri soggetti competenti sul Rapporto Preliminare Ambientale espresse

Nel ribadire che la Proposta di Piano in esame può essere solo considerata un documento di indirizzo che fornisce solo vaghe indicazioni su quale sia il quadro attuale e futuro dello sfruttamento di idrocarburi nel nostro Paese, le Associazioni - in maniera non esaustiva e rimandando al maggiore grado di dettaglio dei vari Capitoli a seguire – chiariscono quali siano gli aspetti analitici e di scenario e le indicazioni che dovrebbe fornire il PiTESAI, perché possa essere considerato un Piano

- cessi immediatamente qualsiasi rilascio di nuove autorizzazioni per concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi a terra e a mare e sia definito un termine temporale chiaro in cui sia chiusa definitivamente ogni estrazione di gas e petrolio nel territorio marino e costiero del nostro Paese (come hanno stabilito per legge sia la Francia che la Danimarca), in coerenza con l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 stabilito dal Green Deal Europeo e dalla Climate Law e del target intermedio al 2030 indicato dal Fit for 55 Package;
- sia data una chiara indicazione sulla necessità di un aggiornamento del PiTESAI una volta che sia approvata la Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM) che ha lo scopo di definire la compatibilità delle varie attività antropiche (anche pesca, trasporti, turismo, ecc.) e fornisca un quadro sull'uso sostenibile delle risorse marine, coerente con il conseguimento del “buono stato” dell'ambiente marino, stabilito dalla Direttiva Quadro europea sulla Strategia Marina;
- sia prodotto uno Studio di Incidenza sinora inesistente, ai fini della ineludibile e contestuale Valutazione di Incidenza sul piano, ai sensi del D.lgs, n. 152/2006 e nel rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli e del DPR n. 357/1997, visto che la documentazione prodotta nell'ambito della procedura di VAS non consente alcuna valutazione della incidenza sui siti della rete Natura 2000, né può essere considerata anche solo un semplice screening;
- ci sia il passaggio immediato per molte delle categorie di aree - vedi quanto indicato nel dettaglio nel Capitolo 4 delle presenti Osservazioni - classificate nel Capitolo 2.3.1 e nella

Relativa Tabella del Rapporto Ambientale come aree con “vincoli relativi di esclusione” alla classificazione di “vincoli assoluti di esclusione”, chiarendo così incontrovertibilmente che l’esclusione è automatica per tutte le aree con tutele, vincoli o speciali misure di protezione e/o gestione sostenibile delle risorse marine, anche derivanti da convenzioni internazionali e direttive comunitarie;

- si proceda subito – vedi quanto indicato nel dettaglio nel Capitolo 5 delle presenti Osservazioni - alla cancellazione: a) delle zone a terra in regioni come Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Molise Piemonte e Puglia e della zona C a mare (dove dalla stessa documentazione prodotta per la VAS risulta che producano meno del 4% del gas estratto in Italia; b) della Zona E, dove sono state respinte a conclusione della procedura VIA tutte le istanze di prospezione a tutela dei cetacei, data l’importanza internazionale della zona in questione e la specifica e documentata sensibilità dell’ecosistema marino, confermato oltre che dal Santuario dei Cetacei dalla istituzione della ZPE;
- si stabilisca che le concessioni di coltivazione e i permessi di ricerca che non sono stati sottoposti a VIA (94 concessioni e 1 permesso di ricerca sui 248 titoli minerari vigenti al 30 giugno 2021) debbano essere automaticamente chiuse al termine della loro autorizzazione e senza alcuna possibilità di proroga;
- si cancelli qualsiasi ipotesi e/o indicazione relativa alla cattura e stoccaggio sotterraneo di CO2 riconoscendo, come ormai acclarato da numerosi studi tecnico-scientifici, che i progetti CCS non si sono dimostrati in grado di fornire il contributo atteso nel processo di decarbonizzazione, risultando, invece, funzionali al mantenimento in vita dell’industria fossile (dagli impianti termoelettrici a quelli per l’estrazione di oil&gas, ecc.);
- si forniscano tutti gli elementi, sinora solo vaghi e molto lacunosi, sull’ambiente marino e costiero, sulle correnti e sulla fisiografia dei fondali, rendendo disponibili informazioni esaustive sulla qualità delle acque e sulla circolazione/diffusione e gli impatti degli inquinanti (in particolare IPA e PCB, ecc.) e del rumore, derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, dando informazioni ad ora inesistenti sulla pericolosità ecologica per la biodiversità e per la salute umana, grazie anche a necessari approfondimenti sullo stato ecotossicologico dei sedimenti e della catena alimentare locale;
- si approfondiscano tutti gli aspetti geologici, idrogeologici, geofisici e vulcanologici che ora sono solo affrontati in modo estremamente vago nel Rapporto Ambientale, superando in particolare le gravi carenze relative alla individuazione e descrizione delle aree vulcaniche italiane, la superficialità con cui viene affrontata la pericolosità sismica naturale, e alla descrizione delle tecniche di monitoraggio che verranno adottate riguardo alla sismicità, alle deformazioni del suolo, alla pressione di fluido di poro (prima e durante l’attività di coltivazione) e dedicando particolare attenzione al rischio di induzione e innesco di fenomeni sismici nelle fasi di coltivazione e, particolarmente, di iniezione, reiniezione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo (compresa la CCS);
- si forniscano tutti gli elementi relativi alla valutazione degli impatti recati ed attesi al territorio lucano dalle attività minerarie- - vedi quanto indicato nel dettaglio nel Capitolo 8 delle presenti Osservazioni - fornendo un quadro non fornito dalla documentazione posta alla base della VAS, su quali siano gli effetti cumulativi dei potenziali impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dal contestuale svolgimento delle attività di coltivazione degli idrocarburi esistenti e di quelle che si ipotizzano, fornendo un quadro esaustivo dell’attuale e futuro impatto sull’ambiente e sulla salute, dedicando particolare attenzione alla qualità delle acque.

Ma entriamo, qui di seguito, nel dettaglio delle nostre Osservazioni.

2- Obiettivi e scelte energetico-climatiche e il PiTESAI

Ad iniziare dall'incipit dell'introduzione della Sintesi non tecnica si legge:

“Il **Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee PiTESAI**, introdotto con la **Legge 11 febbraio 2019, n.12**, è uno **strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale**, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, nel perseguimento dell'obiettivo di una transazione ecologica sostenibile che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea per la decarbonizzazione al 2050.”

Argomenti ribaditi in varie parti del Rapporto Ambientale, come ad esempio a pag. 30 nella sezione **2.2.2. Finalità, obiettivi e orizzonte temporale del PiTESAI** dove appunto si legge:

“La predisposizione del PiTESAI parte infatti dalla finalità espressa dalla normativa predetta “... *di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse*”. L'intento è pertanto di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso (Stato-Conferenza unificata), rispetto al quale pianificare sul territorio nazionale lo svolgimento di tali attività, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. L'adozione del Piano consentirà inoltre agli operatori una maggior semplificazione circa l'individuazione delle aree nelle quali poter effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione.”

In entrambi i testi si evidenziano quelle che potremo definire delle falle logiche di ragionamento, in completo contrasto con le indicazioni della comunità scientifica. Parlare di *transizione ecologica sostenibile* in un ragionamento teso a prolungare la vita media di attività connesse con l'impiego dei combustibili fossili (petrolio e gas) è in contrasto con un contesto che dovrebbe essere orientato ad una decarbonizzazione spinta, cioè, come dice la comunità scientifica, ad abbandonare il più rapidamente possibile l'impiego delle fonti fossili considerate le principali responsabili del cambiamento climatico in atto ¹. Le evidenze scientifiche sulle responsabilità umane al riscaldamento globale in atto sono infatti talmente robuste ² - inequivocabili, dice l'ultimo rapporto sulla scienza del clima del WG1 dell'IPCC- da dover indurre i decisori politici a operare attivamente per abbandonare nel più breve tempo possibile le fonti fossili. Del resto, la stessa Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) nel suo report *Net Zero by 2050* ³, in linea con le richieste ufficiali del governo UK per la COP26, ha tra le altre cose rilevato come occorrerebbe non investire più da subito nel settore dei fossili (quindi in esplorazioni e nuove estrazioni nel comparto oil&gas) se si vuole raggiungere l'obiettivo di azzeramento delle emissioni di CO₂ entro il 2050.

Alla luce delle brevi considerazioni qui esposte viene quindi da chiedersi subito come un Piano che non ponga un termine immediato alla possibilità di nuove attività estrattive oil&gas, ossia una vera e definitiva moratoria a nuove coltivazioni di idrocarburi, si concili con una “transizione energetica sostenibile” contrariamente a quanto si legge anche al punto 2 della Sintesi non tecnica:

“La transizione energetica sostenibile, è di vitale importanza per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che l'Italia ha adottato aderendo ai principali indirizzi internazionali anche in risposta alla lotta ai cambiamenti climatici.”

Ribadiamo come l'unica sostenibilità in un quadro di decarbonizzazione spinta non può che partire dalla necessità di non aprire nuove attività di estrazione di idrocarburi.

Ad avviso delle scriventi associazioni appare anche grave che il quadro di riferimento nella documentazione PiTESAI si riferisca a testi comunitari e nazionali sostanzialmente superati non tanto in termini di tempo ma, soprattutto, di obiettivi assunti anche alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. Quindi leggere come incipit del Piano a pagina 25 e 26 degli obiettivi comunitari fissati nel 2015 sulla base dell'Accordo di Parigi e del “**Clean Energy for all Europeans Package**”,

¹ IPCC, Special Report on Global Warming of 1.5°C. October 2018

² IPCC, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. August 2021

³ IEA, *Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector*, May 2021

documento della Commissione EU del 2016 (si veda ad esempio pag. 6 della Sintesi non tecnica o a pag. 27 del Rapporto Ambientale) e ancora fare riferimento innumerevoli volte al PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) come quasi fosse il punto di arrivo, appare errato dal momento che la stessa Unione Europea ha fissato nuovi e più sfidanti (sebbene ancora insufficienti) obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (-55% al 2030) per cui lo stesso PNIEC dovrebbe essere in fase di riscrittura, anche secondo quanto affermato dal Ministro competente, cioè quello della Transizione Ecologica. Peraltro, quindi, si evidenzia come la versione oggi superata del PNIEC continuava a riservare ad alcune fonti fossili (in particolare il gas naturale) un ruolo che, sulla base delle evidenze scientifiche^{4 5}, difficilmente sarà compatibile con il processo di piena decarbonizzazione. Del resto, il gas naturale è costituito prevalentemente da metano (CH₄), un gas con un potenziale di riscaldamento (GWP) 28-36 volte quello della CO₂ su un orizzonte di 100 anni, ma addirittura 84-87 volte quello della CO₂ sull'orizzonte dei 20 anni. Ragione per cui non può assolutamente essere considerato combustibile di transizione.

Invero, forse anche per quanto scritto dalla stessa Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS - Sottocommissione VAS, ad esempio a pag. 20 e 107 nel Parere n. 14 del 14/05/2021, che rammenta come a livello EU si sia adottato un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55%, il Rapporto Ambientale arriva a riportare ad esempio a pag.29 che:

“Tali obiettivi andranno comunque rivisti in aumento in conseguenza dell’innalzamento del target di riduzione della CO₂ al 2030, rispetto all’originale 40% su cui si era basato il PNIEC. Il programma dei lavori della Commissione europea per il 2021 prevede infatti una ampia revisione della legislazione in materia di clima ed energia, al fine di allinearla al nuovo obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il cosiddetto “Fit for 55 package” includerà una lunga serie di proposte legislative...”

E ancora a pag. 29 e 30

“Inoltre i nuovi orientamenti comunitari dovranno guidare l’aggiornamento del PNIEC italiano, che già è in corso mediante la predisposizione di scenari che individuano i diversi percorsi e misure per raggiungere i nuovi target che l’Italia dovrà assumere per il 2030 su ulteriore riduzione delle emissioni CO₂, aumento di quota rinnovabili, impegni su efficienza energetica, e trasformazione dei sistemi energetici verso forme più intelligenti e decentrate.”

Peccato che questi richiami a nuovi target sembrino inseriti solo come un atto dovuto ma non si traducano in modo consequenziale in scelte volte a impedire nuove estrazioni di idrocarburi (come peraltro indicato dal già citato report IEA).

La sensazione è che il PiTESAI e la connessa VAS, con tempistiche a dir poco discutibili, appaiono soprattutto dettate dallo scopo di sbloccare la moratoria come, peraltro, sembrerebbe evincersi anche da quanto scritto a pag. 7 della Sintesi non tecnica:

“Nell’attesa dell’adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, sia liquidi che gassosi, in mare e su terraferma, e anche i procedimenti amministrativi, sono stati momentaneamente sospesi (“**moratoria**”) fino al 30 settembre 2021,...”.

Anche analizzando il Rapporto Ambientale si evince come il PiTESAI sembra, così come la norma a cui si aggancia, strumento necessario solo a sbloccare la moratoria su esplorazione e ricerca di idrocarburi, ad esempio si veda pag. 7 dove si legge:

“Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”.

L'art. 11-ter della stessa prevede l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e la rideterminazione dei canoni previsti dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Gli elementi principali introdotti dall'art. 11-ter sono i seguenti:

⁴ New Climate Institute, Ecofys e Climate Analytics. “Foot Off the Gas: increased Reliance on Natural Gas in the Power Sector Risks an Emissions Lock-In”. June 2017.

⁵ United Nations Environment Programme and Climate and Clean Air Coalition (2021). **Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions**. Nairobi: United Nations Environment Programme.

- tutte le attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare vengono sospese con una moratoria di 18-24 mesi. Precisamente, fino all'adozione del Piano i procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi sono sospesi, così come sono sospesi i permessi già in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione delle relative attività. La sospensione non riguarda le istanze di concessione di coltivazione già presentate né le attività di coltivazione in essere; “

Analogamente nel Capitolo **2.3. Linee strategiche e principi del Piano** (pag. 33-34) del Rapporto Ambientale si legge:

“In base a quanto stabilito nella normativa vigente, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, sia liquidi che gassosi, in mare e su terraferma, e anche i procedimenti amministrativi, sono momentaneamente sospesi (“moratoria”) fino al 30 settembre 2021, e dall’adozione del Piano saranno soggetti a verifica per determinare le aree dove queste operazioni risulteranno essere compatibili con i principi previsti dal PiTESAI. Altresì, non è prevista alcuna sospensione delle attività di stoccaggio di gas naturale e dei procedimenti relativi al conferimento di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in quanto il PiTESAI non riguarda dette attività.”

Appare quindi chiaro da un lato come la sospensione (o moratoria) non riguardi concessione di coltivazione già presentate né le attività di coltivazione in essere (“*Non sono state invece sospese le attività di coltivazione in essere ed i procedimenti relativi al conferimento di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle more dell’adozione del Piano.*”) e come il suo superamento miri a far partire nuove attività connesse allo sfruttamento di nuovi giacimenti di petrolio e gas che, come già detto, hanno poco a che vedere con il necessario processo di decarbonizzazione del sistema energetico così come richiesto a livello scientifico e dagli stessi indirizzi politici internazionali. Una scelta che appare grave non solo dal punto di vista della mitigazione climatica ma che risulta altrettanto inconcepibile sullo stesso piano delle reali potenzialità di riserve fossili disponibili il cui sfruttamento, come vedremo più avanti, trova appunto anche scarsa ragione proprio a causa delle loro esigue consistenze.

Sempre per comprendere quanto possa essere coerente il PiTESAI e le connesse attività estrattive con un massiccio e rapido processo di decarbonizzazione converrà ad esempio ricordare quanto riportato a pagina 16 della Sintesi non tecnica in merito alle durate delle concessioni di coltivazione:

“Oltre al primo periodo di vigenza di 20 o 30 anni sono previsti ulteriori periodi di proroga di 10 e 5 anni.”

Stesse cose sono riportate a pag. 11 del Rapporto Ambientale.

Ora, considerato che siamo nel 2021 e che le nuove concessioni di coltivazione saranno rilasciate diciamo non prima del 2022 se dovessero avere una durata di 20-30 e già si prevede la possibilità di proroga, appare evidente come ci sia incompatibilità con il processo di decarbonizzazione. Peraltro, quanto qui affermato sembrerebbe decisamente in contrasto con il già citato rapporto IEA *Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector*. Del resto, la stessa Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS - Sottocommissione VAS, Parere n. 14 del 14/05/2021 a pag.91 afferma con chiarezza “*che l’apertura di nuove aree di coltivazione sia difficilmente conciliabile con le strategie di decarbonizzazione del paese...*”

E ancora a pag. 30 leggiamo

“2.2.2. Finalità, obiettivi e orizzonte temporale del PiTESAI

Nel dicembre 2018 il Governo ha emanato il D.L. n. 135/2018, convertito dal Parlamento in L. 12/2019, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”, noto come Decreto Semplificazioni, in cui è stato inserito, in sede di conversione, l’art. 11-ter che prevede l’istituzione del PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee), uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile. La predisposizione del PiTESAI parte infatti dalla finalità espressa dalla normativa predetta “*... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse*”. L’intento è pertanto di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso (Stato-Conferenza unificata), rispetto al quale pianificare sul territorio nazionale lo svolgimento di tali attività, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l’obiettivo di

accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. L'adozione del Piano consentirà inoltre agli operatori una maggior semplificazione circa l'individuazione delle aree nelle quali poter effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione.”

Parlare di sostenibilità ambientale connessa con nuove attività di coltivazione di idrocarburi appare una contraddizione in termini dal momento che non solo queste attività risultano poco sostenibili di per sé a causa dei molteplici impatti ambientali ma, soprattutto, risultano poco compatibili con quel processo di decarbonizzazione richiesto per contrastare i cambiamenti climatici in atto. Si rammenta, ove ve ne fosse bisogno, che il cambiamento climatico è causato dall'impiego dei combustibili fossili e che circa un 35% è provocato dalla combustione del petrolio e oltre il 20% dal gas naturale. Ragionare quindi su nuove coltivazioni di idrocarburi destinate a durare per decenni appare una contraddizione grave.

Allo stesso modo è grave quanto si afferma parlando di *giusta transizione*, ad esempio a pag. 31 del Rapporto ambientale si legge:

“Si pone quindi, in termini di sostenibilità, anche la questione sociale di una giusta transizione (*just/fair transition*) e del *reskilling*, volti ad una diversificazione intelligente che non comporti shock nel sistema del lavoro e perdite di competenze, soprattutto in quelle aree dove è presente un significativo sistema socio-economico e tecnologico basato sulla filiera dei combustibili tradizionali e dal sistema estrattivo di materie prime energetiche.”

Si tratta di una definizione, quella di *giusta transizione*, fuorviante e mistificatoria dal momento che pare soprattutto finalizzata a giustificare il protrarsi sine die di attività per definizione non sostenibili, insomma un approccio che ben poco ha a che fare con il concetto di *transizione* stessa, e che forse sarebbe più corretto definire *conservazione*. Questo è particolarmente grave, oseremmo dire intollerabile, perché usa una terminologia tesa a minimizzare l'impatto sociale della transizione per contrastare e allontanare la transizione stessa.

La fallacia del Piano si evince anche dall'affermazione di pag. 32 che riportiamo qui integralmente: “E' importante richiamare che la redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, preordinata e necessaria per il perseguimento di una efficace “transizione energetica” entro i tempi previsti – con primi, sfidanti obiettivi al 2030 – sia dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017, sia dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), adottato dal Governo alla fine del 2019, con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea.

Proprio nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi, si inquadra la disposizione della norma del PiTESAI che ridetermina in aumento di 25 volte dal 1 giugno 2019 i canoni annui dovuti dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in base alle superfici dei titoli minerari detenuti. Tali canoni erano rimasti invariati da oltre venti anni dalla precedente normativa regolatrice ed adeguati solo in base agli indici Istat. Il legislatore ha comunque previsto, nella medesima norma del PiTESAI che aumenta i canoni concessori, la possibilità per concessionari, una volta verificata la convenienza della concessione alla luce dell'importo dei nuovi canoni, di dismettere quelle non più redditizie, ovvero di ridurne l'estensione al fine di commisurarla alla produttività e di continuarne a ritrarre un profitto e delle utilità⁵. Ne discende che anche l'aumento dei canoni è funzionale all'attività volta alla valorizzazione della sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, all'annullamento degli impatti derivanti dalle attività upstream e al sostegno del processo di decarbonizzazione.”

Parlare, infatti di misura ambientale e richiamare genericamente la SEN e il PNIEC come strumenti per conseguire gli obiettivi ambientali fissati dall'UE appare a dir poco grave visto che, come già detto nelle pagine precedenti, la stessa UE ha sensibilmente alzato (da -40 a -55%) i suoi obiettivi e che lo stesso PNIEC sarà chiamato a brevissimo a fare altrettanto.

Anche la stessa misura di innalzare i canoni di concessione, seppur ampiamente giustificabile, appare non necessariamente priva di effetti potenzialmente negativi anche sul piano ambientale per il rischio che l'abbandono delle concessioni non più redditizie sia accompagnato dalla spinta a nuove attività di estrazione-coltivazione.

Del resto, questa misura vediamo come risponda piuttosto ad un (anche giusto) criterio di tipo economico a vantaggio dello Stato come si evince da quanto scritto a pag. 33:

“Pertanto, la rideterminazione in aumento di 25 volte dei canoni concessori si inquadra nell'ottica della valorizzazione dei beni pubblici, che mira ad una loro maggiore redditività per lo Stato, finalizzata ad una transizione energetica che

appare valore fondamentale da perseguire nell'interesse della generalità dei cittadini e che deve ritenersi idonea a giustificare la diminuzione proporzionale dei vantaggi dei soggetti che assumono la veste di concessionari (cit. Sentenza TAR Lazio del 17/09/2020).”

A pag. 77 del RA si legge:

“Si evidenzia che nelle attività di ricerca o di coltivazione di idrocarburi, la superficie del terreno occupata dagli impianti e opere connesse (pertinenze/facilities) è molto ridotta rispetto alla proiezione superficiale del giacimento. Pertanto in superficie coesistono altre attività antropiche (ad esempio attività agricole, industriali urbane, etc.) senza risentire degli effetti dell'attività nel sottosuolo.”

Detta affermazione appare quantomeno smentita dai fatti a giudicare da quanto è accaduto e ancora accade in Val D'Agri. (Si veda anche quanto riportato nel **Capitolo 8 delle presenti Osservazioni - Le attività minerarie a terra: Focus Basilicata**)

Occorre poi analizzare e contestare quanto riportato da pagina 114 in Capitolo **3.1.6. Il possibile riutilizzo delle infrastrutture minerarie**, relativamente a stoccaggio sotterraneo di CO₂ (oltre che come stoccaggio di gas naturale), così come sviluppato anche in Appendice A.

Al riguardo è interessante notare come correttamente da un lato si faccia cenno (forse senza rendersene conto) che quando si parla di CCS si tratta più che altro di *sperimentazione*:

“Altresì negli ultimi anni sono in sperimentazione, in alcune parti del mondo (non in Italia ove sono pervenute solo poche proposte di progetti al vaglio dell'Amministrazione), sistemi di stoccaggio in sotterraneo di CO₂ (si citano a titolo di esempio i casi in esercizio dei *siti di Sleipner (Mare del Nord), Snohvit (mare di Barents), Northern Lights CCS (Norvegia), Weyburn (Canada) e In Salah (Sahara algerino) e, su scala minore, con finalità dimostrative, Lacq (Francia), Compostilla (Spagna), Schwarze Pumpe (Germania)*.”

Al contrario nelle altre parti della documentazione (es. pag. 117-118 del Rapporto Ambientale) si riporta come se la CCS fosse in grado di fornire importanti contributi al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione climatica. Purtroppo, **nel testo si omette di riconoscere come invece proprio dal punto di vista tecnico-scientifico le pratiche legate alla cattura e allo stoccaggio della CO₂ non si siano dimostrate in grado di fornire il contributo atteso nel processo di decarbonizzazione, tantomeno non nei tempi e nelle dimensioni richieste**. Ripetiamo, i progetti CCS sono sostanzialmente in sperimentazione e dopo diversi decenni sono arrivati appena ad una capacità di circa 40 Mt di CO₂/a, corrispondente a meno dello 0,1% delle emissioni annuali di CO₂.

I fatti ci evidenziano quindi come la CCS sembri soprattutto funzionale a mantenere in vita l'industria del fossile (dagli impianti termoelettrici a quelli per estrazioni oil&gas, ecc.) piuttosto che a facilitare la transizione energetica. Peraltro occorre ricordare come ad oggi la CCS abbia dimostrato di essere assolutamente diseconomica (anche nel confronto con il passaggio alle fonti rinnovabili), causi una perdita di efficienza dei processi produttivi (con conseguente incremento dei consumi energetici e quindi delle stesse emissioni di CO₂), sia in grado di catturare solo una parte delle emissioni di un impianto o processo (quindi sempre molto meno del 100%), presenti rischi di tipo ambientale sia per possibile rilascio in atmosfera sia per la capacità di indurre o innescare fenomeni sismici anche di elevata magnitudo (al riguardo si veda il **Capitolo 7 delle presenti Osservazioni- Inquadramento degli aspetti geologici del PiTESAI** in cui si spiega con chiarezza quali sono i rischi connessi soprattutto alle iniezioni di fluidi), ecc. ecc.

Anche quando si ragiona di stoccaggio geologico di H₂ come a pag. 115 del Rapporto Ambientale:

“Per quanto riguarda lo stoccaggio geologico dell'idrogeno, è una delle opzioni di riutilizzo delle infrastrutture minerarie attualmente studiate, alla luce del ruolo strategico che potrà ricoprire l'H₂ nell'ambito della transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, su cui tuttavia non sono ancora stati ultimati tutti gli studi necessari in Italia e all'estero per l'avvio di casi studio.

Proprio a questo scopo è utile sottolineare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR pubblicato prevede futuri investimenti anche in ricerca e applicazione nell'ambito della Missione 2 relativa a “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che tramite la componente 2 su “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” prevede, al fine di raggiungere la progressiva decarbonizzazione di tutti i settori, investimenti e riforme per incrementare decisamente la penetrazione di rinnovabili, tramite soluzioni decentralizzate e utility scale (incluse quelle

innovative ed offshore) e rafforzamento delle reti (più smart e resilienti) per accomodare e sincronizzare le nuove risorse rinnovabili e di flessibilità decentralizzate, e per decarbonizzare gli usi finali in tutti gli altri settori, con particolare focus su una mobilità più sostenibile e sulla decarbonizzazione di alcuni segmenti industriali, includendo l'avvio dell'adozione di soluzioni basate sull'idrogeno (in linea con la EU Hydrogen Strategy).

Sempre nella Componente 2, particolare rilievo è dato alle filiere produttive. L'obiettivo è quello di sviluppare una leadership internazionale industriale e di conoscenza nelle principali filiere della transizione, promuovendo lo sviluppo in Italia di supply chain competitive nei settori a maggior crescita, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e rafforzando la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative (fotovoltaico, idrolizzatori, batterie per il settore dei trasporti e per il settore elettrico, mezzi di trasporto). In particolare, nell'ambito della componente 2 (C.2.3. PNRR) sono previste specifiche misure ed interventi di incentivazione per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno incluso anche lo stoccaggio, utilizzando per la produzione aree/siti industriali dismessi, **tra cui è possibile considerare i siti delle ex concessioni di coltivazione di idrocarburi a fine vita in dismissione.** “

appare evidente come sembra si stiano cercando argomenti per giustificare la prosecuzione delle attività connesse al comparto delle coltivazioni di idrocarburi e quindi al mondo del fossile anche in considerazione del fatto che molto del discorso sull'idrogeno è legato al cosiddetto *idrogeno blu*, ossia ottenuto proprio da gas naturale con pseudo possibilità di sequestro della CO₂, quindi con tutte le implicazioni negative connesse alla CCS brevemente sopra esposte. Peraltro, vorremmo qui anche evidenziare come recenti lavori scientifici ⁶ rilevino con estrema chiarezza che **l'idrogeno blu (quindi con CCS) anche nella più ottimistica delle ipotesi comporta emissioni di gas serra comunque maggiori rispetto a quelle che si avrebbero dalla diretta combustione del gas naturale.** Viene quindi da chiedersi che senso abbia ottenere questo tipo di H₂ quando poi le sue performance climatiche non sono migliori dell'suo diretto del CH₄ al punto che gli autori si chiedono quale sia il senso di usarlo visto il nullo contributo alla mitigazione climatica.

Del resto, proprio a pag. 117-118 del Rapporto ambientale si fotografano diverse contraddizioni, leggiamo infatti:

“STUDI RELATIVI ALLA RICONVERSIONE DELLE PIATTAFORME IN MARE PER LO STOCCAGGIO DELLA CO₂ E DELL'IDROGENO.

In riferimento alle attività di stoccaggio di CO₂ e di idrogeno, richiamando che le attuali politiche internazionali ed europee su questi temi ne riconoscono un ruolo importante per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera e la produzione di energia da fonti rinnovabili, si richiama che a livello nazionale, studi e ricerche su questo fronte sono già oggetto di programmi di ricerca quali 'Mission Innovation' e 'Strategia idrogeno', proprio con l'intento di perfezionare le conoscenze in merito alle barriere tecnologiche, all'economicità dei progetti e ad uno sviluppo normativo.

Oltre a questi programmi specifici, alcune iniziative sono nate anche nel contesto della promozione di studi per la sicurezza delle attività di produzione di idrocarburi offshore nell'ambito del programma CLYPEA, proprio con l'intento di coniugare la prossima dismissione degli impianti con un possibile riutilizzo a supporto della transizione energetica.

Tra questi si cita il progetto appena avviato (agosto 2020) con il Politecnico di Torino e il centro di competenza SEASTAR – “Sustainable Energy Applied Sciences, Technology & Advanced Research” relativamente allo studio di riconversione delle piattaforme offshore anche per lo stoccaggio di CO₂ o del mix gas naturale idrogeno al fine di produrre energia rinnovabile (visita il link <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/materie-prime/valorizzazione-del-patrimonio-minerario/198-notizie-stampa/2036144-al-via-presso-il-centro-seastar-lo-studio-di-progetti-di-ricerca-per-la-transizione-energetica>).

Alla luce di tale progetto saranno valutate le migliori opzioni tecnologiche, sarà effettuata un'attenta valutazione del rischio associato a fluidi infiammabili quali appunto l'H₂, saranno valutate particolari condizioni sismiche al contorno e contestualizzato il tutto nel quadro di riferimento giuridico attuale.

I risultati di questi studi potranno essere tenuti in conto al momento dello sviluppo di una normativa specifica sull'idrogeno o qualora sia valutata l'effettiva implementazione di un progetto di stoccaggio di CO₂ in mare (ai sensi della normativa vigente).

Tuttavia, queste stesse considerazioni non possono essere parte del PiTESAI sia per lo stato delle conoscenze non ancora del tutto sviluppato, sia poiché esse non rientrano nell'oggetto specifico di regolamentazione del Piano ovvero la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi.”

⁶ Robert W. Howarth, Mark Z. Jacobson. **How green is blue hydrogen?** *Energy Sci Eng.* 2021;00:1–12.

È manifesto come vi sia da un lato un palese sostegno alla CCS (la cui validità, come detto, è peraltro tutta da dimostrare, visto che la sperimentazione in diversi paesi del mondo ha prodotto risultati non proprio esaltanti) e allo stoccaggio di H₂ ma, dall'altro, proprio per quanto affermato nell'ultimo periodo citato, si riconosce candidamente che vi sono evidenti criticità sia sul piano conoscitivo sia *“poiché esse non rientrano nell'oggetto specifico di regolamentazione del Piano...”*. Verrebbe quindi allora da chiedersi perché occuparsene in questo contesto.

Alla luce delle varie considerazioni appena esposte, **si ritiene quindi molto grave l'apertura di credito eccessiva fatta nel PiTESAI soprattutto alla CCS, ma anche allo stesso stoccaggio geologico di H₂ prodotto proprio a partire da gas naturale, ossia dalle stesse aziende connesse alle estrazioni di idrocarburi**, nonostante le rassicurazioni del MiTE sul fatto che si punti all'idrogeno verde, rassicurazioni che alla luce del PiTESAI sarebbero quantomeno ingannevoli. Un evidente cortocircuito che non fornisce grandi elementi a sostegno della decarbonizzazione del sistema energetico ma, piuttosto, offre strumenti importanti (forse anche economici) alle aziende del fossile.

Leggiamo poi che al Capitolo **4.2. Coerenza con i piani e programmi pertinenti**, da pag. 178 del Rapporto ambientale, gli argomenti a supporto della coerenza con altri piani e programmi e si cita al riguardo il PNIEC. Ora quale sia la coerenza tra gli obiettivi ambientali dei due piani è tutta da dimostrare. Peraltro, come già ricordato, si torna a evidenziare come dovrebbe essere in fase di predisposizione il nuovo PNIEC che dovrebbe fare proprio i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni (-55%) con conseguente accelerazione allo sviluppo delle FER e dell'efficienza e, allo stesso tempo, ridurre ulteriormente l'uso di fonti fossili responsabili di emissioni di gas serra. Quindi anche se il PiTESAI fosse coerente con il PNIEC 2019, questo non fornirebbe adeguate garanzie proprio in termini di mitigazione climatica.

Da pag. 196 si sviluppa il Capitolo **5.3.1. Energia Fonti fossili e fonti rinnovabili** che a pag. 197 e 198 afferma:

“I prodotti petroliferi hanno rappresentato la componente prevalente con il 57,3% del consumo interno lordo nel 1990. La quota di prodotti petroliferi è costantemente diminuita fino al 32% nel 2020. Nello stesso periodo si osserva un corrispettivo incremento della quota di gas naturale, dal 26,3% nel 1990 al 41% nel 2020. La quota di combustibili solidi mostra un andamento oscillante intorno ad un valore medio di 8% con una tendenza in decrescita da 9,9% nel 1990 a 3,4% nel 2020.”

Asserzioni che evidenziano come proprio la quota gas sia andata aumentando e dal momento che il CH₄ (principale componente del gas naturale) non è affatto un combustibile amico del clima ^{7 8}, appare evidente come questo sia il settore da affrontare e ridurre decisamente, oggi, in una logica di decarbonizzazione, quindi evitando di rilasciare nuove concessioni di estrazione.

Aspetti che poi possiamo incrociare con quanto riportato a pag. 199 del RA:

“Il contributo della produzione nazionale di gas naturale mostra una forte contrazione, passando dal 36% del 1990 al 5,6% del 2020. I prodotti petroliferi mostrano un incremento passando dal 5,3% del 1990 al 12,9% nel 2020.”

Che dovrebbe indurre a riflettere come le potenzialità di estrazione di gas siano sempre più modeste (accompagnate da un forte incremento delle importazioni) e quelle del settore petrolifero stiano invece premendo su un acceleratore del tutto insostenibile sia per gli impatti ambientali diretti sia in un'ottica di decarbonizzazione. Sia ben chiaro: in merito al settore oil non si auspica certo una maggiore importazione ma, essendo questo combustibile fossile estremamente dannoso per l'ambiente e la salute delle persone, occorrerebbe ragionare in chiave di sua sostituzione progressiva ma rapida e non certo nel tentativo di andare a sviluppare nuove coltivazioni.

⁷ United Nations Environment Programme and Climate and Clean Air Coalition (2021). **Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions**. Nairobi: United Nations Environment Programme.

⁸ New Climate Institute, Ecofys e Climate Analytics. “Foot Off the Gas: increased Reliance on Natural Gas in the Power Sector Risks an Emissions Lock-In”. June 2017.

A pag. 207 del RA leggiamo:

“Gas ad effetto serra La lotta al cambiamento climatico è una delle priorità dell'Unione Europea. Dopo gli obiettivi previsti per il 2020 dal “Pacchetto Clima e Energia”, la Commissione Europea ha proposto nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche da raggiungere entro il 2030 (Clean Energy Package) che fanno seguito all'accordo raggiunto a Parigi in occasione della COP21 ed ha avviato la discussione sugli scenari di sviluppo al 2050 con la strategia a lungo termine (2018) per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 80-95% al 2050 a livello europeo. Gli obiettivi per il 2030 prevedono la riduzione delle emissioni di gas serra nazionali del 40% rispetto ai livelli del 1990, l'aumento dell'energia da fonti rinnovabili al 32% del consumo finale lordo e la riduzione del 32,5% dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 da conseguire attraverso l'aumento dell'efficienza energetica.”

Affermazioni che testimoniano l'errore di considerare ancora gli obiettivi comunitari non aggiornati e il PNIEC 2019 (ossia -40%) come quelli sfidanti e di riferimento. Peccato che i nuovi obiettivi comunitari, a cui il PNIEC deve adeguarsi, siano oggi più impegnativi, ossia -55% delle emissioni nette entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

Stessi errori si evincono a pag. 216 nel Capitolo “5.3.4. *Scenari energetici e di emissioni di gas climalteranti*”. Sempre nel Rapporto Ambientale si continua a citare gli scenari del PNIEC (es pag. 219 e 220) ma si omette di ricordare quanto più volte detto precedentemente circa i nuovi obiettivi EU (-55%) che impongono al nostro paese di ridurre sensibilmente il ricorso alle fonti fossili (quindi petrolio e gas...). Viene pertanto da chiedersi come possa essere compatibile questo nuovo scenario EU (peraltro si ricorda come il Parlamento EU chiedesse riduzione del 60%) con la possibilità di proseguire con le coltivazioni oil&gas.

Queste gravi mancanze nel RA sono in parte anche contraddette da quanto riportato a pag.63 nella *Tabella 1.B-1: Normativa livello internazionale/comunitario*

Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 10-11 dicembre 2020	Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, l'UE deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio nonché aggiornare il quadro per le politiche dell'energia e del clima. A tal fine, il Consiglio europeo approva un obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e invita i colegislatori a tenere conto di questo nuovo obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest'ultima rapidamente.
---	--

che se non altro ricorda come a livello comunitario si sia orientati verso obiettivi più ambiziosi di quelle del PNIEC 2019. **Il Rapporto Ambientale dovrebbe quindi fare propri almeno i nuovi target EU.**

A pagina 425 del Rapporto Ambientale si parla de l'opzione zero:

“...l'assenza del Piano implicherebbe la mancata individuazione di criteri per la definizione di un quadro che consenta una gestione sostenibile delle attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi. Tale opzione comporterebbe che tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree caratterizzate dalla presenza di potenziale geominerario, e tutte le aree marine aperte per decreto, ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo normativo di esclusione, rimarrebbero disponibili alla presentazione di nuove istanze per la ricerca e lo sfruttamento e che tutti i titoli e le istanze attualmente in essere manterrebbero la loro attività ed estensione superficiale. L'effetto dell'opzione zero si tradurrebbe pertanto nella potenziale presentazione di nuove istanze e/o prosecuzione delle attuali attività e procedimenti in corso senza un quadro di riferimento territoriale rispetto al quale poter gestire le interferenze. Nel Capitolo 7 del presente rapporto (Tabella 7-2: interferenze territoriali tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione - Tabella 7-3: interferenze di centrali e pozzi tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione) è condotta un'analisi rispetto alle attuali interferenze.”

Ad avviso delle scriventi associazioni, l'unica opzione per un elevato livello di sostenibilità connesso con le estrazioni oil&gas sarebbe quello di andare a progressiva chiusura delle concessioni esistenti ed impedire nuove attività di ricerca ed estrazione di combustibili fossili per la loro incompatibilità con un processo di decarbonizzazione che sappiamo deve essere fortemente accelerato per fronteggiare la minaccia dei cambiamenti climatici. Del resto, come si evince dalla letteratura scientifica o dallo stesso già citato rapporto IEA *Net Zero by 2050*, pensare di proseguire con questo tipo di attività estrattive è per definizione insostenibile. Peraltro, attribuire al PiTESAI compiti di mitigazione come avviene a pag. 425 e 426 appare una forzatura dal momento che detti compiti dovevano essere preordinatamente assunti da strumenti di pianificazione richiesti a livello comunitario quali ad esempio la MSP (si veda parte su osservazioni pianificazione dello spazio marittimo).

In merito alla **produzione di idrocarburi** attuale e alle implicazioni anche in termine di scelte energetiche si legge ad esempio a pag. 21 e 22 della Sintesi che:

“Nel 2020 è stata registrata una produzione di gas naturale pari a 4,42 miliardi di Sm³, con un decremento del 11,4 % rispetto alla produzione 2019. Nel 2020 si è registrata una produzione di olio greggio pari a 5,38 milioni di tonnellate con un incremento del 26,13 % rispetto alla produzione 2019.

Le produzioni nazionali di gas ed olio nel 2020 hanno contribuito rispettivamente per circa il 6,2% e circa il 11,3% al fabbisogno nazionale. “

Tenendo a mente questi dati e incrociandoli da un lato con quelli relativi alla Situazione Energetica Nazionale ⁹ dall'altro con quelli del Capitolo **6.2. Scenario previsionale delle attività upstream in Italia in assenza del PiTESAI** (pag. 427 del Rapporto Ambientale) emerge una situazione che meriterebbe ben altri ragionamenti strategici e di impostazione delle politiche energetico-climatiche. Per essere chiari, analizzando i numeri che riguardano le riserve di idrocarburi presenti nel territorio italiano (mari inclusi), incrociandoli con quelli di consumo nazionale per le due fonti fossili oggetto del presente Piano, si scopre che per il gas naturale abbiamo riserve che nella più ottimistica delle ipotesi (ossia conteggiando anche le P3, che qualsiasi addetto ai lavori sa essere difficilmente estraibili a costi economici ed energetici accettabili e ragionevoli) si avrebbero circa 111,588 miliardi di m³ di gas. Ora dal momento che il nostro Paese consuma mediamente circa 75 miliardi di m³ di gas all'anno (solo nel 2020 la domanda è stata di 71,3 miliardi m³, circa 4,3% meno dell'anno precedente, e solo per ragioni connesse al Covid19 ¹⁰) vorrebbe dire che anche se potessimo (e tecnicamente non è possibile) sfruttare tutte le riserve, queste sarebbero in grado di coprire appena un anno e mezzo della domanda di gas nazionale.

Analogamente ragionando sul *oil* vediamo che se si conteggiano tutte le riserve (sempre con eccesso di ottimismo vista la scarsa probabilità che si arrivi a sfruttare le P3 per ragioni economico-energetiche) vediamo come ne abbiamo circa 221 Mtep. Ora, dal momento che il nostro paese ne consuma oltre 45¹¹ Mtep/anno, vorrebbe dire che le riserve complessive potrebbero soddisfare l'intera domanda nazionale per neanche 5 anni!

⁹ MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – DGISSEG LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2020 – Luglio 2021

¹⁰ MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – DGISSEG LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2020 – Luglio 2021

¹¹ MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – DGISSEG LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2020 – Luglio 2021

Tra le tante cose ancora da dire evidenziamo come dalla Sintesi non tecnica (pag.6) si legga che *“Il MiSE e il MATTM hanno anche trasmesso alla Commissione europea nel 2021 la Long Term Strategy che fornisce una visione al 2050.”*, si ricorda però come questo strategico documento non abbia mai visto una adeguata partecipazione della società civile e quindi delle stesse associazioni ambientaliste. Comunque ci permettiamo di dubitare che una simile strategia possa *“realizzare un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili”* se ancora, come abbiamo ampiamente avuto modo di vedere, si continua a puntare su fonti fossili quali petrolio e gas.

3- La Pianificazione dello Spazio Marittimo e il PiTESAI

La Direttiva 2014/89/UE ‘istituisce un quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM) nell’intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’uso sostenibile delle risorse marine’ (art.1) e rappresenta lo strumento che gli Stati membri dell’Unione Europea hanno deciso di adottare per raggiungere gli obiettivi di buono stato ambientale, GES (*Good Environmental Status*), dei mari europei entro il 2020, come previsto dalla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina. Obiettivi che non sono stati raggiunti. La PSM avrà un ruolo centrale e chiave anche per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi della Nuova Strategia sulla Biodiversità per il 2030, i quali non si potranno realmente raggiungere se non incorporati nel processo di PSM con approccio ecosistemico.

Si deve ricordare, innanzitutto, che la Direttiva PSM prevedeva che, entro il 31 marzo 2021, ogni Stato membro avrebbe dovuto implementare uno o più piani di gestione per il proprio spazio marittimo. L’Italia non ha rispettato questa scadenza evidenziando tutt’oggi un ritardo nei lavori. Con il passare dei mesi questo ritardo non ha creato preoccupazioni crescenti solo per le organizzazioni ambientaliste ma anche per tutti i settori della Blue Economy, molte delle quali (ad es. energia rinnovabile offshore, acquacoltura, trasporto marittimo e turismo di massa) sono, secondo le previsioni, destinate ad espandersi notevolmente entro il 2030 (Randone *et al.*, 2017)). Entro questa data, inoltre, L’Italia dovrà aver protetto il 30% dei propri mari, con un 10% rigorosamente protetto.

In sintesi, quindi, la pianificazione dello spazio marittimo con approccio ecosistemico dovrà, nel più breve tempo possibile, pianificare tutte le attività marittime inclusa la protezione ambientale. E questo lo si dovrà fare in maniera olistica, e non più settoriale, considerando allo stesso tempo tutte le variabili in gioco, sia quelle ambientali che socioeconomiche, includendo nell’equazione i cambiamenti climatici e proteggendo di conseguenza i rifugi climatici che verranno individuati.

Ciò premesso, non si capisce la logica, e nemmeno la fretta evidenziata, di anteporre una proposta di piano (anche se ha più la forma e la sostanza di un documento di indirizzo) al Piano di gestione dello Spazio Marittimo. Si sottolinea peraltro che nell’art. 8 comma 1 della Direttiva PSM è scritto che *‘In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5’*. Mentre al comma 2 dello stesso articolo tra gli interessi ed attività da gestire si menzionano gli *‘impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili’*. E quindi ci si interroga sul perché il settore dell’Oil&Gas dovrebbe avere non solo la precedenza sulla protezione ambientale e tutte le altre attività marittime ma addirittura sullo stesso piano di gestione dello spazio marittimo. Come sottolineato a pagina 25 del Rapporto Ambientale: *‘Attualmente la MSP, in Italia, è tuttavia in fase di redazione e non è ancora disponibile la versione definitiva della stessa, per come consolidata a valle del processo di VAS. Si ritiene, quindi, che la MSP dovrà considerare quanto prodotto sinora dal presente Piano, che potrà essere comunque oggetto di opportune future verifiche e armonizzazioni ulteriori con la MSP, nel caso di un aggiornamento del PiTESAI (per esempio con frequenza biennale)’*.

A questo proposito, ci preme evidenziare: 1) come un aggiornamento con frequenza biennale appaia veramente poco credibile (soprattutto se anticipato dal *‘per esempio’*, dandone quindi un senso probabilistico, senza prendersi di fatto l’impegno, almeno a parole, di farlo) e 2) che le armonizzazioni ci potrebbero essere se il settore dell’Oil&Gas venisse gestito contemporaneamente con gli altri settori, inclusa la protezione ambientale. Qualora il PiTESAI venisse anteposto al piano di gestione dello spazio marittimo sarà difficile, per esempio, istituire un’area marina protetta in un importante rifugio climatico piuttosto che in una zona ad elevata biodiversità, se si è deciso di dedicare quell’area

alle attività di *upstream*. E lo stesso vale se la stessa area la si volesse dedicare all' eolico offshore e/o all'acquacoltura sostenibile. Altresì si complicherebbe il processo di creazione di corridoi ecologici, come richiesto dalla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, per impedire l'isolamento genetico, consentire la migrazione delle specie e preservare e rafforzare l'integrità degli ecosistemi. Fondamentale, quindi, è che per raggiungere una reale sostenibilità ecologica ed energetica, che l'Italia peraltro si è impegnata a perseguire (firmando le relative direttive ed accordi internazionali), non si anteponesse la proposta di piano del PiTESAI a quello della PSM.

E' bene ricordare a proposito delle scelte di sostenibilità che la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 ci ricorda come la natura ci sia indispensabile non solo per la nostra resilienza e per prevenire la comparsa e diffusione di malattie future, ma anche per le nostre economie, consapevolezza questa che non risulta sia definitivamente e chiaramente acquisita, a parte i riferimenti pro forma alla Strategia, nella documentazione alla base della procedura di VAS. A questo proposito si deve ricordare che nella Strategia europea si legge che *“la protezione della biodiversità ha giustificazioni economiche ineludibili. I geni, le specie e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali. Oltre la metà del PIL mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce”* (Forum economico mondiale, Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy, 2020). L'Unione Europea punta, quindi, a invertire la perdita di biodiversità abbracciando il principio del *“guadagno netto”*, ossia restituire alla natura più di quanto le si sottrae, in totale sintonia con gli impegni espressi nel Green Deal europeo. Sarà fondamentale quindi che ogni Stato membro estenda la propria rete (coerente) di zone protette e che elabori un piano ambizioso di ripristino della natura.

Nella Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 si legge infatti che *“l'ampliamento delle zone protette è anche un imperativo economico: secondo le stime degli studi sui sistemi marini per ogni euro investito nelle zone marine protette se ne generano almeno tre (Brander et al., The benefits to people of expanding Marine Protected Areas, 2015); analogamente, il controllo dell'adeguatezza delle direttive Natura (Fitness Check of the EU Nature Legislation, SWD(2016) 472) ha dimostrato che i benefici di Natura 2000 sono valutati tra i 200 e i 300 miliardi di EUR all'anno. Si prevede che il fabbisogno di investimenti della rete generi fino a 500 000 nuovi posti di lavoro (Quadri di azioni prioritarie degli Stati membri 2020; Mutafoglu et al., Natura 2000 and Jobs: Scoping Study, 2017)”*.

Tornando a verificare quali siano gli elementi di potenziale conflitto tra il PiESAI e la PSM si noti che a pagina 33 del Rapporto Ambientale, si sostiene che *“il PiTESAI, è stato pensato quale strumento per adottare nel settore dell'upstream un approccio strategico territoriale, volto alla valorizzazione della sostenibilità ambientale nello sviluppo socioeconomico su scala nazionale e locale”* e si aggiunge che *“il PiTESAI è considerato uno degli strumenti che vanno a comporre il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l'innovazione in ambito energetico, mostrando attenzione al territorio nel suo complesso. Il Piano, incentrato sulla sostenibilità ambientale e socioeconomica delle scelte in termini di politica energetica effettuate nelle differenti aree del Paese, intende ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream, ovvero dall'esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione degli idrocarburi, e avviare il processo di decarbonizzazione”*. A riguardo si sottolinea come la PSM con approccio ecosistemico non solo ha risvolti strategici su scala nazionale e di bacino (considerando, come previsto dalla direttiva stessa, le cooperazioni transnazionali oltre che le caratteristiche intrinseche di un approccio ecosistemico) ma è anche lo strumento attraverso cui raggiungere gli obiettivi di protezione ambientale e sostenibilità. Una sostenibilità indubbiamente maggiore rispetto a quella che si raggiungerebbe antepoendo il PiTESAI al piano PSM in quanto, come detto sopra, mancherebbe di una visione olistica che consideri contemporaneamente l'ecosistema e tutte le attività presenti al suo interno, presenti e future, impatti cumulativi e cambiamenti climatici inclusi. Nel testo inoltre si parla del PiTESAI come di uno strumento di pianificazione che mira alla sostenibilità ambientale

nello sviluppo socioeconomico su scala nazionale e locale. Nel fare questo però non si spiega, entrando in dettaglio, come si otterrebbe questa sostenibilità, e non lo si fa né a breve né a lungo termine. Né tantomeno si specifica in dettaglio gli impatti ai quali sarà sottoposto l'ambiente marino e costiero. Non si capisce dunque come si potrà accompagnare la transizione energetica nazionale verso la decarbonizzazione se da nessuna parte si tiene conto, per esempio, della crescente domanda di spazio marittimo da parte delle compagnie di eolico offshore. Così come non sono state considerate tante altre attività che invece sono e/o verranno considerate nel processo di PSM. Risulta poco chiaro anche come si intenda decarbonizzare il nostro sistema energetico se da una parte non si intende cancellare nessuna delle zone marine istituite per questo settore (Zone dalla A alla G) e dall'altra si dimostri l'intenzione di voler trovare nuove aree dove poter estrarre altro gas. Quindi non solo andando in direzione contraria alla decarbonizzazione ma di fatto contribuendo a creare più emissioni, come sottolineato pure a pagina 91 del "Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021": *'ritenuto che l'apertura di nuove aree di coltivazione sia difficilmente conciliabile con le strategie di decarbonizzazione del paese'*. È vero che la frase pocanzi citata si riferisce nello specifico all'apertura di nuove aree di coltivazione a terra, tuttavia viene logico pensare che il concetto non possa cambiare per quanto riguarda l'ambito marino-costiero rispetto a quello terrestre.

A pagina 24 del Rapporto Ambientale, inoltre, è scritto: *'Attualmente il MITE lavora in sinergia con le altre Amministrazioni competenti, presso il Tavolo Tecnico Interministeriale istituito presso il MIMS (capofila dei lavori del Comitato Tecnico e Autorità competente), per l'attuazione della Direttiva e la redazione dei piani. Pertanto, in qualità di partecipante ai lavori del Comitato Tecnico Ministeriale per la redazione della Pianificazione Spaziale Marittima, oltre a dividerne gli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile, il MITE, in qualità di proponente, sta lavorando in sinergia con la MSP anche nell'ambito della redazione del presente Piano al fine di assicurare la coerenza nella definizione degli obiettivi più generali di coesistenza e sviluppo armonico e sostenibile degli usi del mare e della costa'*. A riguardo si fa notare che il PiTESAI viene menzionato un'unica volta durante le riunioni del Comitato Tecnico per la pianificazione dello spazio marittimo, e cioè durante l'ultima riunione (la tredicesima) avvenuta il 23 marzo 2021, in cui il MITE-DG CreSS specifica che *'il contributo relativo all'ambiente marino è rimasto pendente essenzialmente per due elementi: 1) elemento sollevato più volte nel corso delle riunioni, relativo all'aspetto trasversale della caratterizzazione della tutela dell'ecosistema marino; 2) coordinamento necessario con i colleghi dell'ex MISE, almeno per la parte relativa al PiTESAI. Il MITE è pronto a fornire il proprio contributo sul Documento integrato messo a disposizione il giorno precedente la presente riunione'*.

Amesso, quindi, che si possa parlare di sinergia tra PiTESAI e il piano di gestione dello spazio marittimo grazie all'essere stato menzionato una sola volta durante l'ultima riunione, si fa notare che il tavolo tecnico ha ricevuto la documentazione il giorno prima della sopracitata riunione e che quindi non ci risulta essersi espresso in tale proposito. Parlare quindi di sinergia tra i due piani e coerenza sugli obiettivi da perseguire, come se i due piani si muovessero all'unisono verso una sostenibilità ambientale ed energetica, risulta essere quantomeno una forzatura. Ancora una volta quindi si ribadisce come non si comprenda il senso del perché avviare una procedura di valutazione ambientale di un piano settoriale in assenza di un piano di gestione dello spazio marittimo che di fatto lo includerebbe al suo interno ma con il plus valore di considerare allo stesso tempo tutti i settori marittimi, impatti cumulativi e cambiamenti climatici inclusi, con una visione socioeconomica di insieme oltre che ecosistemica, sia a breve che a lungo termine, perseguendo i target di protezione ambientale imposti dalla *Marine Strategy Framework Directive* e dalla Nuova Strategia sulla Biodiversità per il 2030.

C'è da notare, poi, che nel Rapporto Ambientale così come in altri documenti relativi al PiTESAI, si menziona spesso la sostenibilità socioeconomica e ambientale, tuttavia al punto 2.3.2. del Rapporto Ambientale (pag. 75) si palesa come l'analisi costi-benefici (CBA) si sia focalizzata solo ed

esclusivamente sulle diverse opzioni di dismissione degli impianti. Se quanto scritto nel Rapporto Ambientale circa il PiTESAI è vero, e cioè che il PiTESAI *‘è uno strumento volto alla valorizzazione della sostenibilità ambientale nello sviluppo socioeconomico su scala nazionale e locale’* e che *‘è uno degli strumenti che vanno a comporre il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l’innovazione in ambito energetico, mostrando attenzione al territorio nel suo complesso’* (pg 33 del Rapporto Ambientale) allora le analisi costi-benefici dovrebbero prendere in considerazione non solo le fasi di decommissioning degli impianti esistenti ma altresì valutare su scala nazionale e locale se dal punto di vista economico, sociale ed ambientale abbia più senso dedicare certe aree alle attività di *upstream* piuttosto che a quelle relative, per es., all’eolico offshore (per es. in termini di inquinamento, creazione di nuovi posti di lavoro e raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia; oppure istituire in quelle aree delle aree protette con benefici ambientali in termini, oltre che di protezione della biodiversità, di assorbimento di carbonio); così come si dovrebbero prendere in considerazione gli effetti delle attività di *upstream* sull’ambiente marino e costiero e ciò che comporterebbe in ambito socioeconomico. Per esempio, i danni che le attività di *airgun* hanno sull’ecosistema (si veda in proposito il *“Quarto rapporto sugli effetti per l’ecosistema marino della tecnica di airgun”* redatto da ISPRA nel 2019) con conseguenti ricadute ambientali e socioeconomiche, si pensi per esempio al settore della pesca (artigianale, industriale e ricreativa). È probabile che questo sia dovuto al fatto che, come esplicitato a pagina 74 del Rapporto Ambientale, *‘lo sviluppo di scenari alternativi all’Oil&Gas trascende dal mandato del Piano’* ma, a questo proposito, si fa notare come, invece, questi scenari sono considerati nell’ambito della pianificazione dello spazio marittimo con approccio ecosistemico e quindi, ancora una volta preme sottolineare come sia difficile trovare la *ratio* dell’anteporre il PiTESAI al piano di gestione dello spazio marittimo.

Inoltre, rispetto alle analisi costi-benefici su rileva come queste siano state, in generale, molto più articolate per la parte onshore rispetto a quella offshore. Chiediamo quindi che venga implementata la parte a mare per queste analisi e considerazioni.

A pagina 92 del Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021 è scritto che *‘i criteri ambientali nel RA dovranno essere formulati in modo da essere dinamici e adattativi, considerando la possibilità di esclusione di aree e relativo buffer (che, in via precauzionale, è individuato pari a 12 miglia per il mare e a 5 km per quelle a terra) ogni qualvolta vengano identificate nuove aree protette o vincolate a diverso titolo’*. Ci si interroga quindi, nuovamente, su quale sia il senso di anteporre il PiTESAI al piano di gestione dello spazio marittimo visto e considerato che in quest’ultimo verranno individuate sicuramente nuove aree di protezione in mare (nell’ottica di raggiungere l’obiettivo fissato dalla Agenda 2030 di estendere le aree protette marine e terrestri al 30% della superficie, di cui un 10% strettamente protetto, entro il 2030) che, di fatto, escluderanno altre aree all’interno delle aree al momento considerate idonee all’interno del PiTESAI. E come si pensa di gestire la faccenda qualora venissero considerate, prima dell’implementazione del piano di gestione dello spazio marittimo, una o più aree idonee alle attività di *upstream* (e si incominciasse a fare ricerca o prospezione o coltivazione), e post-piano PSM la stessa area o le stesse aree risultassero importanti per la tutela della biodiversità ed il raggiungimento degli obiettivi di protezione 2030?

A pagina 92 del Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021 è scritto che *‘al fine di potenziare lo sviluppo di una acquacoltura eco-sostenibile le aree interessate dalla presenza di impianti di acquacoltura (maricoltura), unitamente a un buffer di almeno 12 miglia, vengano ritenute non idonee alla coltivazione di idrocarburi’*. Viene naturale domandarsi: qualora all’interno del processo di pianificazione dello spazio marittimo vengano identificate nuove aree adatte ad una acquacoltura sostenibile, le aree considerate idonee dovrebbero rivedere il carattere della loro idoneità risultando di conseguenza non più idonee

4- Vincoli Assoluti e Relativi di Esclusione

Nella Sintesi Non Tecnica e nel Rapporto Ambientale si dà grande enfasi al Capitolo 2.3,1 e alla relativa Tabella sulla “Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici” che dovrebbero consentire di determinare dove le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi possono essere ancora consentite o debbano essere escluse.

Si fa notare come nel Capitolo e nella tabella richiamati esista un’importante contraddizione per quanto riguarda la definizione di ‘vincoli relativi di esclusione’ in quanto a pagina 35 del Rapporto Ambientale si afferma che questi comportano l’esclusione (“*vincoli relativi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l’esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate*”); mentre a pagina 164 della Proposta di Piano si afferma che questi che questi suggeriscono l’esclusione (“*vincoli relativi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, suggeriscono l’esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate per le conseguenti difficoltà ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per svolgervi le operazioni di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, creando quindi le condizioni del c.d. criterio di divieto delle attività per prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire - (in tale tipologia di vincolo possono rientrare anche categorie ambientali non direttamente cartografabili, ma comunque individuabili da specifici provvedimenti e atti adottati dai relativi Enti a cui è rimessa la competenza). Tali vincoli sono meglio definiti alla sezione 1.3.1.*”).

Per superare questa ambiguità si ritiene che sia più logico e conseguente portare tutte le categorie di aree individuate come “vincoli relativi” nella categoria dei “vincoli assoluti”. Sempre a riguardo si fa notare come per esempio la categoria 9 dovrebbe essere portata in vincoli assoluti e non lasciata in vincoli relativi di esclusione, trattandosi di ‘*siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)*’; ma questo discorso vale altresì per le categorie 1, 6, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Inoltre, vista la loro importanza dal punto di vista della tutela della biodiversità, si chiede di spostare le categorie 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 da ‘Vincoli relativi di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche’ a ‘Vincoli assoluti’.

Inoltre, si aggiunga che non è chiaro, nella tabella presente all’interno del Rapporto Ambientale (‘*Tabella 2.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l’elaborazione del PiTESAI*’), cosa si intenda per cartografabile: cartografato/già mappato? Ma soprattutto cosa si voglia fare qualora la cartografia non sia disponibile o lo sia in maniera parziale. Si riporta a mo’ di esempio (ma la risposta la si vorrebbe per tutte le categorie che si incontrano in questa situazione) il caso della categoria 34 ‘*Aree marine di particolare pregio: Canale di Sicilia - area dello Stretto di Sicilia, - area del Mediterraneo centrale, -le “Important Marine Mammal Areas IMMAs” (OIUCB)*’, dove su cartografabile c’è scritto ‘no - Dati di perimetrazione ufficiale non disponibili’. Eppure, nel Rapporto Ambientale a pagina 329 in ‘*Figura 5.3-96: Important Marine Mammal Areas (<https://www.marinemammalhabitat.org/>)*’ sono riportate una parte di questa categoria: le aree importanti per i mammiferi marini. Le cui specie sono oltre che molto sensibili a fonti di inquinamento acustico (vedi effetti airgun del rapporto ISPRA menzionato nei paragrafi precedenti), risultano anche protette dalla Direttiva Habitat. Si chiede una risposta, il più possibile esauriente, anche a questo proposito.

Ci si interroga inoltre circa la mancanza, all'interno del Rapporto Ambientale e non solo, degli aspetti legati alla possibilità che avvengano dei rischi durante le attività di *upstream*. La storia dell'Oil&Gas non è nuova a questa eventualità eppure in nessun documento si tratta seriamente questa parte. Considerati gli impegni che l'Italia si è presa a livello europeo ed internazionale sia per quanto riguarda una transizione energetica sostenibile verso la decarbonizzazione e lotta ai cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda la tutela della biodiversità, un rischio di incidente/sversamento rischierebbe di vanificare tutti gli sforzi intrapresi (e non solo a livello nazionale), soprattutto se non adeguatamente considerato.

5- Inquadramento e riferimenti cartografici della VAS

Leggibilità della carta delle aree potenzialmente idonee

Il risultato finale del PiTESAI si può dire che sia contenuto nell'elaborazione della cartina di pagina 194 del Rapporto Ambientale (di seguito riportata), in cui vengono definite le “*aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca*” ottenuta mediante la sottrazione delle aree individuate dai criteri applicati e definiti nel piano (criterio geologico, criterio minerario, criterio amministrativo, vincoli assoluti) alle aree precedentemente aperte alla coltivazione di idrocarburi (l'intero territorio terrestre e le famose zone marine A, B, C, D, E, F, G).


Da questa operazione meramente cartografica si arriva all'individuazione delle aree potenzialmente idonee a cui si possono applicare ulteriori vincoli e restrizioni (definiti da altri vincoli assoluti e da vincoli relativi di esclusione) in modo che “*dalla sovrapposizione delle aree di cui ai criteri delle lettere A, B, C, andando ad effettuare la sottrazione delle aree di cui al criterio della lettera D, il presente Piano determina la cartografia finale delle aree che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per la VAS (Figura 5.1-10).*”

Riassumendo, si evidenzia che l'area complessivamente interessata dall'ambito territoriale di riferimento per la VAS del PiTESAI, pari a 156.403,76 km² (di cui 81,6% in terraferma e 18,4% a mare):

- a terra ricomprende il 42,5% del territorio nazionale.

Non sono interessate, per motivi legati al potenziale geominerario e alla storia esplorativa degli ultimi 30 anni, le Regioni Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria, Umbria, Toscana (ad eccezione dell'area relativa a due concessioni di coltivazione in essere) e Sardegna (Figura 5.1-10).

- a mare ricomprende l'11,5% dell'area complessiva delle zone marine sinora aperte A, B, C, D, E, F, G (Fig. 5.1-10)”



Ad una prima (non facile) lettura, di fatto, il risultato finale del piano sembra essere quello di aver ridotto del 57,5% le aree a terra potenzialmente idonee alle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi; percentuale che diventa ben dell'88,5% per le aree marine.

Sembrebbe un “successo” per certi versi. Nel momento dell’approvazione del piano, ad esempio, seguirebbero nuovi decreti di ripermimetrazione delle aree marine aperte alle attività petrolifere che porterebbero ad una drastica riduzione delle stesse. Stando alla carta proposta l’area marina G, a largo della Sardegna occidentale, risulterebbe di fatto chiusa per sempre.

In realtà, andando a vedere più in dettaglio sulla piattaforma web messa a disposizione da ISPRA, dove è possibile visualizzare i famosi criteri escludenti applicati alle aree potenzialmente idonee, **si notano delle disomogeneità importanti che andrebbero quanto meno approfondite o giustificate meglio.**

Si aggiunga, inoltre, come spesso accade in queste fasi di mappatura preliminare, **non si tiene conto della realtà dei fatti e spesso le aree potenzialmente idonee ricadono nella migliore delle ipotesi praticamente attaccate al limite delle aree vincolate.** Così facendo non si tiene conto di una stretta

fascia o corridoio o buffer “ecosistemico” che fa da zona cuscinetto tra l’area vincolata o protetta e l’eventuale opera da realizzare. Non si tiene neanche conto del concetto di “rete” **ecosistemica che si viene spesso a creare tra zone prossime ma separate fisicamente (o meglio cartograficamente) ma che costituiscono un unicum naturale** e che pertanto meriterebbero la realizzazione di un’analisi di rete specifica.

Ambito territoriale di riferimento e informazioni georeferenziate


Per quanto riguarda le informazioni georeferenziate presenti nel PITESAI (isprambiente.it) relative all’Ambiente Marino e Costiero, si fa notare come nel livello ‘Stati informativi di base’ ed in particolare nel *layer* ‘Ambito territoriale di riferimento per la VAS’, l’area nella parte meridionale dell’Adriatico di fronte alla Puglia sia stata giudicata “idonea” alle attività di estrazione e ricerca di idrocarburi nonostante sia un’area Ecologicamente e Biologicamente significativa ai sensi della Convenzione sulla Diversità Biologica (<https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204126>; <https://www.cbd.int/ebsa/>).

Grazie alle sue caratteristiche ambientali e oceanografiche quest’area ospita habitat importanti per diverse specie di cetacei e altra megafauna marina protetta secondo l’Annesso II del protocollo SPA/Bio della Convenzione di Barcellona, quali lo Zifio (*Ziphius cavirostris*), la Stenella striata (*Stenella coeruleoalba*), la Mobula (*Mobula mobular*), la tartaruga marina (*Caretta caretta*) e la foca monaca (*Monachus monachus*). L’importanza dell’area per i mammiferi marini, è ribadita anche a pagina 329 del Rapporto Ambientale (si veda: ‘Figura 5.3-96: Important Marine Mammal Areas (<https://www.marinemammalhabitat.org/>)’).

L’area è inoltre estremamente importante per la presenza di ecosistemi marini bentonici vulnerabili quali comunità di coralli profondi di acqua fredda e di spugne profonde – habitat fondamentali per la biodiversità e la rete trofica marina tanto che sono state presentate proposte, a più riprese, per l’istituzione di due *Fisheries Restricted Areas* (FRAs) ai sensi della GFCM (*General Fisheries Commission for the Mediterranean*): una nel Canyon di Bari e una nel Canale di Otranto. Si tratta infine di un’area con elevate densità di tonno rosso, pesce spada e diverse specie di elasmobranchi, tra cui la verdesca, (*Prionace glauca*), specie protetta dalla Direttiva Habitat e considerata *Critically Endangered* all’interno della lista rossa dello IUCN ([https://wwf.it/assets/panda.org/downloads/safesharks versione 5 compressed 2 .pdf](https://wwf.it/assets/panda.org/downloads/safesharks%20versione%205%20compressed%20.pdf)).

I risultati del progetto Safesharks mostrano questo sia un importante habitat per l’alimentazione e la crescita dei giovanili di verdesche. Si ritiene inoltre che questa specie sfrutti quest’area durante il suo ciclo vitale. Pertanto, si chiede di escludere quest’area da ogni attività di *upstream*.

Per quanto riguarda le informazioni georeferenziate presenti in PITESAI (isprambiente.it), si fa notare come nel livello ‘Stati informativi di base’ ed in particolare nel *layer* ‘Ambito territoriale di riferimento per la VAS’, appaia evidente come nessuna delle EBSAs (*Ecologically or Biologically Significant Marine Areas*) sia stata presa in considerazione (si veda figura sottostante, dove a sinistra è presente la distribuzione delle EBSAs nello spazio marittimo italiano e in parte del Mediterraneo (Fonte: <https://www.cbd.int/ebsa/>) e a destra l’ambito territoriale di riferimento per la VAS (Fonte: Rapporto Ambientale, pag 194).






Sempre in merito alle informazioni georeferenziate presenti in PITESAI (isprambiente.it), si fa notare che appare evidente come molte informazioni relative alla distribuzione di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) nell'ambiente marino italiano (si veda per esempio il documento “*La Mesa G., Paglialonga A., Tunesi L. (ed.), 2019. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) in Italia: ambiente marino. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 190/2019*”) non siano state adeguatamente tenute in considerazione nella creazione del layer ‘Ambito territoriale di riferimento per la VAS’.

Pertanto, sarebbe necessario elaborare un nuovo layer che tenga in adeguata considerazione questi aspetti, con particolare attenzione alla creazione delle aree di buffer rispetto alla distribuzione di queste specie e habitat di importanza comunitaria.

Sempre in merito alle informazioni georeferenziate presenti in PITESAI (isprambiente.it), si fa notare come nel livello ‘Stati informativi di base’, ed in particolare nel layer ‘Ambito territoriale di riferimento per la VAS’, molti dei vincoli non siano stati riportati con la dovuta attenzione.

In particolare, sembra sia sfuggito durante la creazione del layer ‘Ambito territoriale di riferimento per la VAS’ che alcune delle aree marine considerate idonee in realtà non lo siano in quanto si sovrappongono a zone con vincoli in vigore.

Di conseguenza, non è nemmeno stata rispettata la zona di buffer attorno a queste aree (si vedano le figure sottostanti). Ci sarebbe bisogno di una risposta per ognuna delle aree evidenziate all'interno delle figure sottostanti (lettere dalla a alla m). In particolare, sarebbe necessario motivare in maniera approfondita come mai siano rimaste idonee aree che per legge (per esempio le aree di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 6) e criteri ambientali, tra cui gli stessi riportati all'interno del Rapporto Ambientale, non dovrebbero esserlo.



Sempre con riferimento alle informazioni georeferenziate presenti in PITESAI (isprambiente.it), si ha la conferma come riportato all’inizio di questo Capitolo delle Osservazioni come non si siano state considerate nemmeno le zone di *nursery* e *spawning areas* all’interno dello spazio marittimo italiano (si veda ad esempio per l’Adriatico https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2018/11/39ef7cbd-39ef7cbd-report_bombardamento_a_tappeto.pdf; per lo Stretto di Sicilia <https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws-2014-03/other/ebsaws-2014-03-submission-rac-spa-sr-15-en.pdf>; e, in generale, il *Quarto rapporto sugli effetti per l’ecosistema marino della tecnica di airgun*” redatto da ISPRA nel 2019).

Questa mancanza all’interno del piano comporta delle grosse perdite sia in termine di protezione della biodiversità che in termini socioeconomici per quanto riguarda per esempio tutto il settore della pesca (artigianale, industriale e ricreativa) e delle attività socioeconomiche ad esso strettamente correlate (per es. ristorazione e turismo).

Questo modo di procedere pregiudica, insieme alle altre lacune evidenziate precedentemente, la credibilità del piano quantomeno circa la sua sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che socioeconomica.

Conclusioni

Si osservi più in generale, oltre a quanto detto nel presente Capitolo, su tutte le carenze sugli aspetti tecnici relativi all’inquadramento e ai riferimenti cartografici posti alla base della VAS, che, come spiegato in sintesi nel Capitolo 1 delle presenti Osservazioni e solo a titolo d’esempi, un Piano dovrebbe esplicitare almeno i seguenti concetti:

- Data ultima di coltivazione di idrocarburi, senza più possibilità di proroga, per le concessioni attive a quel momento. **Una data di moratoria definitiva alle trivellazioni decisa da subito**, per permettere alle compagnie di avere una visione chiara e certa del termine ultimo di attività di questo tipo e programmare a loro volta le attività di ricerca e prospezione, il rapporto costi benefici etc.
- **Tra i criteri amministrativi da applicare**, funzionali non solo alle ripermetrazioni delle aree, sarebbero dovuti essere introdotti altri parametri (accennati nel testo in diversi punti) che avrebbero da subito dovuto essere elencati come ostativi alla prosecuzione delle attività petrolifere.
 - **Ad esempio**, riferendosi ai “248 titoli minerari vigenti al 30 giugno 2021” (pg. 143 del R.A), **in virtù del fatto che “è stato stimato che circa 94 concessioni di coltivazione (circa il 38%) ed 1 permesso di ricerca non sono stati sottoposti a VIA al momento della prima emanazione, considerando che l’introduzione della VIA è avvenuta dal 1° settembre 1988 (DPCM 377/1988)” ci saremmo aspettati che – area idonea o non – al termine dell’autorizzazione e senza nessuna possibilità di proroga, il titolo o la piattaforma mai sottoposta a VIA debbano andare automaticamente a chiusura.**
 - In virtù del fatto che “che le produzioni nazionali di gas ed olio nel 2020 hanno contribuito rispettivamente per circa il 6,2% e circa il 11,3% al fabbisogno nazionale” (pg. 160 R.A) e che – secondo quanto riportato nella tabella 3.3-16 a pg. 164 del R.A – regioni come Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e l’intera zona C a mare producano meno del 4% del gas che viene estratto in Italia, **ci saremmo aspettati che dal Piano questi territori e queste aree marine fossero**

automaticamente esclusi dalle aree potenzialmente idonee, proprio perché l'esperienza ormai consolidata e il mercato degli ultimi anni hanno dimostrato l'assoluta mancanza di contributo significativo al fabbisogno del Paese. Concetto ribadito anche a pagina 165 del R.A in cui c'è scritto come *“Gran parte della produzione complessiva di gas nazionale registrata nel 2020 è ascrivibile alle 17 concessioni più produttive che hanno realizzato complessivamente 3.566 milioni di m3, pari all'81% della produzione nazionale. Quanto fin qui rappresentato evidenzia come la produzione di gas nazionale sia concentrata solo in una ridotta percentuale delle concessioni attive: circa il 9% delle concessioni attive fornisce oltre l'80% della produzione nazionale”*.

- Analoghe considerazioni a quelle precedenti vanno fatte dal punto di vista dell'estrazione di petrolio, in quanto *“la produzione complessiva di olio greggio dell'anno 2020 è principalmente ascrivibile alle 4 concessioni più produttive (circa il 2% delle concessioni vigenti) che hanno realizzato complessivamente 4.893 milioni di tonnellate, pari a oltre il 90% della produzione nazionale”*.

6- Le attività minerarie e l'Ambiente Marino e Costiero

Una raccolta di dati particolarmente lacunosa

Nell'esaminare i contenuti dedicati all'ambiente marino e costiero del rapporto Ambientale, posto alla base della procedura di VAS, ci si deve limitare a constatare che si tratta solo di una mera raccolta di dati esistenti e disponibili che presenta numerose lacune e che, quindi, nulla dice e nulla nega.

Per quanto riguarda le numerose lacune riguardanti le informazioni georeferenziate relative all'ambiente marino e costiero rimandiamo al Capitolo precedente.

Mera raccolta che risulta essere particolarmente censurabile nella trattazione (Usi del Mare) che si riferisce alla Pesca, una pagina e mezza, (pag.409-410) dove cita solamente una lista di progetti di ricerca senza presentare alcun dato relativo alla tematica di interesse.

Il Rapporto Ambientale non presenta dati sulle nursery area delle specie commerciali e più in generale non fornisce nessuna analisi sull'impatto delle attività di prospezione sulle larve e i giovanili delle specie pelagiche e/o demersali e sulle specie protette.

Anche nel caso dell'acquacoltura, il RA dedica tre pagine (pag. 410-413), per descrivere la fotografia degli impianti esistenti e delle specie allevate, anche qui senza presentare nessun piano di mitigazione degli impatti.

Sulla stessa linea le 20 pagine (pag. 368-388) dedicate al monitoraggio delle piattaforme dell'Eni in Adriatico, la cui permanenza non è motivata in alcun modo se non per continuare a giustificare la loro non dismissione.

Si continua poi con 19 pagine didattiche da scuola primaria (pag. 389-408) su Fisiografia dei fondali, batimetria e stato fisico del mare.

Anche in questo caso si evince che non c'è neanche una parvenza di indicazione di Piano ma solo una didattica rappresentazione dell'esistente, in particolare non si collega la circolazione marina con l'eventuale diffusione di contaminanti non si presentano soluzioni di mitigazione degli impatti legati alla produzione primaria e alla rete trofica.

Detto questo è interessante puntualizzare alcuni argomenti, in particolare non si può non notare nel paragrafo 5.3.17. Biodiversità ed ecosistemi (pag. 314 -330) quello che viene scritto a pag. 32 , riferito a Specie e Habitat:

“In questo ambito particolare rilevanza riveste la Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, detta Direttiva "Habitat" che, con la Direttiva Uccelli, costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.

In generale le conoscenze sulla distribuzione nei mari italiani delle specie e degli habitat protetti da convenzioni e direttive internazionali risultano ancora piuttosto frammentarie. Le informazioni più complete sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario elencati negli allegati (II, IV, V e I, rispettivamente) della Direttiva Habitat (92/43/CEE) sono contenute nei Rapporti nazionali che gli Stati Membri sono chiamati a consegnare alla Commissione Europea ogni 6 anni. Nel III Rapporto nazionale, relativo al periodo 2007-2012, nonostante un generale miglioramento nello stato delle conoscenze, sono state anche evidenziate carenze conoscitive per molte specie ed habitat (Genovesi et al., 2014). Per il 50% delle specie marine rendicontate (16 in

totale), lo stato di conservazione è stato infatti indicato come “sconosciuto”; ancora maggiore è la percentuale (81 %) di specie per le quali non è stato possibile definirne l’andamento nel tempo (il trend), evidenziando pertanto la necessità di potenziare il sistema di raccolta dati a scala nazionale (Figura 5.3-87). Delle specie rimanenti, solo 2 sono state considerate in uno stato “favorevole” e 3 caratterizzate da un trend stabile.

Le attività di prelievo, seguite dall’inquinamento e dal disturbo antropico, sono state indicate come le maggiori pressioni attuali e future (ovvero le “minacce”) sulle specie marine considerate (Figura 5.3-88)”

Queste dichiarazioni da sole dovrebbero impedire di rilasciare qualsivoglia autorizzazione, in quanto è espressamente dichiarato che non ci sono i dati minimi di conoscenza sulle specie e sugli habitat marini e, quindi, mancando le informazioni basilari non può esistere alcuna indicazione di Piano.

Vale poi la pena correlare le considerazioni appena richiamate con quanto riportato al Cap. 5.3.18 “Qualità dell’ambiente marino-costiero” (pag. 330 - 368) soffermandoci, in particolare, con quanto riportato a pagina 360:

“Figura 5.3-133: Distribuzione delle concentrazioni dei metalli nelle aree offshore nella Sottoregione ISCMS (MSFD, 2018) Da un confronto con i dati della Valutazione Iniziale (ai sensi dell’art. 8 della MSFD dati 2006-2012) per tutte e tre le sottoregioni, si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le categorie dei metalli e degli organoclorurati. Per quanto riguarda gli IPA invece si osserva un andamento opposto, cioè una aumento delle percentuali dei superamenti per le sottoregioni del Mare Adriatico (AS) e del Mar Mediterraneo Occidentale (WMS). Per la sottoregione del Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale (ISCMS) lo stato di qualità si mantiene costante per la fascia costiera, mentre presenta un leggero miglioramento per le aree offshore che presentano solo un 2,2 % di superamenti.”

Ci rendiamo conto che proprio il registrato aumento degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo Occidentale sconsiglia fortemente un’attività che può solo favorire l’aumento di questi pericolosi microinquinanti organici di cui sono ben noti i rischi per l’ambiente marino (oltre che per la stessa salute umana) in ragione proprio delle caratteristiche di persistenza in ambiente e dei notevoli potenziali di bioaccumulo causati dell’elevata lipofilia propria di questa classe di composti.

Infine il terzo punto dirimente rispetto a qualsiasi possibilità di autorizzazione è quello che troviamo nella Introduzione di energia (Descrittore 11) a pag. 366 del RA:

“Figura 5.3-140: Siti (Stazioni N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7) selezionati per il monitoraggio acustico effettuato nelle tre Sub-Regioni. I dati acustici raccolti non permettono ancora una determinazione dei livelli sonori di riferimento (baseline levels) né è possibile stabilire un valore numerico che costituisca una soglia oltre la quale si riscontri un effetto negativo. Questo perché non sono noti i livelli di pressione attuale. Sulla base dei monitoraggi 2015- 2017 non è stato possibile definire i valori di base per ogni Marine Reporting Unit. I valori soglia (TV) sono in corso di discussione da parte del TG Noise e ci si aspetta che possano essere definiti i criteri per la creazione dei TV entro il 2020. Nell’ambito della valutazione condotta nel 2012 era emersa una mancanza di dati generalizzata.”

Come si può vedere nel RA si ammette candidamente l’assenza di livelli sonori di riferimento e, quindi, non si comprende come si possa autorizzare una qualsiasi campagna di prospezione che utilizzi strumenti che emettono emissioni sonore.

Fondali marini “terra incognita”

I fondali marini rappresentano il deposito finale di materiale terrestre con associata la grande varietà di sostanze chimiche prodotte dall'uomo. È già stato dimostrato da molte ricerche come una grande quantità di PCB (policlorobifenili) che sono stati dispersi nell'ambiente globale risiedono nei sedimenti costieri e in quelli profondi. Questa è una delle dimostrazioni che indicano il ruolo dell'ambiente marino come principale serbatoio di contaminanti persistenti nel prossimo futuro.

Il ruolo dei fondali marini come final sink di contaminanti persistenti dovrebbe essere considerato soprattutto in una prospettiva ecotossicologica perché molti dei contaminanti che vanno a finire nell'ambiente marino sono estremamente bioaccumulabili; è ovvio comprendere come la maggior parte di quelli maggiormente degradabili che potrebbero arrivare dai fiumi e dall'aria concludano il loro percorso prima di arrivare ai fondali marini.

I contaminanti che si depositano sui fondali diventano quindi un elemento in grado di penetrare nella catena trofica per cui costituiscono e costituiranno nel prossimo futuro una minaccia tossica per gli organismi marini residenti e migratori.

Se consideriamo, infatti, i trend futuri relativi all'incremento della contaminazione degli ecosistemi mondiali è ormai accertato come i mari semichiusi, le regioni remote e i fondali marini siano le aree di maggior rischio e quindi meritevoli di attenzione per future indagini relative alle dinamiche dei contaminanti persistenti e ai loro impatti sugli ecosistemi.

Questo vale anche se i fondali marini sono localizzati fuori dalle aree considerate sensibili come le aree marine protette o quelle caratterizzate da particolare ricchezza di biodiversità come quella posta a circa 20 miglia a largo di Santa Maria di Leuca, ove è presente una rarissima barriera corallina a 550-1100 metri di profondità, dominata da coralli bianchi costruttori di barriere (*Lophelia pertusa* e *Madrepora oculata*), e caratterizzata da una distribuzione a macchie. La minaccia per queste aree di pregio viene infatti anche se “la sorgente” è localizzata a distanza a causa delle correnti e dei movimenti degli organismi marini.

Tutto questo premesso, ciò che spicca dalla lettura del Capitolo 5.3.19 del Rapporto Ambientale è la mancanza di informazioni su scala generale relative allo stato di qualità dei fondali marini italiani.

Al di là di qualche ricerca puntiforme, infatti, le conoscenze sulla ricchezza di biodiversità e sullo stato reale di contaminazione dei sedimenti marini della maggior parte delle aree che sarebbero soggette a “sfruttamento” è ignota. Altrettanto scarse sono le informazioni relative alla dinamica delle correnti e forse ancora meno quelle sulla biodiversità.

Non è quindi necessario conoscere e definire solo le eventuali aree di sfruttamento in base alla loro “vocazione”, ma è anche e soprattutto necessario conoscere tutte le condizioni ecologiche che le renderebbero tali.

Ogni possibile area di sfruttamento dovrebbe essere valutata in base alla sua “pericolosità ecologica” definita dallo studio della biodiversità, dalla valutazione dello stato ecotossicologico dei sedimenti e della catena alimentare locale.

Dovrebbero essere studiate le correnti e la biodiversità delle aree che potrebbero essere raggiunte dalle correnti stesse.

Questi sono solo alcuni esempi delle informazioni che sarebbe necessario acquisire e dell'eventuale monitoraggio da attivare, la cui definizione dovrebbe essere approfondita in funzione delle caratteristiche di ciascuna area.

Zone Idonee e Attività estrattive: un mare di contraddizioni

Sempre con riferimento in particolare all'ambiente costiero e marino, a parte quanto già rilevato nei capitoli specificamente dedicati, in molte parti del Rapporto Ambientale si notano contraddizioni e indicazioni contrastanti che confermano come la documentazione posta alla base di VAS non abbia le caratteristiche di Piano. Ne richiamiamo qui di seguito alcune.

A pagina 16 del Rapporto Ambientale è scritto che ‘nella definizione dell’ambito territoriale di riferimento per la VAS, per quanto riguarda il mare, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell’obiettivo d’ampliare almeno al 30% della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10% quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino, non appare attuabile lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre alle attuali, e si ritiene invece percorribile la previsione nell’ambito del PITESAI sia di escludere per il futuro la apertura alle attività upstream di nuove zone marine che non sono state sinora aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, sia di giungere a chiudere alle ricerche le aree ricadenti nelle zone marine già aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o dove questo non è più avvenuto nell’arco degli ultimi 30 anni, adottando pertanto un criterio di “riperimetrazione” delle attuali zone marine sulla base del criterio amministrativo (cartografia dei titoli minerari vigenti e non vigenti in Italia negli anni 1990-2021); tale determinazione sarà definita con specifico Decreto del Ministro della Transizione Ecologica a seguito della adozione del PiTESAI. Si chiarisce che le ragioni di tale scelta sono ulteriormente rafforzate dal Regolamento Tassonomia e dal principio DNSH recentemente introdotti nella normativa in ambito comunitario, in funzione degli obiettivi di lotta al cambiamento climatico’.

Ci si chiede quindi se le zone rimaste idonee, in riferimento all’Ambito territoriale di riferimento per la VAS per quanto riguarda l’ambito marino-costiero, siano solo quelle in cui è stata presentata una istanza di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi negli ultimi 30 anni e/o in cui siano già presenti degli impianti.

A pagina 91 del Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021 è scritto che ‘ritenuto che l’apertura di nuove aree di coltivazione sia difficilmente conciliabile con le strategie di decarbonizzazione del paese è necessario che il RA, attraverso la disamina delle politiche energetiche comunitarie e nazionali compreso il principio DNSH, e una approfondita analisi di coerenza tra le stesse e le finalità del PiTESAI, valuti l’effettiva coerenza di uno scenario nel quale siano possibili aperture di nuove zone minerarie a terra finalizzate alla estrazione del petrolio’. A pagina 92 del Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021 è scritto che ‘pur non prevedendo l’apertura di nuove aree a mare, all’interno delle aree potenzialmente idonee, dopo esclusione delle aree alla luce dei criteri ambientali potenziati e proposti nel presente parere, si sottolinea la possibilità di non escludere le aree entro 5 miglia dal confine delle EEZ (e.g., ai confini con Spagna, Tunisia, Libia e Grecia) onde evitare che un giacimento che ricade in parte nella EEZ italiana e in parte nella EEZ dell’altro paese venga coltivato in acque non italiane pur rappresentando una risorsa mineraria italiana, così come a cavallo della piattaforma continentale italiana’.

A questo proposito, risulta poco chiaro e anche in contraddizione l’aspetto legato alle attività di *upstream* future. In diversi punti del testo del Rapporto Ambientale e non solo (per es. si veda il Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021) si accredita l’idea che: non verranno aperte nuove zone minerarie marine oltre

a quelle attuali; verranno escluse le aperture alle attività *upstream* di nuove zone marine che non sono state sinora aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi; e verranno chiuse alle ricerche le aree ricadenti nelle zone marine già aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o dove questo non è più avvenuto nell'arco degli ultimi 30 anni. Eppure, in altre parti del testo, all'interno del Rapporto Ambientale e della Proposta di Piano, sembrerebbe che si saranno contemplate nuove aree a mare dove iniziare nuove attività di *upstream*. Manca, quindi, una chiara precisazione a riguardo.

Si rileva anche sia una contraddizione all'interno del testo riportato sopra (quello di pagina 92 del Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021) in cui all'inizio c'è scritto che non si prevede l'apertura di nuove aree a mare all'interno delle aree potenzialmente idonee ma, successivamente, si sottolinea la possibilità di non escludere le aree entro le 5 miglia dal confine delle EEZ. Quindi ci si chiede: questa apertura di nuove aree a mare all'interno delle aree potenzialmente idonee si prevede o non si prevede?

Inoltre, a pagina 95 del Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021 è scritto che *'nella definizione degli ambienti marini di potenziale interesse estrattivo, alla luce della presente VAS, vanno determinate prioritariamente le assegnazioni di utilizzo a fonti di energia rinnovabile (e.g., eolico, moto ondoso, solare galleggiante et alia) e che per tali aree vanno considerate aree buffer minime di 3 MN; [...]'*.

Non risulta da nessuna parte, né all'interno dei vari documenti né nella piattaforma PITESAI (isprambiente.it), che siano state determinate prioritariamente le zone da assegnare (*suitability maps*?) alle energie rinnovabili. Questa parte manca totalmente all'interno del lavoro svolto nell'ambito del PiTESAI. Fatto al quanto grave se si pensa che il PiTESAI è, per l'appunto, il **Piano per la Transizione Energetica Sostenibile** delle Aree Idonee.

Infine, sempre a pagina 95 del Documento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – parere n. 14 del 14/05/2021 è scritto che *'nella definizione degli ambienti marini di potenziale interesse estrattivo, alla luce della presente VAS, vanno determinate prioritariamente le assegnazioni di utilizzo a fonti di energia rinnovabile (e.g., eolico, moto ondoso, solare galleggiante et alia) e che per tali aree vanno considerate aree buffer minime di 3 MN; - nell'ottica di raggiungere l'obiettivo fissato dalla Agenda 2030 di estendere le aree protette marine e terrestri al 30% della superficie, il PiTESAI dovrà tenere conto di tali espansioni areali e di un buffer di almeno 12 MN dal bordo delle stesse per la ridefinizione delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione; [...]; - nell'ottica di attuare un processo virtuoso per i ripascimenti di arenili in aree costiere caratterizzate da fenomeni erosivi appare importante la previsione che le aree marine contenenti sabbie relitte vengano escluse dalle aree idonee, prevedendo un buffer di almeno 3 MN per preservare la loro integrità e la non contaminazione; - al fine di potenziare lo sviluppo di una acquacoltura eco-sostenibile le aree interessate dalla presenza di impianti di acquacoltura (maricoltura), unitamente a un buffer di almeno 12 miglia, vengano ritenute non idonee alla coltivazione di idrocarburi'*.

Nel Rapporto Ambientale però non risultano essere state determinate prioritariamente le assegnazioni di utilizzo a fonti di energia rinnovabile presenti e future. Si chiede un chiarimento in proposito.

A pagina 185 del Rapporto Ambientale, nella didascalia della Figura 5.1-2 è scritto *'Schema strutturale semplificato dell'area italiana (Scrocca et al., 2003) Ridisegnare ed inserire legenda [ISPRA-SGI] e Carta neotettonica d'Italia [CNR, 1996]'*. Andrebbe ridisegnata ed inserita la legenda.

7- Inquadramento degli aspetti geologici del PiTESAI

Considerazioni generali

Gli aspetti geologici, idrogeologici, geofisici e vulcanologici e le relative valutazioni di rischio, sono affrontati solo vagamente nel Rapporto Ambientale del PiTESAI.

Tali argomenti sono solo enunciati, ma non è fornita alcuna indicazione sulla loro applicazione nella valutazione delle aree idonee.

Di fatto, nella già estrema genericità della documentazione posta alla base della VAS sul Piano, le considerazioni in merito a tali aspetti, sono ancora più vaghe e di fatto non valutabili, se non come pure definizioni.

Per tali evidenze il Piano non può essere considerato tale, almeno in merito ai contenuti geologici e alle strategie ed applicazioni relative.

Tali aspetti sono principalmente riportati nel Capitolo 5, Ambito territoriale e Inquadramento Ambientale, e più specificamente dai paragrafi 5.3.7 a 5.3.10, dalla pagina 240 alla pagina 261.

I paragrafi riportano, come pura elencazione, cartografia, grafici, tabelle statistiche e citazioni bibliografiche, relativamente a dissesto idrogeologico, pericolosità idraulica, sinkhole e deformazioni del suolo, rischio sismico, sismicità indotta e innescata e aree a rischio vulcanico.

Infatti, la documentazione in buona parte prodotta da ISPRA, e nell'ambito di altri progetti ed attività di istituti di ricerca, è presentata in modo puramente elencativo, senza alcuna indicazione delle modalità di applicazione in termini operativi nell'ambito del PiTESAI.

Pertanto, essa risulta totalmente irrilevante ai fini della valutazione del Piano.

Questo, pertanto, può essere considerato totalmente insoddisfacente in merito agli aspetti di natura geologica, idrogeologica, sismica, vulcanologica e dei rischi relativi a tali ambiti.

In particolare, non è dato sapere in che modo, le cartografie, le tabelle, le statistiche e le citazioni bibliografiche fornite saranno impiegate ai fini della identificazione delle aree idonee su scala nazionale, regionale e locale.

Assolutamente incomprensibile la breve descrizione, peraltro, estremamente carente riguardo le aree vulcaniche italiane, e l'applicazione delle conoscenze in merito ai fini della individuazione delle aree idonee.

Sono solo generiche le indicazioni relative alle tecniche di monitoraggio che saranno adottate riguardo la sismicità, le deformazioni del suolo e la pressione di fluido di poro, nelle fasi precedenti l'attività di coltivazione e durante tali attività, al fine di prevenire o controllare la sismicità indotta o innescata.

Pericolosità da induzione e innesco sismico

Tra le carenze gravi del PiTESAI, sono da evidenziare, proprio quelle relative agli aspetti riguardanti, oltre che il rischio idrogeologico, e di deformazione del suolo, maggiormente il rischio di induzione

e innesco di sismicità nelle fasi di realizzazione di pozzi di coltivazione e particolarmente di iniezione, reiniezione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo.

A tale proposito, nella documentazione alla base della VAS sul PiTESAI si accenna solo brevemente, alla storica sottovalutazione della sismicità indotta o innescata da attività antropiche, e alla presa di coscienza di tali rischi, in Italia, solo a seguito delle sequenze sismiche in Emilia nel 2012.

La materia viene liquidata con semplice riferimento alle generiche linee guida riguardo la necessità di un monitoraggio della sismicità, della deformazione del suolo e della pressione di fluido di poro, nell'assunzione che tali attività e l'adozione di sistemi a semaforo, possano prevenire disastri associati a sismicità indotta o innescata.

A tale proposito, va osservato come una vastissima letteratura scientifica recente e l'esperienza di fenomenologie indotte o innescate da attività antropiche a livello globale, abbia evidenziato il ruolo preponderante di tali fenomenologie nella valutazione dell'impatto ambientale di attività antropiche, come quelle di estrazione di idrocarburi, sfruttamento di energia geotermica, e più, in generale di estrazione, reiniezione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo.

Lo stato delle conoscenze e la rilevanza di tali fenomenologie è ben rappresentata nella recente volume monografico del Bulletin of the Seismological Society of America (2020) 110 numero 5 Ottobre 2020.

Nel volume che raccoglie decine di articoli dei maggiori esperti a livello mondiale, viene analizzata una vasta casistica di fenomenologie sismiche indotte o innescate, in campi petroliferi, sistemi geotermici e aree di stoccaggio di fluidi, evidenziando come, tali fenomenologie siano estremamente diffuse, non prevedibili e solo parzialmente mitigabili, attraverso le così dette "buone pratiche".

In particolare, si evidenzia come, i sistemi geologici, siano intrinsecamente imprevedibili anche a fronte dell'adozione delle migliori tecnologie di indagine e prospezione, nonché, del più alto livello di conoscenza sugli aspetti stratigrafici, idrogeologici, geomeccanici e sismo-tettonici.

Una conferma di tale criticità, si è manifestata proprio di recente nella fossa del Reno, nell'area di Strasburgo nell'impianto geotermico di Vendenheim.

L'impianto completato nel 2019, già oggetto di perforazioni profonde, indagini geognostiche e prospezioni con le massime competenze e tecnologie disponibili, innescava ed induceva sequenze sismiche, già nei primi test di iniezione di fluidi, a bassa pressione e flusso modesto.

Nonostante la cessazione di qualsiasi attività, ordinata dalla locale Prefettura, i terremoti continuavano fino a raggiungere, il 26 giugno 2021, la magnitudo pari al quarto grado della scala Richter.

I terremoti venivano riconosciuti dal locale Istituto sismologico, come inequivocabilmente indotti o innescati dai test di iniezione.

La problematica della sismicità indotta e innescata, da attività di trivellazione, estrazione e reiniezione di fluidi, è stata denunciata di recente, relativamente a progetti di impianti geotermici nell'area napoletana e nel centro Italia, anche dallo scrivente (Mastrolorenzo, DVA-2015-0017603 data 6/7/2015-DVA-2015 del giorno 11/8/2015, DVA-2018-0000187 del giorno 8/1/2018, A00GRT/AD Prot .0010918 data 13/1/2020, A00GRT/AD prot 0000728 del 4/1/21).

E' proprio il rischio documentato di sismicità indotta e innescata, i due progetti pilota denominati "Scarfoglio "nei Campi Flegrei e "Forio" sull'isola di Ischia, furono rigettati dal Ministero dell'Ambiente.

Nelle su indicate Osservazioni, in accordo con la letteratura scientifica più recente, lo scrivente ha evidenziato come, seppure intrinsecamente non prevedibile, la probabilità e l'entità di induzione e innesco sismico dipenda da numerosi fattori che includono l'entità delle attività antropiche, le peculiari proprietà delle formazioni geologiche interessate e l'assetto geologico-strutturale e sismo-tettonico, dell'area oggetto delle attività antropiche.

A tale proposito va osservato che, nella documentazione alla base della VAS sul PiTESAI, genericamente, e solo superficialmente, viene affrontata la pericolosità sismica naturale, ed è evidenziata, nei brevi cenni ai documenti ITHACA e DISS, la criticità e la carenza nelle conoscenze in merito alle aree sismogenetiche e alle faglie capaci.

Ma, tali criticità, non vengono in alcun modo riprese in relazione alla valutazione del rischio da sismicità indotta o innescata. Ciò, assumendo dogmaticamente che, il rischio possa essere controllato attraverso le suddette "buone pratiche", le linee guida e l'adozione dei così detti sistemi a semaforo.

Per quanto su accennato, tali pratiche si sono rivelate comunemente inadeguate in termini di prevenzione e mitigazione del rischio.

Pertanto, una seppure solo orientativa valutazione del rischio da sismicità indotta o innescata, prioritaria, per la definizione delle aree idonee, dovrebbe prevedere la combinazione delle informazioni, sulla pericolosità sismica, con gli altri parametri responsabili dei processi di innesco o induzione.

Ma, niente di tutto questo è riportato nella documentazione alla base della VAS sul PiTESAI che, evidentemente, non prevede al momento specifiche valutazioni sulla sismicità indotta o innescata, preliminari a qualsiasi autorizzazione di attività antropica, potenzialmente rischiosa, e quindi prioritaria per l'individuazione delle aree idonee.

E' significativo ricordare, a tale proposito, invece, come proprio per la Val D'Agri, principale sito di estrazione di idrocarburi in Italia, nonché, tra i maggiori giacimenti su terraferma in Europa, esista una specifica letteratura scientifica in merito all'induzione sismica dovuta a reiniezione di acqua in profondità (Buttinelli et al 2016).

Le carenze riguardo le conoscenze sulle strutture sismogenetiche attive e le faglie capaci, associate a possibili rilevanti effetti superficiali, sono già rilevanti sulla terraferma e ancor di più per quanto riguarda le aree costiere e marine. Proprio tali limiti di conoscenza vanno considerati prioritariamente nella individuazione delle aree idonee.

Ciò in quanto, una vasta letteratura (Mastrolorenzo A00GRT/AD prot 0000728 del 4/1/21) ha evidenziato come nei processi di induzione e innesco, statico e dinamico, sia possibile l'attivazione di settori di faglie prossimi alla soglia critica di scorrimento, anche a decine di chilometri di distanza dai siti di coltivazione.

Anche in merito a tali valutazioni con diretta implicazione sulla estensione delle aree esposte a rischio, nessuna indicazione è riportata nella documentazione alla base della VAS sul PiTESAI.

Particolarmente in considerazione della previsione di future concessioni in aree mai oggetto in precedenza di attività di coltivazione, tali valutazioni si renderebbero ineludibili nel rispetto del principio di precauzione.

L'eventuale individuazione di una area idonea, dovrebbe prevedere per tale motivo, specifiche valutazioni di rischio da sismicità indotta e innescata, che contemplino la definizione dell'area potenzialmente esposta al danneggiamento in funzione della magnitudo massima attesa per i possibili eventi indotti e innescati, delle intensità macrosismiche attese e delle loro modalità di decadimento con la distanza dall'area epicentrale.

Ciò, assumendo che, le massime magnitudo attese per eventi indotti sono empiricamente correlabili con il volume massimo di fluidi iniettati o estratti. Mentre, le massime magnitudo attese per eventi innescati, devono essere assunte pari alle magnitudo massime storicamente registrate o dedotte o ricostruite da dati macrosismici per l'area in oggetto.

Conclusioni

E' evidente, come pur tralasciando le considerazioni in merito alle strategie generali adottate dal PiTESAI, finalizzato all'ottimizzazione dello sfruttamento di idrocarburi e non alla riconversione energetica, qualsiasi pianificazione non può prescindere dalla sicurezza e tutela delle comunità residenti, degli insediamenti, del patrimonio storico, artistico e archeologico, che sono il valore esposto nella valutazione del rischio sismico, derivante da attività indotta o innescata.

La documentazione alla base della VAS sul PiTESAI non riporta alcuna specifica indicazione in merito ai diversi contesti geologici, geodinamici, geologico-strutturale, idrogeologici e vulcanologici del territorio italiano, comprendente anche le aree costiere e marine; ciò fatta eccezione, per la sintetica cartografia presentata e per i brevi cenni sulle aree vulcaniche in generale e sulle problematiche del rischio vulcanico, che tuttavia, non vengono, in alcun modo, ricondotte agli obiettivi del PiTESAI.

Per tale motivo, non è possibile alcuna ulteriore valutazione del Rapporto Ambientale, relativamente agli eventuali specifici criteri, geologici, geomorfologici, geologico-strutturali e idrogeologici.

Tali criteri sarebbero, invece, prioritari nell'individuazione delle aree idonee a terra e a mare, per le evidenti considerazioni sui potenziali effetti, anche disastrosi a breve, medio e lungo termine, derivanti da attività di sfruttamento, quale effetto di perturbazioni indotte negli specifici e distinti contesti che contraddistinguono il territorio nazionale.

A tale proposito va considerato come per la loro natura gli aspetti geologici, in generale, hanno scala ultra-regionale, così come i rischi associati, e pertanto, qualsiasi valutazione in termini di pericolosità, è di competenza governativa, e peculiarmente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso le Commissioni incaricate per i Grandi rischi.

A titolo di puro esempio, va osservato come, in parte le aree già oggetto di estrazione di idrocarburi e attività ad essa connessa, quali ad esempio la Val D'Agri, così come altre aree idonee, siano localizzate in contesti sismotettonici attivi, che storicamente, sono stati sede di terremoti distruttivi.

Analogamente, data la complessità geologica del territorio italiano, molte delle aree, già oggetto di estrazione di idrocarburi e potenziali future aree idonee, sono interessate da più tipologie di rischi, sismico, di deformazione e idrogeologico, e quindi necessitano adeguate valutazioni di tipo multirischio.

8- Le attività minerarie a terra: Focus Basilicata

A conferma che il documento presentato alla base della procedura di VAS non soddisfa nessuno dei requisiti e delle caratteristiche proprie del PiTESAI ai sensi della normativa di settore, si ritiene opportuno in questo documento fare un approfondimento specifico sulle previsioni contenute nel Rapporto Ambientale (d'ora in avanti R.A.) per la Basilicata; in questa regione infatti, come ribadito più volte nel testo del R.A., avviene la maggioranza delle attività estrattive di olio greggio in Italia e nello specifico nelle due Concessioni attive "Val d'Agri" e "Gorgoglione", i "2 più grandi giacimenti a terra europei" (pg 429 R.A.). Sarebbe stato lecito aspettarsi di conseguenza un approfondimento sulla realtà territoriali interessate dalle estrazioni per capire il destino di queste e dei territori limitrofi. Come già ricordato in premessa ai sensi dell'art. 11-ter del decreto legge n. 135/2018, il PiTESAI dovrebbe infatti avere il fine di: "...individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse." Ed inoltre "deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni ... Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni." Tutto ciò manca nel modo più assoluto e se questo è vero per tutto il territorio nazionale, come si è ampiamente dimostrato sino ad ora, a maggior ragione il disattendere di queste indicazioni è inaccettabile per la regione che fornisce il **77,4%** dell'olio nazionale ed il cui destino è fortemente legato all'industria petrolifera!

Per quanto riguarda le nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca o la prosecuzione dei medesimi, valgono per la Basilicata le regole disposte nel PiTESAI per tutto il territorio nazionale, ovverosia la valutazione delle aree idonee per le attività di ricerca o coltivazione secondo i criteri generali contenuti nel documento e quindi l'applicazione dei vincoli assoluti e relativi di esclusione ed i vincoli relativi di attenzione. Manca completamente ogni riferimento **alla valutazione degli effetti cumulativi dei potenziali impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dal contestuale svolgimento delle attività mineraria derivante dagli eventuali nuovi Titoli con quelle svolte nei Titoli minerari già esistenti**, come tra l'altro correttamente evidenziato dalle osservazioni al PiTESAI prodotte in fase preliminare di VAS della Regione Basilicata. Tale omissione è gravissima in ogni contesto ma in particolare in una Regione che, come si vedrà meglio in seguito, subisce da più di venti anni danni ambientali acclarati oltre che danni sanitari alle popolazioni dovuti alle attività estrattive. Queste infatti, giova ricordarlo, avvengono in aree ad elevata intensità di biodiversità, caratterizzate da preziosissime risorse idriche e dalla presenza di numerosi nuclei abitativi.

Ancor di più per la Basilicata sarebbe stato lecito aspettarsi nel PiTESAI indicazioni chiare **sulle concessioni in essere** o, meglio ancora, l'indicazione dei "tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni" che abbiamo visto avrebbe dovuto essere contenuta nel documento. Ma ancora una volta niente di tutto ciò. In merito alle concessioni in essere il R.A ricorda (pg 224) che: "La norma sul PiTESAI non incide direttamente sulle concessioni di coltivazione né come nuovi conferimenti, né come proroghe, tali procedimenti non sono stati infatti sospesi anche nella fase di elaborazione del Piano." Per le concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga, si prevede però che venga svolta un'attività di valutazione tramite l'analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici che determinerà le "aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere (c.d. 'aree idonee nella situazione post operam'), la cui individuazione relativa ai punti 2.a e 2.b. predetti, discende dalle impostazioni decisionali che sono illustrate nel documento di Piano

al paragrafo 3.2.” (pg. 71 R.A.) In questo documento, (o meglio nella “Proposta di piano”, non essendoci un documento tra quelli pubblicati sul sito del Ministero che si intitoli “documento di piano”) si legge che “... per le concessioni in terraferma, le cui infrastrutture minerarie in essere o già approvate per la coltivazione del/i giacimento/i si trovano tutte, o alcune di esse, all’interno di aree definite come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, si ritiene opportuno sostanziale la verifica del rispetto della compatibilità ai sensi dell’art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19 intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, applicando una specifica analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici associati alla prosecuzione (CBA), o alla disattivazione - anche anticipata - delle stesse. Tale analisi riguarda la predisposizione di un approccio metodologico basato sull’analisi costi-benefici (CBA), quale strumento di supporto alle decisioni, al fine di individuare le concessioni che a scadenza del titolo minerario converrebbe prorogare in virtù del loro impatto ambientale e socio-economico sul territorio, oppure dichiarare conclusa l’attività estrattiva e procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale dei luoghi (pg. 73 proposta di piano); più in là si specifica che:” L’approccio adottato, basato sull’analisi CBA, sviluppa una metodologia applicabile a tutte le Regioni italiane interessate dall’attività estrattiva di idrocarburi.... La metodologia consentirà altresì di stimare - se d’interesse - l’impatto economico di una ipotetica nuova attività di produzione fotovoltaica a sostituzione dell’attuale attività di coltivazione mineraria. E’ stata considerata la tecnologia del fotovoltaico per tener conto del concetto di transizione energetica e perché quella con maggiore diffusione della risorsa sul territorio italiano, e del resto lo sviluppo di scenari alternativi all’oil&gas trascende dal mandato del Piano. (pg. 173 proposta di Piano).

L’illustrazione della metodologia dell’analisi CBA è contenuta in dettaglio nell’appendice A al Rapporto Ambientale che prende in considerazione gli esiti dei lavori di studio e ricerca svolti dalla società Ricerca sul Sistema Energetico R.S.E. S.p.A. Lo studio, incentrato su due regioni tra cui non a caso la Basilicata, oltre la metodologia di analisi costi benefici CBA, presenta anche la metodologia dell’analisi multi criteri, c.d. MCA, che, *” a differenza dell’analisi costi-benefici, rende possibile attribuire un peso caratteristico ad ogni singolo criterio ed indicatore; pertanto gli impatti sulla componente ambientale possono avere un’importanza maggiore o minore rispetto a quelli sul comparto economico in funzione della sensibilità del decisore politico (Appendice A Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee pg 125).*

In definitiva, dalla non semplice lettura combinata delle articolate norme previste nel Rapporto Ambientale, nella Proposta di Piano e nell’Appendice A, sembra si possa concludere che per le concessioni produttive in essere dovrà essere fatta preliminarmente una valutazione per accertare che tali attività ricadono in aree idonee. In caso contrario, quindi anche nel caso che le attività si svolgano in aree non idonee, le attività comunque proseguono fino a scadenza e le eventuali proroghe dovrebbero essere rilasciate sulla base di un’analisi costi/benefici secondo la metodologia CBA o secondo la metodologia MCA che darebbe un maggior o minore peso ai valori ambientali **in funzione della sensibilità del decisore politico!!!**

Quindi il PiTESAI in ultima analisi, non solo non definisce con certezza il destino delle concessioni produttive in essere, quali “Val D’Agri” e Gorgoglione”, ma prevede che anche nel caso si accerti che l’area non sia idonea in base ai vincoli assoluti e relativi di esclusione, si possa procedere al rinnovo delle stesse sulla base di analisi che lasciano ampia discrezionalità alla sensibilità del decisore politico! Non aggiungiamo altro.

Anzi, a ben leggere il Rapporto Ambientale, sembra che una delle reali preoccupazioni degli estensori del documento sia proprio quella di garantire la prosecuzione delle attività estrattive perlomeno nelle due concessioni attive, probabilmente anche oltre la durata delle concessioni stesse, attualmente nel 2029 per Val d’Agri e 2028 per Gorgoglione (anche se in realtà per ambedue l’iter amministrativo

delle rispettive proroghe a tali date non è ancora definitivamente concluso - la prima è scaduta nel 2019, mentre la seconda è in scadenza nel 2023). Si legge infatti a pg. 72 e poi a pg. 172 del R.A. “... dell'indirizzo generale che si pone il PiTESAI di valorizzare le concessioni in stato di produttività, rispetto a quelle che invece versano in situazioni di cronica improduttività, ...” Non solo ma a pg. 429 e poi ancora a pg. 433, dopo solo tre pagine, si insiste “sulla significatività dei grandi giacimenti a terra noti in Basilicata sia per riserve ancora recuperabili sia per durata di probabile vita produttiva del giacimento”; ancora, a pag 442, “La caduta nella produzione di petrolio, in maniera puntuale in un intorno del 2030-31, è riconducibile al fatto che il programma di estrazione della Val d'Agri non prevede allo stato attuale attività ulteriori rispetto a quelle pianificate e autorizzate. È evidente che un completo sfruttamento delle riserve presenti in Basilicata porterebbe probabilmente a livelli di produzione significativamente superiori e prolungati nel tempo, come sarà meglio presentato nella successiva sezione delle “Implicazioni manageriali” del presente studio”.

Sembra quindi che, in barba alle metodologie di analisi CBA e MPA, che lasciano poi alla sensibilità dell'interlocutore politico ampi margini di scelta, il PiTESAI voglia garantire la continuità dell'estrazione di olio e gas in modo aprioristico, non supportato da alcuna analisi territoriale e soprattutto da adeguati studi sugli impatti che l'attività estrattiva ha sino ad ora avuto in Basilicata. In realtà la storia petrolifera di questo ventennio in Basilicata è costellata di centinaia di incidenti, casi conclamati di inquinamento delle matrici ambientali, indagini giudiziarie per corruzione e traffico illecito di rifiuti che vedono indagati dirigenti ENI per disastro ambientale. Una lunga sequela di fatti gravi e rilevanti per il loro potenziale impatto sulla salute e l'ambiente rispetto ai quali risulta certamente necessaria e prioritaria la verifica e interpretazione dei dati, anche in relazione alla caratterizzazione ambientale dei siti e alla valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato di salute della popolazione, e che pongono interrogativi che vanno oltre il lungo inseguimento di una compatibilità tra il petrolio e la tutela ambientale in Basilicata, mai dimostrata ed in effetti irraggiungibile. L'attività estrattiva ventennale in Basilicata, infatti si è caratterizzata come una filiera oscura e foriera di distorsioni a danno dei territori, pregiudicando e mettendo a rischio le tanto preziose quanto vulnerabili risorse idriche, (la Basilicata fornisce d'acqua anche le vicine regioni Puglia e Campania con un bacino di milioni di persone), oltre che la ricchissima biodiversità che ha portato all'istituzione di una vasta rete ecologica costituita da due parchi nazionali, tre parchi regionali, sette riserve regionali e 56 aree rete Natura 2000.

Quanto alle risorse idriche, ai fini di una migliore comprensione della effettiva situazione determinata dalle attività estrattive, si tenga conto che alcuni dei pozzi già perforati, (ad esempio il Cerro Falcone nel giacimento Val d'Agri) hanno interessato strutture idrogeologiche di importanza regionale interconnesse con impianti di distribuzione delle acque potabili di importanza strategica (Acquedotto dell'Agri) e sono stati ubicati in aree ad alta vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, come risulta dalla carta della Vulnerabilità intrinseca dei Monti Volturino e Calvelluzzo, prodotta dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. Cosa abbia finora provocato la realizzazione del pozzo sugli equilibri idrogeologici dell'area non è possibile accertarlo anche perché a tutt'oggi manca una rete di monitoraggio delle caratteristiche delle acque delle innumerevoli sorgenti presenti nell'area. Inutile dire quanto potrebbe essere grave uno sversamento di idrocarburi nell'area che funge da volano idrogeologico per tutto il sistema idrogeologico dei Monti Volturino e Calvelluzzo: le sole sorgenti del M. Volturino -Calvelluzzo drenano una portata media annua di oltre 530 l/sec, con acque dai delicati equilibri idrochimici e strette da interscambi idrici sotterranei tra gruppi montuosi adiacenti che rendono ancor più delicato il sistema idrogeologico consentendo ad un effetto inquinante di propagarsi nel tempo in diverse strutture. Vale la pena evidenziare che il bene acqua rappresenta una risorsa vitale e il cui costo sale costantemente anno per anno e che, in mancanza di una severa regolamentazione e un puntuale e continuo controllo delle attività produttive altamente inquinanti come l'attività petrolifera, corre fortemente il rischio di una perdita quantitativa e qualitativa.

Altro rischio che non è possibile non valutare è quello legato alla sismicità dell'area. La Val d'Agri in particolare è tra le aree appenniniche più attive sia sotto il profilo della frequenza degli eventi, sia sotto quello delle magnitudo. La valle del fiume Agri infatti è interessata da una serie di importanti lineazioni tettoniche attive con caratteri di trascorrenza che potrebbero essere interessate da attività sismica e che conferiscono una particolare delicatezza al territorio nel suo complesso. Il sisma del 1857, che vide la morte di 9591 persone, quello disastroso del 1980, nonché la nuova crisi sismica verificatasi per un anno a partire dal 5 maggio 1990, hanno fatto chiarezza sui grandi rischi presenti nella zona, tanto che l'Istituto Nazionale di Geofisica ha identificato la Val d'Agri come area a massimo rischio sismico. Se si considera che l'ultimo terremoto con epicentro localizzato in quell'area risale al 1857 e l'attendibilità del tempo di ritorno massimo di un evento sismico di notevole intensità è di 500 anni, a distanza di 143 anni le prospettive per i comuni dell'area non lasciano assolutamente tranquilli. L'immissione o l'estrazione di fluidi nel sottosuolo legata alle attività petrolifere inoltre producono variazioni della microsismicità locale come già evidenziato nel Capitolo sugli aspetti geologici; risulta infatti che queste manifestazioni sismiche hanno già comportato danni ad alcune strutture abitative, ma soprattutto non si è certi, e quindi non può escludersi, che il protrarsi di questi eventi possa innescare fenomeni capaci di produrre terremoti di notevole violenza.

Ma le attività petrolifere hanno rappresentato anche un elemento sostitutivo e distorsivo delle dinamiche dell'offerta di lavoro locale, di natura prevalentemente non qualificata e a tempo molto determinato. Non c'è bisogno di sofisticate metodologie di analisi per verificare che il petrolio in Basilicata è stato un elemento di freno per lo sviluppo del territorio in quanto, pur a fronte di cospicue entrate derivanti dal meccanismo delle royalties, l'utilizzo delle stesse non ha prodotto investimenti ma solo spesa corrente, attraverso la quale un'intera classe dirigente regionale ha abdicato al proprio ruolo di pianificazione di una strategia di utilizzo di risorse finanziarie orientata allo sviluppo sostenibile del territorio e all'innovazione.

Non è azzardato definire come un fallimento l'esperienza petrolifera in Basilicata, una scelta folle perpetrata ai danni del territorio. È necessario allora cambiare rotta in una fase storica importante per la storia petrolifera della Regione con venti anni alle spalle e il recente rinnovo decennale automatico della concessione Val d'Agri. Con la conclusione indispensabile e non scontata che allo stato non solo è necessario un assoluto diniego per qualsiasi nuova ulteriore attività petrolifera in Basilicata in terra come in mare, ma risulta altresì necessario definire quali siano le condizioni di sostenibilità per continuare o meno a sfruttare la risorsa petrolifera.

In coerenza con il suddetto contesto territoriale e con tutte le premesse relative alla sostenibilità economica e sociale che il PiTESAI dovrebbe perseguire secondo la stessa legge che lo ha previsto, ci si sarebbe aspettato nel documento una chiara indicazione almeno sull'ineidoneità di tutto il territorio regionale ad esclusione delle Concessioni Val D'Agri e Gorgoglione, come ha anche richiesto la Regione Basilicata nelle osservazioni al Rapporto Preliminare che ha voluto, in premessa della relativa delibera di approvazione, ***“ESPLICITARE sin da questa fase preliminare che con le concessioni Val D'Agri e Gorgoglione la Basilicata contribuisce per circa il 10%del fabbisogno petrolifero italiano e pertanto si ritiene che oltre alle suddette concessioni il resto del territorio lucano deve essere classificato come non idoneo”***. (D.G.R. 202100349 del 29/4/2021)

Per le due concessioni in essere invece ci saremmo aspettati l'indicazione precisa dei **“tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni”** che non possono andare oltre la data di scadenza delle suddette concessioni rispettivamente al 2029 per Val D'Agri ed al 2028 per Gorgoglione. In realtà queste date di fine estrazione dovrebbero essere comunque subordinate al raggiungimento di livelli di sostenibilità ambientale sociale ed economica delle attività petrolifere in Basilicata, che storicamente non sono state mai garantite; il fornire

indicatori certi per misurare questo requisito deve costituire un elemento indispensabile del PiTESAI ed in caso di inidoneità delle aree, l'attività estrattiva dovrebbe essere coerentemente sospesa.

Inoltre, se il PiTESAI deve essere realmente un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, pur se *“lo sviluppo di scenari alternativi all'oil&gas trascende dal mandato del Piano.”* (pg. 173 proposta di Piano), dovrebbe determinare almeno per linee generali le condizioni, i requisiti e le modalità per accompagnare la transizione delle suddette aree verso la decarbonizzazione, con una "exit strategy", che indichi le modalità con cui si possa realisticamente rinunciare il prima possibile al petrolio. Questa ineludibile "strategia d'uscita", dovrebbe consistere nell'avvio immediato di un grande processo di graduale dismissione delle attività e di riconversione produttiva verso comparti moderni e sostenibili "oltre" il petrolio, recuperando nel contempo una percezione diffusa a livello locale delle reali potenzialità del territorio.

In merito all'individuazione di scenari alternativi e sostenibili di sviluppo, appare quindi veramente riduttivo e poco significativo l'unico riferimento presente nel PiTESAI, ovverosia che la metodologia di analisi costi benefici illustrata nell'appendice A del R.A. consentirà *“altresì di stimare- se d'interesse - l'impatto economico di una ipotetica nuova attività di produzione fotovoltaica a sostituzione dell'attuale attività di coltivazione mineraria”* (pg. 173 proposta di Piano). La stessa affermazione contenuta nel documento immediatamente dopo a motivare la scelta del fotovoltaico a discapito di altre fonti energetiche o di valutazioni più complesse, può dare veramente il senso di come il concetto di transizione energetica sia stato sommariamente liquidato: *“E' stata considerata la tecnologia del fotovoltaico per tener conto del concetto di transizione energetica”* (pg. 173 Proposta di Piano). In altre parole per i redattori del PiTESAI, ovverosia del Piano per la Transizione Energetica sostenibile delle aree idonee, la transizione energetica si riduce ad una metodologia di calcolo per valutare se sia conveniente realizzare un campo fotovoltaico al posto di un impianto di estrazione di oil e gas.

9- La Valutazione di Incidenza

Alcune considerazioni introduttive

Come esplicitato nel RA, pag. 5, “*Il Rapporto Ambientale è il documento chiave del processo di VAS, ha il ruolo di esplicitare l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità e delle considerazioni ambientali nella elaborazione del PiTESAI, è **comprensivo dello Studio di incidenza** ed è accompagnato da una Sintesi non tecnica*”.

Per l’espressione di un parere motivato, secondo le Nuove Linee Guida VINCA (GURI n. 303 del 28/12/2019), scaturite da una procedura EU-PILOT (2014/6730/ENVI) ancora in corso, **l’esito della VINCA è vincolante**.

pag. 52 delle Nuove Linee Guida VINCA:

Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all’assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

Nell’ambito della verifica del rispetto della normativa comunitaria relativa alla Rete Natura 2000 si è pertanto analizzato lo studio di incidenza, **scoprendo che – semplicemente – non c’è**.

Il documento che avrebbe dovuto contenere lo “Studio di Incidenza”, è definito nel testo, come Screening che – come vedremo – non solo non era sufficiente, ma non può neanche essere considerato tale.

Esso è composto da 16 pagine, comprensive di tabelle e grafici, alcune delle quali con impaginazione tale da rendere impossibile la lettura dei contenuti, un mero riporto di dati estremamente sintetico e incredibilmente vago.

A Pag. 103 del file “2a_Allegati_RA_PiTESAI_07_2021”, allegato n. 6 denominato “Studio di Incidenza” si legge:

“Tale valutazione si ferma al I livello di Screening in quanto valuta in via preliminare le implicazioni potenziali del PiTESAI e il possibile grado di incidenza, pur considerando quanto specificato nella suddetta nota del MITE, ovvero che la VINCA, integrata alla VIA, dovrà comunque essere condotta sulle singole istanze che eventualmente verranno presentate a seguito dell’attuazione del piano.”

In apposito paragrafo verificheremo la normativa vigente e dimostreremo come lo “Screening” sia privo degli elementi minimi di conoscenza e di valutazione richiesti dalle norme.

A ciò si aggiunga che i siti Natura 2000 terrestri sono rimasti nella categoria “*vincoli relativi di esclusione*” e non sono stati inseriti nella categoria “*vincoli assoluti*”, come invece esplicitamente richiesto dalla CTVIA, dallo stesso MITE e da diversi degli organi pubblici consultati in fase di Scoping.

Come approfondiremo nel testo, ciò non comporta una rigorosa esclusione da istanze di ricerca e di coltivazione, ma solo un “suggerimento”.

A sottintesa giustificazione dello Screening anziché di uno Studio di Incidenza, come esplicheremo a seguire, non è corretto affermare che la VINCA non sia necessaria poiché sono esclusi interventi nei siti.

Ci sono siti Natura 2000 già coinvolti, altri pienamente ricompresi nelle aree del Piano, per le attività di ricerca e di prospezione con effetti negativi già in corso, che aggravano il non buono stato di salute della Rete Natura 2000, che è in “**netto peggioramento**”, come riportato sia nel RA che nel documento impropriamente denominato “Studio di Incidenza”.

Di fatto la VAS è priva sia della Valutazione di incidenza che di Screening, strumenti conoscitivi preventivi indispensabili, senza i quali non può essere emesso alcun parere motivato.

In procedura EU PILOT 2014/6730/ENVI ancora in corso per la non corretta applicazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat, **il governo italiano ha omesso tale procedura.**

Ove fosse approvata la VAS oggetto di questa nota, non solo si porrebbero nuovamente a rischio centinaia di siti Natura 2000 semplicemente demandando alla fase VIA la specifica VINCA, con quel che ciò comporterà in termini di tutela della “Rete” ma si aggraverebbe la posizione dell’Italia, con il rischio di apertura di procedura di infrazione.

Lo Stato della Rete Natura 2000

Nel RA, pag. 425, si afferma:

“In tema di Biodiversità e, in particolare di habitat e specie di interesse comunitario, infatti, come riportato nello studio d’Incidenza allegato al presente rapporto, le valutazioni attuali (2013-2018) mostrano un netto peggioramento dello stato di conservazione rispetto al precedente ciclo di reporting, realizzati per le Direttive Natura (in base all’art. 17 della Direttiva Habitat e all’art. 12 della Direttiva Uccelli), sia per le specie ma ancor più evidentemente per gli habitat” (in originale non in grassetto)

Analoga situazione viene riportata nello “Studio di Incidenza”, alias “Screening”, a pag. 113/114.

A seguito dei risultati ottenuti dall’ultimo Report nazionale (IV ciclo di Reporting relativo al periodo 2013- 2018) sullo stato di conservazione e trend degli habitat di interesse comunitario si evince una situazione complessivamente non positiva (Figura 5).

Infatti i risultati dell’ultimo processo di valutazione di specie/habitat terrestri e delle acque interne (relativo al periodo 2013-2018), mostrano una situazione ancora critica sia per le specie che per gli habitat. La flora è in uno stato di conservazione (SC) favorevole nel 43% dei casi e sfavorevole nel 54% (inadeguato 41%, cattivo 13%), la fauna risulta in SC favorevole per il 44% e sfavorevole per il 54% (36% inadeguato, 18% cattivo)

(Figura 1). Gli habitat terrestri e delle acque interne si trovano in SC favorevole nell’8% dei casi e sfavorevole nell’89% (49% inadeguato, 40% cattivo) mostrando una generale tendenza negativa rispetto al precedente ciclo di rendicontazione.

Pertanto, le valutazioni attuali (2013-2018) mostrano un netto peggioramento rispetto al precedente ciclo di reporting sia per le specie ma ancor più evidentemente e drammaticamente per gli habitat (<https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends>).

Non poteva mancare nella Sintesi Non Tecnica, analoga informazione, pag. 41:

*In tema di Biodiversità e, in particolare di habitat e specie di interesse comunitario, infatti, come riportato nello studio d'Incidenza allegato al Rapporto Ambientale, le valutazioni attuali (2013-2018) **mostrano un netto peggioramento dello stato di conservazione** rispetto al precedente ciclo di reporting, realizzati per le Direttive Natura (in base all'art. 17 della Direttiva Habitat e all'art. 12 della Direttiva Uccelli), sia per le specie ma ancor più evidentemente per gli habitat 43 .*

La situazione della Rete Natura 2000 è indubbiamente in peggioramento, come è ben a conoscenza anche il MITE che riceve parte delle note inviate sia da gestori di aree protette che singole associazioni ambientaliste, oltre al rapporto di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e all'art. 12 della Direttiva Uccelli, come correttamente riportato nel RA e nel documento denominato "Studio di Incidenza" (allegato n. 6 al RA).

Impossibile elencare le innumerevoli cause di questo peggioramento, ma indubbiamente la non corretta – ancora oggi – applicazione delle norme è tra queste, ivi inclusa la omessa procedura VINCA, VINCA difformi e buffer zone al ribasso, quando non direttamente inesistenti, con interventi che possono avere effetti "sui" siti, privi di alcuna corretta valutazione preventiva su basi obiettive, oltre al persistere ancora oggi, in diverse regioni, della delega ai comuni per le procedure. Tutti aspetti, questi, oggetto di apertura della procedura di pre infrazione, EU PILOT 2014/6730/ENVI ancora in corso.

Infine, diversi siti Natura 2000 sono già oggetto di effetti diretti e/o indiretti negativi per le attività oggetto di VAS, considerazione che non ha comunque indotto gli estensori, a redigere corretta VINCA e a recepire la raccomandazione della CTVIA per i siti Natura 2000, siti RAMSAR (che coincidono in gran parte con essi) e altre tipologie di aree protette, da inserire nelle aree con "vincoli assoluti", ivi inclusa buffer zone di almeno 5 km da essi.

Siti Natura 2000 terrestri, in un contesto di "netto peggioramento rispetto al precedente ciclo di reporting sia per le specie ma ancor più evidentemente e drammaticamente per gli habitat", che, come vedremo, non sono di fatto esclusi tout court, ma rientrano nei "vincoli relativi di esclusione", ovvero tra le aree per le quali si suggerisce l'esclusione.

La VINCA omessa e le raccomandazioni non accettate

Nel RA, pag. 463 si richiama la normativa vigente:

8. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La normativa in tema di VAS prevede che la VINCA sia ricompresa nella VAS e quindi il RA contenga gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/97. La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo, prevista dall'art. 6, comma 3, della Direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CE) e disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, al quale 464/478 è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Lo Studio di Incidenza è riportato in Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

Quindi - per come correttamente esplicitato - il RA della VAS deve contenere gli elementi del DPR 357/97 e smi, ovvero deve contenere la VINCA, che correttamente, è **preventiva**, e *qualsiasi piano*

o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso” deve essere oggetto di tale procedura.

La norma è chiara, come altrettanto chiaro è che va a procedura VINCA tutto ciò che – non connesso alla gestione del sito – potrebbe avere incidenza “*sul*” sito, non “*nel*” sito, singolarmente e/o congiuntamente con altri piani e/o progetti.

Valutazione che deve essere su elementi obiettivi (e non soggettivi) e deve avere certezza scientifica sugli esiti. In caso di incertezza, deve prevalere il principio di precauzione e non può essere espresso un parere favorevole.

La Direttiva 92/43/CE (meglio nota come Direttiva Habitat) si basa sulla conoscenza ormai indiscutibile che in natura le connessioni sono innumerevoli e non conoscono confini, si valuta caso per caso, sito per sito, non possono esistere buffer stabiliti genericamente e aprioristicamente.

Per questo motivo – tra le altre – è stata avviata la procedura EU – PILOT: le regioni avevano arbitrariamente o omesso la VINCA all’esterno dei siti, pur potendo gli interventi/piani/progetti/attività avere effetti su di essi, o posto buffer zone senza considerare le caratteristiche dei singoli siti Natura 2000, oltre a innumerevoli casi di VINCA omessa anche all’interno dei siti o VINCA non conformi in moltissimi casi.

Le Nuove Linee Guida VINCA, emanate per superare la procedura EU PILOT sopra richiamata – ancora aperta - , ribadiscono questo importantissimo concetto, riportato peraltro nella premessa della “Valutazione di Incidenza” alias semplice e incompleto “Screening”.

Si riporta quanto affermato nell’Allegato n. 6, denominato impropriamente “Studio di Incidenza”, pag. 102:

“Le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” sono state predisposte dal MiTE (già MATTM) nel 2019 per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU (Pilot 6730/14) in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Da tali documenti emerge che “...la Valutazione di Incidenza costituisce una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari.”

La CTVIA, nel parere reso, **nel rispetto del principio di prevenzione e precauzione**, chiede esplicitamente che tutti i siti Natura 2000 vengano considerati tra le aree di esclusione totale, ovvero “**vincoli assoluti**” **ivi inclusa una fascia di 5km**, buffer ritenuto nell’ambito della stessa raccomandazione, comunque anche insufficiente (*ritenuto cautelativo ma non esaustivo*), e in ogni caso quale distanza minima per non essere in contrasto con le nuove Linee Guida VINCA, presupponendo, correttamente, che al di fuori di tale raggio di 5 km, comunque qualsiasi istanza debba in ogni caso andare a procedura VINCA.

Tale raccomandazione scaturisce dal parere espresso sul RPA (di seguito RP) che indicava tali siti, tra le aree “*Vincoli relativi*” (pag. 50/51 del parere CTVIA).

CONSIDERATO che

per quanto riguarda i criteri ambientali:

• per l'individuazione delle aree idonee, il RP riconduce i criteri ambientali alle "caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI";

il RP propone quindi degli "strati informativi" per la definizione dei vincoli assoluti e dei vincoli relativi, distinti tra ambito terrestre e marino, utili alla definizione dei criteri ambientali;

• per quanto riguarda l'ambito terrestre,

(...)

- sono proposti come Vincoli relativi:

- Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Siti di riferimento per i corpi idrici superficiali
- Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142: Immobili e aree di notevole interesse paesaggistico (art. 136) e tutelate per legge (art.142);
- Zone umide della Convenzione di Ramsar;
- Aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli;
- Altre aree di interesse conservazionistico: Reti ecologiche regionali, aree individuate per iniziative nazionali nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, Piani di gestione nazionali per la Fauna, progetto *Important Plant Areas* – IPA, *IBA Important Bird Areas* - IBA, ecc.
- Aree terrestri di distribuzione di specie e *habitat* inclusi in Liste Rosse (IUCN, *Red List of European Habitats*, ecc);
- Aree terrestri di distribuzione di specie e *habitat* di interesse comunitario, fuori dalla Rete Natura 2000;
- Aree terrestri di distribuzione di specie di cui alla Direttiva Uccelli.

In alto, screen shot del parere CTVIA pag. 51

Sulla base di questa individuazione effettuata nel RP, la CTVIA raccomanda (pag. 66):

VALUTATO che, in merito al rapporto del Piano con altri pertinenti piani o programmi

• *si condivide il quadro dei piani e programmi pertinenti al PiTESAI, proposti nel RP per la verifica di coerenza;*

• *nel RP manca invece una analisi dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo che l'Italia deve redigere in base alla Direttiva 2014/89/UE, al Decreto legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016 di attuazione della Direttiva e al DPCM 1° dicembre 2017; tali piani, che il Governo italiano non ha ancora reso disponibili, saranno redatti applicando l'approccio ecosistemico per assicurare, così un efficace coordinamento tra pianificazione integrata (pianificazione dello spazio marittimo) e pianificazione settoriale (PiTESAI);*

• *Parchi, Siti Unesco, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar sono inclusi tra i criteri ambientali certi di cui tenere conto ai fini della individuazione delle aree non idonee; **Il presente parere raccomanda***

L'utilità di considerare un buffer di esclusione delle attività di coltivazione pari ad almeno 5km a terra e di 12MN in mare da questi siti. Questo proprio per impedire che effetti diretti e indiretti si verificano sulle aree definite come sensibili nei criteri ambientali. Il rispetto di tale indicazione rende superflua la verifica di coerenza esterna con i piani di gestione e i regolamenti di tali aree.

Infine, a pag. 72, la CTVIA si esprime così:

VALUTATO che, in merito alle AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE, CULTURALE E PAESAGGISTICA

• Si ritiene che le aree individuate ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli, così come tutte quelle oggetto di misure di conservazione e piani di gestione individuate nel RP tra i “vincoli relativi”, non siano compatibili con le attività oggetto del PiTESAI e le relative misure di conservazione non si possano conciliare con le suddette attività; pertanto, si ritiene che tutti i criteri ambientali e, in particolare, quelli relativi alle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree Ramsar, alle aree di interesse conservazionistico, debbano costituire condizione di non idoneità ai fini del PiTESAI. Ciò detto, un buffer attorno al perimetro di tali aree di 5km a terra e 12MN a mare, ritenuto cautelativo ma non esaustivo, potrebbe non essere sufficiente a escludere che si producano comunque impatti diretti o indiretti a causa dello svolgimento delle attività di cui al PiTESAI e pertanto si condivide l'approccio metodologico proposto nel RP sulla redazione degli Studi di Incidenza sui siti Natura 2000; (sottolineato nel testo originario).

Concretamente, per la CTVIA:

- 1) l'inclusione di tali aree effettuata nel RP in “vincoli relativi” non è sufficiente, vanno inserite tra quelle a “**vincoli assoluti**”;
- 2) le attività previste non sono conciliabili né compatibili con le misure di conservazione, rivestendo condizione di non idoneità.
- 3) La frase successiva indirizza ad un buffer di 5 km che comunque avrebbe carattere **cautelativo ma non esaustivo**, probabilmente insufficiente a escludere che si producano comunque impatti diretti o indiretti a causa dello svolgimento delle attività di cui al PiTESAI quindi la proposta avanzata nel RP di effettuare le VINCA (si sottintende, per effetti anche oltre i 5 km indicati) si condivide.

Nel RA alla base della procedura VAS, nulla di tutto ciò.

Anzi.

Nonostante la chiara espressione della CTVIA relativa alla insufficienza di un buffer di almeno 5 km dai meri confini dei Siti Natura 2000, siti RAMSAR e altre aree protette, si è optato nel RA e relativo allegato n. 6, per una definizione molto più vaga, indeterminata, indicata dal MITE Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico che oltre a chiedere che tali aree ricadessero tra quelle di cui ai “vincoli assoluti” (indicazione non accolta), indicava “un divieto aprioristico (...) in aree ricadenti e limitrofe rispetto a quelle della Rete Natura 2000”

Nel RA si richiama la Valutazione di Incidenza allegata, che di fatto non è neanche uno Screening. Si passa direttamente alla richiesta di VINCA per ogni singola istanza/ sito, **privando completamente il RA della VINCA, semplicemente ritenendo esclusi i siti Natura 2000 da ricerca e coltivazione, e “aree limitrofe”, quali e per quale estensione, non è dato saperlo.**

Nel RA i siti Natura 2000 terrestri sono rimasti nella categoria “*vincoli relativi di esclusione*”, e il buffer di 5 km indicato dalla CTVA non è stato considerato. Nell’apposita colonna (pag. 47 del RA) infatti, alla voce Buffer, si legge “*ove previsti, nel resto non valutabili a priori*”.

	Categoria	Cartografabile	Vincoli assoluti	Vincoli relativi di esclusione	Buffer già previsti o valutabili a priori	Vincoli relativi di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITESAI
							<u>di esclusione.</u> A questo scopo si ricorda che il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi sarà realizzato in una sola delle 67 aree individuate nella CNAPI. <u>Dopo che avverrà la scelta dell’area del Deposito, le restanti 66 aree, con i loro relativi buffer, non saranno più considerati come vincoli di esclusione ad eccezione di quella individuata per la localizzazione del Deposito.</u>
9	siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)	SI		SI	ove previsti, nel resto non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	L’esclusione dell’attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi in aree ricadenti e limitrofe rispetto a quelle della Rete Natura 2000 potrebbe garantire il raggiungimento dell’obbligo di risultato previsto dalla Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli in merito al mantenimento e alla conservazione di habitat, specie ed habitat di specie, tutelati a livello unionale. Inoltre considerare i siti Natura 2000, aree con vincolo assoluto garantisce così, alla luce del principio di precauzione, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti,

47/478

La frase inserita nella colonna di destra (“*Motivazioni o sensibilità nei confronti del PiTESAI*”) è parte della nota inviata dallo stesso MITE Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico sopra accennata.

Il risultato è che la VINCA “*ricompresa nella VAS*”, il cui RA avrebbe dovuto contenere “*gli elementi di cui all’allegato G del DPR 357/97.*” in via preventiva, **viene materialmente demandata alle singole istanze**, siano esse di ricerca o coltivazione, fornendo un documento di sole 16 pagine, che basa l’assenza di contenuto specifico al mero escludere i siti individuati mediante perimetro amministrativo e “*aree limitrofe*” non definite e non definibili, di fatto aggravando la posizione del governo anche in relazione alla procedura EU PILOT.

Nel Capitolo 4 del documento denominato “Studio di Incidenza”, si legge:

Non si ritiene possibile definire delle misure di mitigazione in quanto, come detto, nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi costituisce un’attività da escludere nei Siti Natura 2000 e nelle aree limitrofe.

Quindi, non avendo colto l’invito ad estendere ad almeno 5 km il buffer entro cui non autorizzare ricerca e coltivazione, **viene a mancare anche la verifica di coerenza esterna con i piani di gestione e i regolamenti di tali aree.** Demandata presumibilmente, al pari della VINCA, ai singoli casi/istanze/attività, con buona pace del concetto di Rete sancito dalla Direttiva Habitat, del cattivo stato di conservazione della stessa Rete come correttamente dichiarato nel RA e nel documento

denominato “Studio di Incidenza”, degli impatti già esistenti su diversi siti Natura 2000 per le attività di ricerca e coltivazione, della normativa vigente che richiede che nell’ambito della VAS, sia ricompresa la VINCA.

A questa breve evidenza della assoluta assenza di VINCA nell’ambito della VAS, colpisce che nel RP si fa invece riferimento anche alla normativa che sarebbe stata alla base della sua redazione.

A pag. 54 del parere CTVIA si richiama quanto espresso nel RP

CONSIDERATO che in relazione alla valutazione di incidenza

• nel RP, cap. 8, sono elencati i documenti in base ai quali sarà redatto lo Studio di Incidenza che verrà allegato al RA del PiTESAI:

- “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE per la Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000” (CE, 2002);

- Linee guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" Art. 6, paragrafi 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 303 del 28/12/2019);

- documento del MATTM, MIBACT, ISPRA Regioni e PPAA: VAS – Valutazione di incidenza. Proposta per l’integrazione dei contenuti (settembre 2011), nel quale vengono fornite indicazioni per la Valutazione di Incidenza di piani/programmi di area vasta;

• nel RP si precisa altresì che per la valutazione delle interferenze, verranno considerate le Pressioni/Minacce secondo l’art. 17 della Direttiva Habitat, definite a livello europeo (Genovesi et al., 2014) e secondo l’art. 12 della Direttiva Uccelli (Nardelli et al., 2015);

• tra le Pressioni/Minacce che potrebbero essere determinate dalle attività oggetto del PiTESAI il Rapporto ISPRA 194/2014 riporta:

- C01.06 – Prospezioni geotecniche

- C01.07 – Attività estrattive non elencate

- C02 – Prospezioni ed estrazione di petrolio e gas

- C02.01 – Trivellazioni esplorative

- C02.02 – Trivellazioni di produzione:

• nel Rapporto ex art. 12 della Direttiva Uccelli non risultano minacce alle specie tutelate direttamente riferibili alle attività oggetto del PiTESAI, tuttavia diverse tipologie di minacce sono indirettamente legate alle attività stesse;

Di tutto ciò, nella VAS e relativo RA, vi è solo il mero elenco della normativa, il mero elenco degli impatti (anche in inglese), e la sintesi delle superfici dei siti Natura 2000.

L’unica tabella che avrebbe rivestito un qualche interesse per chi si è preso la briga di leggere la documentazione, è illeggibile (pag. 106/107, screen shot a seguire).

Nihil aliud, come dicevano i latini.

Sono, inoltre, riportati di seguito i dati sull'estensione dei Siti Natura 2000 rispetto all'ambito di riferimento considerato per il PITSAI e un quadro di analisi delle interferenze territoriali tra questi e i titoli minerari e le istanze aggiornati al 30/06/2021.

Titoli minerari e istanze		Ambito di riferimento	Concessioni di coltivazione	Permessi di ricerca	Istanze di permesso di ricerca	Istanze di concessione di coltivazione
siti della rete	km ²	19.387,44	556,69	2.183,43	1.605,52	130,37

106/140

Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee

Titoli minerari e istanze		Ambito di riferimento	Concessioni di coltivazione	Permessi di ricerca	Istanze di permesso di ricerca	Istanze di concessione di coltivazione
Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)	%	12,40	5,37	9,39	5,47	31,74

Tabella assolutamente incomprensibile e priva di dettagli nel testo delle uniche sedici pagine prodotte nel rispetto della normativa vigente, chiaramente disattesa.

La VINCA, lo Screening: cosa prevede la normativa

A pag. 101 del file contenente gli allegati vi è il numero 6, dal titolo “Studio di Incidenza”.

Questo documento che nel testo è specificato essere uno “Screening”, non è né l’uno né l’altro.

Partendo dall’affermazione che non si può sapere dove verrebbero presentate le istanze, quello che sarebbe dovuto essere uno Studio di Incidenza si limita a meri elenchi di numero complessivo di siti in Italia, brevi cenni allo stato di salute della Rete Natura 2000, include una tabella illeggibile per non corretta formattazione, dalla quale si sarebbero dovuti evincere informazioni – seppur limitate a semplici cifre - su siti natura 2000 già interferiti.

Nel pedissequo riporto della normativa vigente, vi è anche l’elenco degli step previsti per le verifiche delle incidenze.

Lo screening, prevedrebbe, secondo quanto riportato nello stesso documento (allegato n. 6)

“Le linee guida del MiTE del 2019 prevedono che le valutazioni richieste dall’art. 6.3 della Direttiva Habitat siano condotte per i seguenti livelli:

- *Livello I: screening – (in base art.6 par. 3, I fase – dir. Habitat) Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto **su un Sito Natura 2000 o più siti**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e **determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.**”*

- *Livello II: valutazione appropriata - (in base art.6 par. 3, II fase - dir. Habitat) Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull’integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.*

(...)

Sull’assunto che le nuove Linee Guida VINCA non consentono buffer prestabiliti si presume sia scaturita la scelta di non indicare il buffer raccomandato/suggerito dalla CTVIA di cui si è già riportato sopra, optando più facilmente per “*aree limitrofe*” indicate dallo stesso MITE Direzione Generale per il Patrimonio Naturale.

Il Piano avrebbe dovuto invece intanto cogliere le indicazioni della CTVIA, inserendo tutti i siti Natura 2000 nelle aree di “Vincoli assoluti” e apponendo un buffer di almeno 5 km, nel rispetto del principio di precauzione, pertanto già indicando questo perimetro tra le aree escluse da qualsivoglia istanza di ricerca e di coltivazione.

Avrebbe dovuto analizzare lo stato dei Siti già interferiti, direttamente e/o indirettamente, e valutare nell’ambito della Rete, l’aggravamento delle condizioni naturali e la perdita sia singola che complessiva nella Rete, degli habitat/specie soggetti a obblighi di tutele.

Avrebbe dovuto verificare lo stato di conservazione e di risultato e individuare, sulla base del già esistente, del cattivo stato di salute già noto e acclarato ufficialmente, se l’Italia stia rispettando gli obblighi di conservazione. Il tutto, singolarmente e/o congiuntamente con altri piani e/o progetti.

Avrebbe dovuto realizzare una mappatura sulla base dei Siti e relativo buffer di 5 km, analizzando i diversi piani di gestione ove esistenti, le misure sito specifiche, eventuali regolamenti,

sovrapposizioni o meno con altri vincoli, avrebbe dovuto inserire queste aree ben mappate e con verifica incrociata, nell'elenco dei siti di cui ai "vincoli assoluti".

Nulla di tutto ciò.

Afferma soltanto, e genericamente, quanto segue, con un riporto di impatti, senza alcuna analisi.

Pag. 108:

3. Criticità dei Siti Natura 2000 con specie e habitat sensibili alle minacce derivanti dalle misure del PITESAI

Le attività upstream considerate per la valutazione delle possibili interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario tutelate nei Siti Natura 2000 presenti sul territorio nazionale sono riportate nel Rapporto Ambientale, e riguardano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di ripristino dei siti in seguito alla conclusione delle attività di coltivazione (decommissioning).

Data l'ubicazione delle concessioni sul territorio nazionale (fonte webgis MISE <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/webgis-dgs-unmig>), si ritiene che tutti gli habitat d'interesse comunitario possano essere potenzialmente minacciati in maniera diretta o indiretta dalle categorie di impatti collegati alle attività estrattive che sono elencate nella Tabella 9 e loro corrispondenza con le Pressioni/Minacce individuate per gli habitat e le specie tutelate dalle Direttive Habitat e Uccelli.

(...)

Lo "Studio di Incidenza" alias "Screening" è un semplice elenco di normativa/impatti/siti complessivi/bibliografia, solo un allegato pro forma privo di contenuti di cui alle norme vigenti.

Solo elenchi, di siti complessivi, di impatti (da pag. 110 a pag. 113, in italiano, poi in inglese), in calce alle quali tabelle in duplice lingua, riportare:

"A seguito dei risultati ottenuti dall'ultimo Report nazionale (IV ciclo di Reporting relativo al periodo 2013- 2018) sullo stato di conservazione e trend degli habitat di interesse comunitario si evince una situazione complessivamente non positiva (Figura 5)."

Di certo l'approccio metodologico seguito dal Piano può contribuire al deterioramento della Rete Natura 2000, privando questa importante Rete di siti protetti, della dovuta tutela e conoscenza dei possibili effetti, non accogliendo le raccomandazioni della CTVIA.


Lo "Screening" è lo step cui ci si ferma quando si ha la certezza che il piano/progetto/intervento/attività non possieda incidenza negativa possibile, probabile e/o certa, a breve medio e/o lungo termine.

Non è adottabile, non con le premesse di cui sopra, solo perché non conoscendo se e quali istanze verrebbero presentate, si demanda alla fase successiva la VINCA.

Del resto è **ampiamente nota la diffusione attuale delle istanze e delle autorizzazioni rilasciate**, e salvo poche aree, la maggior parte sono state e possono continuare ad essere presentate nei medesimi distretti geografici che presentano caratteristiche precise oggetto di interesse specifico.

Nella Sintesi non Tecnica, pag. 7, si esplicita chiarissimamente quale sia l'area di applicazione del Piano, uguale a quella del sito internet nel quale sono campiti anche i Siti Natura 2000:

4. Quali aree saranno interessate dal PiTESAI?



L'area terrestre su cui si applica il PiTESAI è pari al **42,5%**. **Regioni interessate:** Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania; Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana (solo due concessioni), Veneto.

Area Marina interessata: l'area marina su cui si applica il PiTESAI è pari all'**11,5%** dell'area complessiva delle zone marine aperte, ovvero delle zone marine ove è concessa la ricerca e la coltivazione di idrocarburi.

Figura: carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI, in cui viene riportata anche la linea delle 12 miglia nautiche dalla costa e dalle aree marine protette considerata nella realizzazione dell'area stessa.

In alto, screen shot di pag. 7 della SNT.

Si approfondirà questo aspetto in altro paragrafo.

A maggior ragione, nel rispetto del principio di precauzione e di prevenzione, non solo lo “Studio di Incidenza” avrebbe dovuto – partendo dai Siti Natura 2000 già direttamente e indirettamente coinvolti – analizzare lo stato di conservazione di specie e habitat nell'ambito della Rete e nell'ambito delle risultanze dell'art. 17, ma per tutte le aree già interessate e/o interessabili da permessi di ricerca/coltivazione, procedere con la suddetta analisi, incrociando anche i dati e le indicazioni dei piani di gestione ecc.

Solo se si fosse adottato il criterio dei 5 km di buffer si sarebbe potuto optare per uno Screening, demandando la procedura di VINCA alla fase successiva. E neanche, perché un'analisi accurata dei Siti avrebbe dovuto rilevare dove e se, anche intervenendo al di fuori dei 5 km, essi potevano subire incidenza indiretta o meno.

La presunta assenza di conoscenza ad oggi di specifiche richieste quindi la mancanza di riferimento preciso non poteva e non può essere motivo di non ottemperanza della VINCA, anche e soprattutto alla luce dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione, sfavorevole, come riportato anche nel RA e nel documento erroneamente denominato “Studio di Incidenza”.

Anzi, avrebbe dovuto, a maggior ragione, imporre la cautela e l'esclusione concreta inserendo tali aree in “vincolo assoluto”. **Cautela ed esclusione, incluso un buffer di 5 km non colta nonostante sia stata richiesta dalla CTVIA.**

Si è invece presentato solo un brevissimo documento riassuntivo su cosa sia la normativa, cosa sia la Valutazione di Incidenza, i siti istituiti (superfici/percentuali per regioni), alcuni degli impatti attesi derivanti dalle attività, senza minimamente porsi il problema di quanto già è accaduto e quanto

continuerebbe ad accadere, demandando a singola istanza il successivo step, sapendo perfettamente che diventa poi un braccio di ferro che dura anni e che spesso vede soccombere proprio l'ambiente.

L'Allegato n. 6 denominato "Studio di Incidenza", è di 16 pagine.

Si compone dei seguenti capitoli:

Copertina	pag. 101
Premessa	. 102/103
1. Contesto territoriale: Rete Natura 2000 a livello nazionale	da pag. 104 a pag. 107
2. Approccio metodologico per lo Studio di Incidenza	pag. 108
3. Criticità dei Siti Natura 2000 con specie e habitat sensibili alle minacce derivanti dalle misure del PITESAI	da pag. 108 a pag. 115
4. Misure di mitigazione per i potenziali effetti negativi	pag. 115
5. Indicatori per il controllo degli effetti significativi sulle specie e gli habitat tutelati nella Rete Natura 2000 dovuti all'attuazione delle misure del Piano.	Pag. 115
6. Bibliografia	pag. 115/116

I capitoli 1 e 3 sono composti quasi esclusivamente da tabelle riassuntive, grafici.

Il Capitolo 2 fa riferimento all'essere, lo "studio di incidenza", uno Screening:

Quindi il presente Studio di Incidenza costituisce il I livello di valutazione, ovvero la Fase di Screening della VINCA; le fasi successive non possono essere effettuate in quanto non è nota la localizzazione delle nuove attività upstream oggetto del PITESAI "né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari".

Infine, rivela indirettamente quanto sarà esplicitato a seguire, sulla non reale esclusione di tali siti da ricerca e produzione:

L'eventuale attuazione di nuove attività upstream che interesseranno Siti Natura2000 non potrà comunque prescindere da una specifica Valutazione di Incidenza per valutare i possibili effetti diretti e indiretti sia sull'area del Sito sia su scala vasta.

Le misure di mitigazione di cui al Capitolo 4 dello "Studio di Incidenza", non ci sono perché:

Non si ritiene possibile definire delle misure di mitigazione in quanto, come detto, nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi costituisce un'attività da escludere nei Siti Natura 2000 e nelle aree limitrofe.

Affermazione questa, in evidente contrasto con la precedente e come si vedrà, anche con la classificazione in "vincoli relativi di esclusione".

L'ultimo Capitolo di questo allegato che può essere definito semplicemente una "sintesi", rimanda a sua volta, in ben 5 righe di testo, alle "Pressioni/Minacce elencate in Tabella 9 e in Tabella 10

riportate nel Paragrafo sulle criticità e secondo le metodologie definite dai Manuali e linee guida ISPRA 140-141-142/2016.”

Una VAS per un Piano estremamente importante, i cui effetti sull’ambiente possono essere estremamente impattanti se non valutati bene e preventivamente, è pertanto accompagnata dall’assenza evidente sia di uno Studio di incidenza che di uno Screening che avrebbero dovuto contenere – come si approfondirà nel Capitolo successivo:

- *Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;*
- *Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati*
- *Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;*
- *Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.*

La normativa vigente

Lo stesso documento allegato al RA, denominato “Studio di Incidenza” (allegato n. 6) richiama la normativa vigente, e tra queste, le nuove Linee Guida VINCA.

pag. 102

*Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte dal MiTE (già MATTM) nel 2019 per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU (Pilot 6730/14) in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Da tali documenti emerge che “...**la Valutazione di Incidenza costituisce una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari.**”*

Relativamente alla procedura congiunta VAS/VINCA, è bene riportare quanto dettato dalle sopraccitate Nuove Linee Guida VINCA per comprendere come l’assenza di VINCA e di Screening corretto, sia palesemente in contrasto con la normativa vigente, con l’aggravante che la procedura EU PILOT più volte richiamata in questa nota, è ancora in corso:

Pag 52 della GURI n. 303 del 28/12/2019:

*Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, **ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:***

- 1) *Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;*
- 2) *Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati*
- 3) *Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;*

- 4) *Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.*

Quindi, il documento allegato alla VAS, che avrebbe dovuto contenere le analisi sopra riportate, quale “**condizione fondamentale**”, denominato “Studio di Incidenza” ma che di fatto nel testo “esplicativo” viene definito “Screening”, non contiene quanto richiesto, ma soltanto l’elenco dei potenziali impatti, mediante tabelle, e la estrema sintesi del monitoraggio sulle condizioni “*in netto peggioramento*” della Rete Natura 2000”.

Ma vediamo anche perché.

Le nuove Linee Guida VINCA, scaturite da una procedura EU – PILOT ancora aperta, approfondiscono in merito alla VAS:

“Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione è l’assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza.

*In tali casi, uno screening generale, può comunque fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione dei progetti previsti, **nel momento in cui sono definite le aree di intervento.***

Aver assolto alla VINCA di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la VINCA relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione dei detti Piani e Programmi. In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente. Così come nell’ambito dei progetti e delle opere.

*In tale contesto **l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS** è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i..*

*Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, **l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all’assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.***

L’esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.

Intanto, nello stesso RP si faceva riferimento alla stesura di una VINCA in sede di RA e in ogni caso, non si è in procedura di “verifica di assoggettabilità a VAS”.

Infine, lo stesso RA riporta che si è effettuata la VINCA, rimandando all’allegato n. 6 (di 16 pagine, copertina e bibliografia inclusa) e richiama la normativa di cui si sarebbe tenuto conto per la sua redazione.

Concretamente, **in assenza sia di VINCA che di Screening, viene a mancare l’esito della Valutazione di Incidenza che è la conditio sine qua non relativamente al parere motivato.**

Basandosi (presumibilmente) sulla presunta non nota area di interventi (prospezione, ricerca), gli estensori dello “Studio di Incidenza” alias “Screening” affermano:

Quindi il presente Studio di Incidenza costituisce il I livello di valutazione, ovvero la Fase di Screening della VINCA; le fasi successive non possono essere effettuate in quanto non è nota la localizzazione delle nuove attività upstream oggetto del PITESAI “né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari”.

Contrariamente a quanto affermato, a parte situazioni eventualmente nuove in luoghi non attualmente già interessati da approfondimenti (ricerca) ed estrazioni, le aree geografiche dove si focalizzano le richieste sono ben note e si sarebbe pertanto potuto procedere ad una corretta VINCA.

L'unico modo che si aveva per fermarsi correttamente a livello di Screening nell'ambito della Procedura VAS, - che certamente non può essere quello presentato in allegato al RA - era accogliere le raccomandazioni della CTVIA di escludere tutti i siti Natura 2000 includendo il buffer di 5 km da essi, ritenuto comunque insufficiente, ma quanto meno cautelativo. Negli step successivi, per alcuni siti, questo buffer sarebbe stato sufficiente, dopo una attenta valutazione caso per caso. Per altri sarebbe stata necessario procedere alla VINCA congiuntamente alla VIA.

Lo Screening presentato non contiene nulla di quanto esplicitamente richiesto dalle Nuove Linee Guida VINCA. Neanche una valutazione sull'attività esistente, che ha contribuito e contribuisce al “netto peggioramento” delle condizioni di Rete Natura 2000 come certificato ufficialmente nell'ambito del monitoraggio obbligatorio di cui alla Direttiva 92/43/CE e norme di recepimento.

Non si è neanche considerato quanto avviene in Basilicata, dove vi sono concessioni attive che hanno effetti su Siti Natura 2000, oltre ad altri territori interessati da attività che già interferiscono negativamente su questa importantissima Rete.

Invece, basandosi sull'assunto assolutamente condivisibile ma in questo caso utilizzato al ribasso, delle nuove Linee Guida VINCA, che stabilisce che non possono essere introdotte buffer zone senza opportune verifiche preliminari, si è lasciato che i siti Natura 2000 siano privi completamente di qualsiasi buffer. Permanendo peraltro tra le aree con “vincoli relativi di esclusione” e non di “vincoli assoluti” il che, come vedremo, fa la differenza.

Ciò è in palese contraddizione anche con lo stesso “Studio di Incidenza” alias Screening, alias, semplice sunto di informazioni generiche, pag. 103:

“Occorre considerare che, come indicato nelle osservazioni formulate dalla DG per il Patrimonio Naturalistico del MITE nell'ambito delle consultazioni sul RP (nota prot. n. 0050865 del 13/05/2021), i Siti Natura 2000 vanno inseriti nelle aree con vincolo assoluto, in quanto è verosimile presumere che l'attività mineraria possa generare interferenze dirette e indirette su SIC-ZSC e ZPS”.

A pag. 47 del RA vi è questa evidente discrasia tra il dichiarato, il richiesto dalla CTVIA e dal MITE e la “realtà” del Piano:

	Categoria	Cartografabile	Vincoli assoluti	Vincoli relativi di esclusione	Buffer già previsti o valutabili a priori	Vincoli relativi di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITESAI
							<u>di esclusione.</u> A questo scopo si ricorda che il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi sarà realizzato in una sola delle 67 aree individuate nella CNAPI. <u>Dopo che avverrà la scelta dell'area del Deposito, le restanti 66 aree, con i loro relativi buffer, non saranno più considerati come vincoli di esclusione ad eccezione di quella individuata per la localizzazione del Deposito.</u>
9	siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)	SI		SI	ove previsti, nel resto non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	L'esclusione dell'attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi in aree ricadenti e limitrofe rispetto a quelle della Rete Natura 2000 potrebbe garantire il raggiungimento dell'obbligo di risultato previsto dalla Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli in merito al mantenimento e alla conservazione di habitat, specie ed habitat di specie, tutelati a livello unionale. Inoltre considerare i siti Natura 2000, aree con vincolo assoluto garantisce così, alla luce del principio di precauzione, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti,

Contrariamente a quanto affermato nello stesso “Studio di Incidenza” alias “Screening” alias “sintesi”, i siti Natura 2000 non rientrano in quelli di cui ai “*vincoli assoluti*”.

Quindi,

- caso per caso sito per sito si valuterà l'eventuale interferenza in aree esterne mediante individuazione di “*zona di rispetto*”.
- I siti Natura 2000 comunque non sono inclusi nelle aree di “vincolo assoluto” ma “relativo di esclusione”
- “*L'esclusione dell'attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi in aree ricadenti e limitrofe rispetto a quelle della Rete Natura 2000*” relegata nella colonna “**Motivazione o sensibilità nei confronti del PiTESAI**” secondo gli estensori “*potrebbe garantire il raggiungimento dell'obbligo di risultato (...)*” Tale frase è estratta tal quale dalla nota dello stesso MITE, Direzione Generale per il Patrimonio Naturale, che ha con disattenzione anche rispetto alle criticità di cui alla procedura EU PILOT ancora in corso, espresso un eccesso di fiducia nella definizione di “*limitrofe*”.

Se fosse stata colta l'indicazione della CTVIA di un buffer di almeno 5 km dai siti Natura 2000, e se si fossero trasposti su mappa tutti i siti e relativo buffer di almeno 5 km sul territorio già noto essere oggetto di istanze di ricerca e di estrazione, l'affermazione relativa e sopra riportata avrebbe forse avuto un senso.

Invece è assolutamente priva di fondamento

Vincoli Assoluti e Vincoli Relativi

Senza una lettura approfondita del RA, il dubbio sarebbe rimasto: qual è la differenza tra i “*vincoli assoluti*” e i “*vincoli relativi di esclusione*”?

Come mai molti degli enti coinvolti nella fase preliminare, oltre alla CTVIA e al MITE, hanno richiesto di inserire tra gli altri, anche i siti Natura 2000 tra i vincoli assoluti ?

Intanto si riporta la definizione (uguale alle pag. 35, pag. 175, pag. 447 del RA):

Pag 45

- *vincoli assoluti: vincoli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività;*
- *vincoli relativi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;*

Più articolata ed interessante è la definizione fornita dal RA a pag. 192 che ha consentito di comprendere la differenza:

*Definito il predetto ambito territoriale di riferimento della VAS per il presente Piano, è conseguenzialmente possibile determinare le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca **effettuando ulteriormente l'operazione di sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio:***

E. degli altri vincoli assoluti (criterio dei divieti già in essere, cioè quelli derivanti da norme di legge) - già in atto nella terraferma e nelle zone marine, meglio definiti alla sezione 2.3.1;

*F. dei vincoli relativi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, **suggeriscono l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate per le conseguenti difficoltà ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per svolgervi le operazioni di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, creando quindi le condizioni del c.d. criterio di divieto delle attività per prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire - (in tale tipologia di vincolo possono rientrare anche categorie ambientali non direttamente cartografabili, ma comunque individuabili da specifici provvedimenti e atti adottati dai relativi Enti a cui è rimessa la competenza). Tali vincoli sono meglio definiti alla sezione 2.3.1.***



Quindi, ove ci fosse un proponente che decide comunque di presentare un'istanza per ricerca e/o produzione in un sito Natura 2000 e/o "aree limitrofe", avrebbe difficoltà per l'ottenimento delle autorizzazioni, ma non una esclusione tout court, men che meno – grazie al non aver accolto le raccomandazioni della CTVIA, - ove tale istanza riguardasse qualche metro fuori dai confini amministrativi, in un interregno non definibile, subordinato alla sola VINCA specifica sito per sito.

L'impostazione della VAS che non solo non ha escluso i Siti Natura 2000 con determinazione, né ha colto l'indicazione dei 5 km di buffer, ma non ha neanche espletato una procedura corretta di Valutazione di Incidenza, espone l'intera Rete Natura 2000 a rischi derivanti dalle attività, non evita che il peggioramento già monitorato possa proseguire e incrementarsi.


Contestualmente anche la verifica dei piani di gestione, delle misure sito specifiche ecc, come prescritto dalla CTVIA è venuta meno, con un documento che è privo di alcun minimo approfondimento, dato conoscitivo, da non potersi neanche configurare come Screening.

Le aree di ricerca sono note, lo stesso RA riporta il link:

[PITESAI \(isprambiente.it\)](http://PITESAI(isprambiente.it))



Nell'era di internet e dei servizi multimediali, sarebbe stato semplicissimo cartografare i siti Natura 2000 aggiungendo il relativo buffer minimo di 5 km, escludendo concretamente tali superfici da qualsivoglia possibilità di presentare istanze, rinnovare concessioni, ricerche ecc, garantendo in questo caso sì, le possibilità di mantenere gli obiettivi di conservazione, permanendo l'obbligatorietà della VINCA al di fuori dei 5 km di buffer.




PITESAI (isprambiente.it)

E chiunque presenti istanza, avrebbe saputo che i siti Natura 2000 e relativo buffer minimo di 5 km, era da escludere, **non, come oggi, da valutarsi caso per caso.**


Come è evidente dagli screen shot sopra e sotto riportati, sono ben note le aree. Si riporta solo uno stralcio, relativo all'area della Basilicata, Campania e Calabria.

Si evidenzia che nel sito specifico sulle aree di ricerca e di produzione, WebGIS UNMIG (arcgis.com) (screen shot sotto) nei Layer non sono presenti siti protetti di alcun genere, ma soltanto le aree marine precluse entro le 12 miglia da essi, sia costieri che marini. Nel sito del PITESAI (PITESAI (isprambiente.it)) i siti Natura 2000 sono riportati e come si vede dallo screen shot sopra, presenti in gran numero nelle aree oggetto del Piano.



WebGIS UNMIG (arcgis.com)

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
**CARTA DELLE ISTANZE E DEI TITOLI MINERARI ESCLUSIVI PER RICERCA,
 COLTIVAZIONE E STOCCAGGIO DI IDROCARBURI**
 https://anmig.mise.gov.it
 Situazione al 30 giugno 2021



Screen shot di pag. 18 della SNT.

Le Disattenzioni

Colpisce la discrasia tra quanto a volte ripetutamente affermato e quanto poi realmente ricompreso nel RA..

A PAG. 425 del RA si legge:

“L’effetto dell’opzione zero si tradurrebbe pertanto nella potenziale presentazione di nuove istanze e/o prosecuzione delle attuali attività e procedimenti in corso senza un quadro di riferimento territoriale rispetto al quale poter gestire le interferenze.

Nel Capitolo 7 del presente rapporto (Tabella 7-2: interferenze territoriali tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione - Tabella 7-3: interferenze di centrali e pozzi tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione) è condotta un’analisi rispetto alle attuali interferenze.

Tale circostanza, a causa del potenziale manifestarsi di potenziali nuovi impatti, potrebbe portare ad allontanare ancora di più il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Direttive europee in tema di biodiversità, acque, ambiente marino e dalle normative di recepimento nazionale come ad esempio relativamente allo stato di conservazione favorevole di habitat e specie di interesse Comunitario (obiettivo ripreso anche nell'ambito della Strategia Europea della biodiversità per il 2030 e considerato un indicatore privilegiato per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate nell'ambito della Strategia stessa), agli obiettivi di qualità delle acque e al "Good Environmental Status" dell'ambiente marino

In tema di Biodiversità e, in particolare di habitat e specie di interesse comunitario, infatti, come riportato nello studio d'Incidenza allegato al presente rapporto, le valutazioni attuali (2013-2018) mostrano un netto peggioramento dello stato di conservazione rispetto al precedente ciclo di reporting, realizzati per le Direttive Natura (in base all'art. 17 della Direttiva Habitat e all'art. 12 della Direttiva Uccelli), sia per le specie ma ancor più evidentemente per gli habitat"

Questa importante premessa (ripetutamente ripresa) è poi disattesa dalle scelte effettuate e già sopra in parte riportate.

Indiscutibilmente, come effetto di tali scelte – mantenere i siti in "vincoli relativi" e senza buffer di 5 km - , **allontanerà dal "raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Direttive europee in tema di biodiversità, acque, ambiente marino e dalle normative di recepimento nazionale come ad esempio relativamente allo stato di conservazione favorevole di habitat e specie di interesse Comunitario (obiettivo ripreso anche nell'ambito della Strategia Europea della biodiversità per il 2030 e considerato un indicatore privilegiato per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate nell'ambito della Strategia stessa), (...)"**

A pag. 447 del RA:

Il PiTESAI è lo strumento finalizzato a "individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse".

"Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività". Rispetto a tale finalità, l'indirizzo del Piano è rappresentato dalla definizione di un quadro territoriale, rispetto al quale pianificare lo svolgimento delle attività di upstream valorizzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione.

In particolare i criteri ambientali sono definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI

(..)

vincoli relativi di attenzione/approfondimento: elementi che per le loro caratteristiche ambientali saranno da attenzionare e da approfondire nelle successive fasi di valutazione ambientale sito specifiche (VINCA, VIA...), in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

La restrizione delle zone che potranno essere interessate dalle nuove attività derivante dalla applicazione dei suddetti vincoli genera impatti ambientali positivi riconducibili alla preservazione delle caratteristiche ambientali delle aree considerate con conseguenti effetti sui diversi aspetti ambientali così come richiamati all'allegato VI del dlgs 152-06 come da tabella seguente.

Di fatto, le sole aree escluse tout court da nuove attività, sono quelle di cui ai vincoli assoluti e in gran parte riconducibili a norme precise vigenti, come è il caso dei siti Natura 2000 costieri e marini, e le 12 MN di buffer.

Le rimanenti, qualunque sia la definizione, sono opzionabili, con o senza difficoltà, ma opzionabili rimangono. Affermare che vi siano a seguire *impatti ambientali positivi riconducibili alla preservazione delle caratteristiche ambientali delle aree considerate con conseguenti effetti sui diversi aspetti ambientali* è una forzatura e un esercizio letterario, non suffragato da alcun dato obiettivo.

Non si tiene conto né di quanto ad oggi provocato, direttamente e/o indirettamente, né del cumulo degli effetti negativi derivanti dalle pressioni già esistenti, né del cattivo stato di conservazione di Rete Natura 2000 e relativo allontanamento dai risultati di conservazione attesi e relativo obbligo derivante dalle norme comunitarie.

Analogamente non si tiene conto della non esplicita esclusione di tutti i siti Natura 2000 terrestri, dall'interesse per nuove istanze, rinnovi di concessioni, qualunque sia o possa essere la "difficoltà" di cui alla lettera F di pag. 192 del RA.

Senza considerare che è aleatoria la definizione di "aree limitrofe" adottata da una sintetica e quanto mai poco coerente nota del MITE Direzione Generale per il Patrimonio Naturale, avendo immotivatamente deciso di non cogliere l'indicazione del buffer dei 5 km di cui al parere della CTVIA.

I dati di cui alla tabella illeggibile (pag. 106/107) dello "studio di incidenza" alias "screening", alias "sintesi" sono probabilmente quelli di cui alla pag. 452, del RA, *Tabella 7-2: interferenze territoriali tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione*

Titoli minerari e istanze		Ambito di riferimento	Concessioni di coltivazione	Permessi di ricerca	Istanze di permesso di ricerca	Istanze di concessione di coltivazione	
Vincoli assoluti e relativi di esclusione		%	-	-	-	-	
6	Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alle leggi di recepimento regionale (CDDA + aree regionali no CDDA)	km ²	11.000,90	540,26	805,98	528,52	50,64
		%	7,03	5,22	3,47	1,80	12,33
7	aree marine di reperimento, individuate dalle leggi 394/91, art. 36, e 979/82, art. 31 (per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione)	km ²	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
Vincoli relativi di esclusione		km ²	69.737,34	5.175,15	10.939,13	13.177,33	232,69
		%	44,59	49,96	47,06	44,89	56,64
8	67 aree della CNAPI con gli opportuni buffer (200m)	km ²	87,20	0,462	8,18	27,96	0
		%	0,056	0,0045	0,035	0,095	0
9	siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)	km ²	19.387,44	556,69	2.183,43	1.605,52	130,37
		%	12,40	5,37	9,39	5,47	31,74
9.a	Natura 2000 – altri nuovi siti che includono habitat di particolare interesse naturalistico (montagne sottomarine aree di canyon, aree di oasi idrotermali)	km ²	433,09	431,87	481,67	360,88	0
		%	0,28	4,17	2,07	1,23	0
10	Zone umide della Convenzione di Ramsar	km ²	355,41	92,53	12,72	8,00	2,84
		%	0,23	0,89	0,055	0,027	0,69

Da questa tabella si evince che già una percentuale di siti Natura 2000 è oggetto di concessioni di coltivazione, permessi di ricerca, istanze di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione.

Degli effetti ad oggi su di essi e relativo contributo al deterioramento della Rete Natura 2000, non vi è nulla nel documento che avrebbe dovuto analizzare gli effetti del Piano su di essa.

Nel RA (pag. 458) segue un'altra tabella:

*Tabella 7-3: interferenze di **centrali e pozzi** tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione*


Vincoli assoluti e relativi di esclusione	Titoli minerari e istanze				Centrali		Pozzi	
		Gas	Oil	Gas/Oil	Totale	Gas	Oil	Totale
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS)	N.	0	0	0	0	49	59	108
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	20,14	7,24
9a. Natura 2000 – altri nuovi siti che includono habitat di particolare interesse naturalistico (montagne sottomarine aree di canyon, aree di oasi idrotermali)	N.	0	0	0	0	20	30	50
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	10,24	3,35
10. Zone umide della Convenzione di Ramsar	N.	0	0	0	0	28	0	28
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	1,88
11. Aree ZTB (per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione)	N.	0	0	0	0	153	0	153
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	10,26
12. Aree FRA Non applicabile nelle aree adibite alle attività di coltivazione in essere (per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione)	N.	0	0	0	0	154	0	154
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	10,33
	N.	0	0	0	0	0	0	0

Pozzi che esistono anche in Rete Natura 2000 (ben 108, tra gas e oil), siti RAMSAR (ben 28) e che si sommano ai dati della precedente tabella.

Entrambe omesse come valutazione preventiva, obbligatoria, vincolante.

Eloquente, più di mille parole, la mappa riportata dalla Commissione Tecnico Scientifica della Sicilia, a pag. 36 del parere reso in fase di Scoping:

- Il RPA in merito alla rete Natura 2000 non ha riferito di interferenze e incompatibilità in atto evidenziabili per le Zone e le aree ricadenti nel territorio regionale per come visualizzato a seguire (i perimetri le aree della Rete Natura 2000 sono contrassegnate con la linea “blu”):



Come si evince chiaramente, moltissimi siti Natura 2000 sono già coinvolti in aree di cui alle attività oggetto di procedura VAS.

Le richieste degli enti non prese in considerazione

In fase di osservazioni al Rapporto Preliminare, numerosi enti coinvolti in questo importante procedimento, hanno esplicitamente richiesto di approfondire in merito a Rete Natura 2000 sia con redazione di specifica VINCA ma anche inserendo i Siti Natura 2000 tra quelli di cui ai “vincoli assoluti”. Nessuna di queste richieste è stata accolta.

Lo stesso parere CTVIA li richiama e inserisce una sintesi delle richieste, evidenziando:

PAG 79

VALUTATO che, in relazione agli esiti delle consultazioni ex Art. 13, comma 1

• Le osservazioni presentate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, sintetizzate nell'Appendice al presente parere, toccano numerosi temi che dovranno essere presi in considerazione dal Proponente in sede di stesura del RA e del PiTESAI.”

Si evidenzierà a seguire che ciò che è stato osservato dai soggetti competenti, relativamente a Rete natura 2000, non è stato minimamente preso in considerazione:

Si riportano a seguire alcune delle tante richieste avanzate.

Pag. 79

- Biodiversità ed Ecosistemi, Siti Natura 2000, Convenzione Ramsar, Rete Ecologica Regionale:

il tema è molto ricorrente nelle osservazioni pervenute nelle quali si ravvisa la necessità di considerare la vulnerabilità della biodiversità, degli habitat e della rete ecologica (connettività, capacità portante, etc) con riferimento a: capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse); serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici); regolazione del microclima; regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua; ricarica delle falde e capacità depurativa; sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici; supporto alle piante, agli animali e alle attività umane..

*Inoltre, è richiesto l'ampliamento dei criteri con riferimento anche a Zone di Tutela Biologica, alle Aree di interesse per la pesca GFCM-FAO (Fisheries restricted areas), alle aree destinate alla maricoltura e alle aree marine profonde con coralli bianchi, Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN); Aree di Interesse per la Fauna (IFA); Aree agricole a alto valore naturale (AVN) Aree/zone di protezione commi 7 e 8 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006), (ARPA Lombardia, ARPA Friuli-Venezia -Giulia, ARPA Puglia, Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia, Regione Siciliana, ARTA Abruzzo, ARPA Puglia, ARPA Veneto, Provincia di Lodi, Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Cremona, Provincia di Piacenza, Provincia di Potenza, Provincia di Teramo, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Comacchio, Comune di Amendolara); **considerare SIC/ZSC e ZPS come vincoli assoluti (Regione Piemonte, MiTE Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, Regione Emilia-Romagna); l'imminente individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare anche oltre le 12 miglia nelle acque di giurisdizione nazionale, ai sensi dell'obbligo di incrementare la Rete Natura 2000 (MiTE - Direzione Generale per il Mare e le Coste);***

Studio di incidenza dei Siti Natura 2000

- *includere nello Studio di Incidenza Ambientale anche i siti interferiti dalle attuali coltivazioni o presenti nelle aree di prospezione/ricerca, e verificare la compatibilità delle azioni di Piano rispetto sia alle “Misure di Conservazione” generali sia a quelle sito- specifiche o i Piani di Gestione (Regione Piemonte);*

Pag. 89

PREMESSO che attraverso la VAS, il piano è integrato con le considerazioni ambientali tenendo conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni e ciò viene illustrato nella Dichiarazione di Sintesi a completamento del procedimento così come stabilito dalla normativa vigente e, in particolare:

□ **Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS):**

- *Punto “(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviare l'iter legislativo.”*

il PiTESAI e il Rapporto Ambientale dovranno tenere in conto le osservazioni formulate in fase di Scoping e che le stesse, riportate in sintesi nei loro principali aspetti, sono da intendersi parte integrante del presente parere;

rammentando infine che il RA costituisce un documento autoconsistente che deve contenere, oltre agli aspetti ambientali, anche la descrizione delle tipologie di interventi funzionale alla individuazione delle aree idonee, con un livello di dettaglio tale da consentirne la valutazione ambientale;

Pag. 129

Regione BASILICATA. Dipartimento Ambiente ed Energia (MATTM-2021-0045367 del 30/04/2021)

- *Relativamente ai “criteri ambientali”, tra i “vincoli assoluti in ambito terrestre”, si ritiene che oltre a quelli già previsti e riportati nel Rapporto preliminare debbano essere aggiunte anche:*

o Le Aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli.

o Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS, istituiti e da istituire) riportate nel Rapporto preliminare tra i “Vincoli relativi in ambito terrestre”;

Pag. 136

REGIONE PIEMONTE. Direzione Competitività del Sistema Regionale. Settore Polizia mineraria, cave e miniere (MATTM-2021-0047064 del 04/05/2021)

2.9) per la biodiversità, dovranno qualificare:

--SIC/ZSC e ZPS come vincoli assoluti rispetto alle attività di ricerca e coltivazione,

--le Zone Umide regionali e le aree della Rete Ecologica Regionale (LR 18/2009) come vincoli relativi; dovranno includere nello Studio di Incidenza Ambientale anche i siti interferiti dalle attuali coltivazioni o presenti nelle aree di prospezione/ricerca, e verificare la compatibilità delle azioni di Piano rispetto sia alle "Misure di Conservazione" generali sia a quelle sito-specifiche o i Piani di Gestione;

Pag. 142

Regione Siciliana (MATTM-2021-0046751 del 04/05/2021)

12. Rete Natura 2000 - Occorre considerare e valutare che, ai sensi dell'articolo 42 comma 1 lett. c) della legge 4 giugno 2010 n. 96, sono previste misure di conservazione anche per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale, e che la L.R. n. 16 del 10.8.2016 (artt. 3 e ss.) estende l'applicazione della normativa relativa alle zone ZPS alla fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri. Il RPA non fa inoltre riferimento alla Rete Ecologica della Regione Siciliana, costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

14. Habitat - Occorre trattare anche gli habitat non direttamente connessi con le acque interne, in quanto molti di essi, di interesse comunitario prioritario e non, svolgono un ruolo ecologico importante, in quanto sede di alimentazione e nidificazione di specie di interesse conservazionistico.

Il punto 14 di cui al parere CTVIA relativo alle osservazioni presentate dalla Regione Sicilia, è articolato nella nota da essa inviata, e si riporta a seguire per esteso:

"Si ritiene che il RPA non ha trattato anche gli habitat non direttamente connessi con le acque interne in quanto molti degli habitat, di interesse comunitario prioritario e non, forniscono anch'essi un ruolo ecologico importantissimo in quanto sede di alimentazione e nidificazione di specie di interesse conservazionistico. Dovrà essere pertanto aggiornato l'elenco e verificata la coerenza con la sovrapposizione delle istanze attualmente in fase di istruttoria VIA con le carte degli habitat di interesse comunitario allegate ai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 reperibili nel sito del Dipartimento Territorio ed Ambiente al seguente indirizzo web: http://www.artasicilia.eu/old_site/web/natura2000/."

Si concorda pienamente con questa importante puntualizzazione.

Tornando al parere della CTVIA:

Pag. 144 seguito Regione Siciliana:

20. (...)

- dovranno essere verificate le evidenti interferenze e gli impatti sui Siti della Rete Natura 2000 regionale, desumibili dalla sovrapposizione dei Siti sulle aree di attuale e potenziale impatto contenute nel presente parere.

21. VINCA - Occorrerà realizzare uno studio adeguato alle indicazioni delle "Linee Guida Nazionale per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GURI n. 303 del 28/12/2019) per il Livello II;

22. Studio di Incidenza Ambientale - L'individuazione e la valutazione della incidenza delle azioni e delle strategie del PiTESAI devono essere esplicite e documentate, con riferimento al grado di

conservazione di habitat e specie coinvolti e agli obiettivi di conservazione del sito individuati nel Piano di Gestione. Per ogni habitat a ogni specie elencata nel formulario deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile e deve inoltre essere indicato se l'effetto è isolato o agisca in sinergia con altri effetti.

23. Obiettivi di protezione ambientale - Occorre dare evidenza al contributo degli obiettivi di protezione ambientale richiamati nell'Allegato 2 per la redazione della proposta di PiTESAI.

Pag. 153

ARPA Puglia (MATTM-2021-0046868 del 04/05/2021)

ARPA Puglia, dopo sintesi argomentata della Legge n. 12/2019 e dei contenuti dell'RP del PiTESAI, ritiene che nel RA andranno ampliati gli strati informativi di cui al punto 2.3.1 del RP:

Per i vincoli assoluti in ambito terrestre si dovranno considerare anche:

- Zone umide della Convenzione di Ramsar;
- Aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli;
- Aree protette regionali istituite ai sensi della L.R. 19/97 (non incluse nel VI EUAP);
- le Aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in Liste Rosse (IUCN, Red List of European Habitats, ecc);
- Ulivi con carattere di monumentalità ai sensi della L.R. 14/07;
- Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

Pag. 157

Provincia di Lodi (MATTM-2021-0039506 DEL 16/04/2021)

La Provincia di Lodi, considerando con estrema attenzione gli aspetti della tutela ambientale e della salute umana come vincolo e opportunità per uno sviluppo più prospero dell'attuale e future generazioni e **considerando anche che la procedura di VAS del Piano comprenderà la procedura di VINCA**, ricorda di essere Ente Gestore di quattro siti Rete Natura 2000, privi di specifico Piano di Gestione.

In merito allo Studio di Incidenza del Piano, la Provincia ricorda che tale studio comprenderà una descrizione della Rete Natura 2000 interessata e la valutazione delle possibili interferenze del PiTESAI con le specie e gli habitat tutelati nei Siti Natura 2000, e che per la valutazione delle interferenze a livello generale, verranno considerate le Pressioni/Minacce che possono perturbare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, considerate nel Reporting secondo l'art. 17 della Direttiva Habitat, definite a livello europeo (Genovesi et al., 2014) e secondo l'art. 12 della Direttiva Uccelli (Nardelli et al., 2015).

Ricorda anche che una specifica e più attenta Valutazione di Incidenza dovrà essere effettuata in occasione di ogni singolo intervento previsto e/o in attuazione del PiTESAI, che abbia effetti diretti e indiretti sui siti Natura 2000 e sugli elementi delle Reti Ecologiche di collegamento, così come previsto dal DPR 357/97 e s.m.i.

Pag. 159

Provincia di Cremona, Settore Ambiente e Territorio (MiTE/2021/0043795 del 27/4/2021 e ALL.1 del 27/4/2021).

1. Il PITESAI dovrebbe prevedere l'esclusione, a titolo precauzionale, delle aree che comprendono i siti "Natura 2000", i siti compresi nelle aree golenali dei fiumi Po, Oglio e Adda e, soprattutto, quelle che sono classificate a maggior rischio sismico sul territorio provinciale.

PAG 163

Provincia di Potenza. Ufficio di Pianificazione e Sviluppo Informatico (MATTM2021-0046617 del 04/05/2021)

La Provincia di Potenza osserva che:

(..)

1) relativamente ai possibili impatti ambientali delle quattro macrofasi dell'attività petrolifera illustrata nel RP, occorre aggiungere gli:

impatti sulla biodiversità, valutando gli impatti sulla Rete Ecologica (a scala regionale e/o provinciale), come sistema interconnesso di habitat;

Ulteriori Considerazioni

A pag. 178 del RA è riportato l'elenco della "Coerenza tra obiettivi ambientali del PiTESAI e obiettivi dei piani/programmi pertinenti" (Tabella 4.2-1).

Nell'elenco che si sviluppa fino a pag. 182, relativamente ad aree protette, vi è solo il riferimento a "Piani e regolamenti dei parchi".

L'assenza di verifica di "coerenza" con i piani di gestione dei siti Natura 2000 – ove presenti – è evidente e probabilmente riconducibile alla presunta delega allo Studio di Incidenza per la sua esplicitazione e considerazione. Studio di Incidenza che – come si è dimostrato – non c'è, al pari dello Screening.



GREENPEACE



Gentile dottore
Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica

Roma, 9 settembre 2021
Prot. DG252/21

Oggetto: impossibilità di perfezionamento entro il 30/9 della VAS del PiTESAI e del conseguimento dell'Intesa con la Conferenza Unificata prima dell'adozione del Piano – Richiesta di provvedimento urgente di proroga del termine

Carissimo Ministro,

a quanto ci risulta, i media hanno riferito di una tua giusta preoccupazione sul paventato riavvio dei procedimenti amministrativi relativi ai nuovi permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi, inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, a mare e a terra e di prosecuzione dell'istruttoria dei vecchi permessi di prospezione e di ricerca sospesi sino al prossimo 30 settembre, se entro quella data non verrà adottato il PiTESAI, Data entro la quale dovrà essere raggiunta l'Intesa con la Conferenza Unificata per le aree in terraferma e perfezionata la VAS (ai sensi dell'art. 11-ter del decreto legge n. 135/2018).

Ora, ti vogliamo precisare che tale ipotesi è, a nostro avviso, praticamente una certezza, in considerazione del fatto che, inviate le Osservazioni nell'ambito della procedura di VAS entro il termine del 14 settembre:

- come previsto dalla normativa vigente (D.lgs. n. 152/2006 e dalla Direttiva 2001/42/CE) e come riportato correttamente nella Sintesi Non Tecnica (prodotta dalla DIGISSEG del MiTE), **l'autorità competente per la procedura VAS deve redigere ed emettere un Parere che deve tenere in considerazione le Osservazioni pervenute, parere che porta alla modifica del Piano sin dalla prima predisposizione dello stesso e prima della sua adozione;**
- come logico, **considerato che molte Regioni e altri enti locali coinvolti nella Conferenza Unificata, partecipano alla consultazione pubblica con Osservazioni critiche in attesa di essere accolte, i tempi indicati non consentono di fatto, anche alla luce di questo motivo non secondario, il raggiungimento della Intesa.**

Posto che le nostre Associazioni produrranno entro il termine indicato del 14 settembre le proprie Osservazioni nell'ambito della VAS - contestando tra l'altro la natura di Piano della Proposta e del Rapporto Ambientale posto alla base della procedura -, crediamo che **l'unica soluzione possibile sia quella di procedere, nel primo provvedimento utile, ad una proroga del termine dell'adozione del PiTESAI, che sia congrua rispetto al perfezionamento della stessa VAS e dei tempi stimabili per il conseguimento dell'Intesa in Conferenza Unificata, che mai potranno essere esperiti nei sedici giorni prima del termine del 30 settembre.**

Crediamo che per il MiTE - che tra l'altro oggi ricomprende in sé sia l'autorità proponente che l'autorità competente - non possa essere in alcun modo giustificato, né motivabile, riprendere i procedimenti sospesi vecchi e nuovi per inerzia e/o superficialità, non avendo ben previsto e calcolato i tempi necessari e ineludibili dei passaggi preliminari, prodromici all'adozione del PiTESAI.

Siamo convinti della tua disponibilità e sensibilità al tema e a questa nostra richiesta, a te rivolta, in maniera accorata dalle nostre associazioni, a salvaguardia del tuo stesso ruolo di Ministro della Transizione Ecologica e a tutela della serietà della struttura amministrativa del MiTE.

Restiamo in attesa di un urgente riscontro formale e/o nei fatti rispetto a quanto illustrato e richiesto.

Con i migliori saluti,

Donatella Bianchi

Presidente WWF Italia



Stefano Ciafani

Presidente Legambiente nazionale



Giuseppe Onufrio

Direttore Generale Greenpeace Italia

